BOLLETTINO
D'INFORMAZIONE

Gli accordi di Helsinki e la Svizzera, in previsione della verifica di Belgrado

SOMMARIO

Gli accordi di Helsinki e la Svizzera, in previsione della verifica di Belgrado

pag.

1. *Giustificazione* - dott. Guido Locarnini, presidente di «C.S.» 5

2. *Atto finale,* firmato a Helsinki il 1. agosto 1975;
   Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE)
   — Allocuzione del Presidente della Confederazione on. Graber, capo del Dipartimento politico federale (Helsinki, 30 luglio 1975)
   — Atto finale 7

   2.1. *Valutazione degli atti finali della CSCE* - prof. dott. Alois Riklin, docente ordinario di scienze politiche all'Università di San Gallo 89

3. *Proposta della delegazione svizzera* per una convenzione su un sistema europeo di regolamento pacifico delle controversie. 97

   3.1. *Il progetto svizzero di trattato su un sistema europeo di appianamento pacifico dei conflitti e i suoi aspetti politici* - prof. dott. Rudolf Bindschedler, ambasciatore e consulente del Dipartimento politico federale. 191

4. *Decisione della Commissione preparatoria* in previsione della riunione di Belgrado (verifica dell'Atto finale di Helsinki). 205

5. *La Svizzera e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa* - dott. Cornelio Sommaruga, ministro plenipotenziario alla Divisione del Commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica e vicepresidente della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa. 215

N.B. I commenti del dott. Riklin e del dott. Bindschedler sono stati tradotti in italiano dal dott. Mario Gallino, e sono qui riprodotti, per gentile concessione, dal quaderno No. W 12.1977 dello Schweizerischer Aufklärungs-Dienst (SAD).

Giustificazione

Ci siano lecite alcune parole di giustificazione dei moventi che ci hanno indotto a compilare questo bollettino.

Con la firma degli «Atti finali», il 1. agosto 1975 si concludevano a Helsinki i lavori della «Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa» (CSCE), alla quale avevano partecipato i rappresentanti di ben 35 Stati: il primo grande incontro paneuropeo della storia del nostro vecchio Continente (presenti pure gli Stati Uniti e il Canadà a sottolinearne l'appartenenza storica all'Europa). Per gli Stati firmatari, il documento di Helsinki non andava tuttavia oltre l'impegno morale di osservanza di pure dichiarazioni di intenti. Pur non avendo pertanto nessuna forza giuridica, gli «Atti finali» degli accordi di Helsinki non potevano tuttavia andar disgiunti da un loro chiaro significato anche sul piano politico: per lo meno di lealtà e di fiducia reciproca tra i firmatari, di credibilità, insomma, in un impegno comune di «politica europea».

A poco più di due anni di distanza, gli stessi Stati firmatari si riuniranno di nuovo a Belgrado, il prossimo 3 ottobre, per un primo consuntivo, una prima verifica del loro operato. I lavori si protrarranno sino al 22 dicembre e potranno essere ripresi, se necessario, nella seconda settimana di gennaio. Con la raccolta e divulgazione in italiano dei documenti ufficiali fondamentali degli accordi di Helsinki, come pure dei relativi commenti di alcuni nostri autorevoli esperti di politica internazionale, vorremmo offrire ai nostri soci la possibilità di avvertire e misurare con cognizione di causa, l'eccezionale portata politica di questi due primi incontri compiutamente europei, nell'imminenza della conferenza-verifica di Belgrado. Essi potrebbero infatti gettare le basi di una nuova evoluzione tra gli Stati del nostro Continente che ancora non ha saputo interamente superare le anacronistiche tradizionali rivalità nazionalistiche, mutilato per giunta dal più recente solco tra i due antitetici blocchi politico-ideologici.

In questa ottica particolare l'incontro-verifica di Belgrado da tempo focalizza l'attenzione dei politologi e degli uomini di governo di tutto il mondo, dell'Europa soprattutto. Alla «importanza di Helsinki» dedicava non a caso parte di una sua conferenza, lo scorso 24 gennaio a Sciaffusa, il Capo del Dipartimento politico federale, Pierre Graber. Ne stralciamo una prima considerazione su di un aspetto particolare degli accordi del 1975 che negli ultimi mesi, specie dall'avvento del Presidente Carter alla Casa Bianca, è andato rivestendo un significato e un valore emblematici per il mondo occidentale: il rispetto dei diritti umanitari: «Dopo Helsinki, la violazione dei diritti umanitari — ha sottolineato Graber — non può più essere considerata come una faccenda di politica interna di uno Stato, ma ne pone formalmente e obiettivamente in forse la credibilità del governo. Gli accordi di Helsinki sono ormai assurti a una specie di test che, o onora la firma dello Stato che li ha siglati, oppure ne denuncia senza possibilità di appello il cinismo all'opinione pubblica interna e internazionale. Un dato di fatto di importanza fondamentale, assai più di quanto potrebbe sembrare: infatti l'opinione pubblica, specie se silente, non sopporta di essere illimitatamente manipolata». Accennando poi alla imminente conferenza di Belgrado, che sarà «chiamata a tracciare un bilancio dell'applicazione degli 'Atti finali' di Helsinki», il nostro Ministro degli esteri ha tenuto a ribadire che «la CSCE è destinata a segnare l'avvio di un dialogo perma-

nente a livello europeo che dovrebbe condurre alla rimozione di taluni ostacoli, all'allacciamento di nuovi contatti, all'intensificazione di nuovi scambi: in una parola, al ripristino della fiducia in se stessa da parte dell'Europa, alla sua decisa rinascita nel definitivo superamento di quella sorta di masochismo che ne ha finora compromesso le migliori energie».

Ai competenti uffici dell'amministrazione federale, per i documenti ufficiali che ci ha procurato, alla segreteria dello «Schweizer Aufklärungsdienst» e, per suo tramite, all'Ambasciatore Rudolf L. Bindschedler e al Prof. Alois Riklin, dell'Università di San Gallo, come pure all'Ambasciatore Cornelio Sommaruga, per i preziosi commenti che ci hanno concesso, nonché al traduttore di alcuni testi, dott. Mario Gallino, membro del nostro comitato, vada il nostro grazie.

Guido Locarnini

Presidente del Gruppo di studio e d'informazione per la Svizzera Italiana «Coscienza Svizzera»

Lugano, settembre 1977.

CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE)

L'Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato ad Helsinki il 1° agosto 1975, che non è né un trattato né un accordo internazionale, dispone quanto segue:

«Il testo del presente Atto Finale sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile.»

Il Consiglio federale, il 20 agosto 1975, ha deciso, in applicazione del predetto disposto, di pubblicare l'Atto Finale della CSCE nel *Foglio federale*, facendolo precedere dal testo dall'allocuzione pronunciata in Helsinki, il 30 luglio 1975, dal presidente della Confederazione, Pierre Graber, capo del Dipartimento politico federale.

Allocuzione
dell'on. Pierre Graber
Presidente della Confederazione Svizzera
Capo del Dipartimento politico federale
Helsinki, 30 luglio 1975

Signor Presidente, onorevoli Alti Rappresentanti,

permettetemi avantutto di esprimere ai nostri ospiti finlandesi la mia viva gratitudine per la squisita accoglienza riservataci, nonché il mio personale compiacimento di ritrovarmi in terra finlandese. Le affinità tra la Svizzera e la Finlandia, radicate nel profondo delle cose, ci rendono particolarmente ricettivi all'anima di questo paese, improntata, ad immagine della musica di Sibelius, di inostentata grandezza e serenità.

Punto di incrocio di tre culture che hanno valso al vecchio continente un irradiamento universale, la Svizzera ha sempre vibrato per il destino dell'Europa, condividendone fasti e tribolazioni nei suoi sette secoli di vita.

Come già dissi due anni or sono da questa stessa tribuna, la neutralità del mio Paese non é mai stata l'alibi per una politica rinunciataria, qualunquistica od egocentrica, bensì stimolo alla solidarietà e all'ambizione d'essere permanentemente pronti, nei limiti dei nostri mezzi, a servire la Comunità internazionale.

Poiché essa stessa ha avuto la storica fortuna di superare gli antagonismi di razza, lingua e religione che portarono a parecchi scontri tra gli Stati vicini, la Svizzera ha vissuto questi conflitti come altrettante lotte fratricide. Essa che ne aveva ardentemente auspicato la riconciliazione si felicita oggi della loro cooperazione. Ma il suo interesse non si restringe a questo orizzonte immediato: é la buona intesa in tutta l'Europa ch'essa ha incessantemente e fortemente desiderato. Il nostro rifiuto di aderire ad alleanze o coalizioni corrispondeva dunque intrinsecamente a una vocazione più ampiamente europea.

Per questo motivo ci rallegriamo di veder iscritta l'opzione di neutralità fra i principi che dovrebbero reggere le relazioni fra i nostri Stati. La neutralità é dunque riconosciuta come strumento specifico della sicurezza e della cooperazione europea.

La nostra volontà d'apertura non si restringe però alla cerchia degli Stati qui rappresentati. Se auspichiamo che l'Europa – un tempo troppe volte fonte di

conflitti universali – divenga una fulgida zona di pace e di lavoro, il nostro fine é anche ch'essa possa rivolgere maggiore attenzione, energie e risorse all'opera prioritaria dei nostri tempi, quella cioé di avviare verso lo sviluppo e il benessere le moltitudini ancora sprovviste dei beni che quasi noi tutti abbiamo in abbondanza.

Si é posto l'accento sul carattere profondamente originale, per più di un aspetto, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Infatti, per la prima volta si trovano riuniti i dirigenti di tutti i Paesi membri della famiglia europea – raggiunti da quelli delle due grandi democrazie nordamericane, ad essa legate da una viva comunanza d'origine e di destino.

Diversamente da certi congressi diplomatici del passato, la CSCE é stata preparata e convocata, si é riunita, ha deliberato e risolto per oggi concludere i suoi lavori sul fondamento dell'uguaglianza sovrana degli Stati partecipanti. Questo principio si é esplicitato nella pratica del consensus. Se non ha semplificato le discussioni di Ginevra, un tal sistema ha avuto il merito di permettere alle delegazioni di tutti i Paesi, grandi e piccoli, di far valere liberamente i propri punti di vista e di partecipare attivamente all'elaborazione d'un documento politico comune. Per noi, si tratta di una prerogativa del tutto legittima, che però dev'essere necessariamente controbilanciata da un comportamento responsabile e misurato.

Per noi Svizzeri, la virtù essenziale dell'uguaglianza sovrana degli Stati é ch'essa condiziona a sua volta il principio supremo dell'indipendenza nazionale.

Ma a che scopo l'indipendenza nazionale? Avantutto, ben inteso, per curare liberamente e in ossequio alle norme internazionali le nostre relazione con l'estero. Ad un tempo però anche per edificare e sviluppare la nostra propria comunità in funzione di una certa idea che ci facciamo dell'uomo, della sua dignità, dei suoi bisogni e della sua finalità, in breve della sua felicità.

Un'altra caratteristica originale della CSCE é di fornire strutture più complete e sicure ai rapporti intereuropei, nonché di agevolare, sviluppare e armonizzare le relazioni umane in ognuno dei nostri Paesi ed oltre le rispettive frontiere.

Si tratta per noi di un insieme indissociabile poiché non vi sono libertà individuali senza sovranità nazionale e poiché l'indipendenza dello Stato é legittimata in radice dal pieno sviluppo della persona. Per questo motivo riconosciamo alla CSCE il merito di aver innalzato i diritti dell'uomo al livello dei dieci principi chiamati a reggere le mutue relazioni tra gli Stati partecipanti. Per l'ugual valore esplicitamente riconosciuto a ciascuna di queste norme, il rispetto delle libertà fondamentali potrà così divenire un contributo positivo della Conferenza al sistema delle relazioni interstatali. Ne risulta che l'osservanza di un principio sì solennemente sancito riveste ormai, nella coscienza europea, la stessa importanza dell'inviolabilità delle frontiere.

Proprio in quest'ordine di idee la Svizzera aveva stimato fin dall'inizio che il capitolo sui contatti umani e l'informazione dovesse porsi come elemento indispensabile della CSCE.

Di primo acchito, lo confessiamo, i risultati sembrano modesti. Non corrispondono certamente alle speranze da taluni nutrite. Troppi testi elaborati sono imprecisi e corredati di riserve che ne restringono ulteriormente la portata.

Eppure, quanto positivo é, già di per sé, il fatto che temi così delicati abbiano potuto essere affrontati e discussi francamente, sul piano diplomatico, tra Paesi con sistemi politici, economici e sociali diversi! E la circostanza che questi Paesi si siano accordati su dei documenti, che hanno almeno il merito d'esistere, é un ulteriore fattore di speranza. In questo contesto occorreva, più che mai, vincere la tentazione del tutto o nulla; la realtà politica europea non dava infatti spazio alcuno ad un'eccessiva ambizione. D'altro canto, l'assenza d'ogni ambizione avrebbe assunto il significato d'una sconfessione delle finalità stesse che ci eravamo prefisse. Possiamo quindi asserire che questo documento costituisce un primo punto saldo; solo l'avvenire potrà dirci però quanto esso valga.

In altri termini, occorrerà che le norme che ci apprestiamo solennemente a sancire, in questo come in altri settori, vengano poi anche tradotte in pratica. Solo la loro applicazione dimostrerà la volontà degli Stati qui rappresentati a dare un contenuto concreto alla struttura ora impostata. I progressi nel vasto campo delle relazioni umane, vissute a livello del singolo come allentamento delle barriere che dividono l'Europa, ci serviranno da sicuro criterio per trarre un bilancio della Conferenza. Auspichiamo, per esempio, che taluni problemi rivelatisi particolarmente ardui – penso in specie ai drammi umani derivanti dalla separazione delle famiglie – possano trovare, nel quadro multilaterale o bilaterale adeguato, soluzioni improntate a questo nuovo spirito.

Nel campo, per noi di grande importanza, dell'informazione, speriamo che si giunga ad incrementare una più ampia diffusione e un accesso più libero, ad agevolare il lavoro dei giornalisti, nonché a sanare progressivamente una situazione ben lungi dall'essere ovunque soddisfacente.

La stessa preoccupazione di conferire concreta consistenza alle norme disciplinanti le relazioni tra gli Stati partecipanti, ci ha incitati a presentare un progetto analitico di composizione pacifica delle controversie. Le discussioni ginevrine hanno malauguratamente mostrato che talune caratteristiche del progetto, segnatamente l'obbligatorietà delle decisioni, o anche solo delle procedure, non erano ancora accettabili da tutti. L'esperienza non ci ha affatto scoraggiati; ci basta per ora constatare che la Conferenza, da un lato, ha offerto ai trentacinque Stati partecipanti l'occasione di discutere, per la prima volta e in modo approfondito, un'idea rappresentante, da sempre, un cardine della nostra politica estera e, d'altro lato, ci consentirà, in virtù dei suoi esiti stessi, nonché del mandato conferitoci, di riprendere, tra due o tre anni, lo studio e l'elaborazione d'un sistema di composizione pacifica delle controversie.

Affronteremo ormai, con più salde prospettive di successo, la realizzazione del nostro progetto, da taluni ritenuto troppo ambizioso, da altri troppo immaturo; esso comunque ha, secondo noi, il gran merito di tentare d'organizzare ciò che noi chiamiamo pace, sicurezza e distensione, di calare questi concetti astratti nella vita concreta, conferendo loro, possiamo ben dirlo, una dimensione nuova.

Nel settore economico, infine, la CSCE, ancorché essenzialmente politica, si sforza di agevolare le negoziazioni, di rafforzare la fiducia, d'infondere uno spirito nuovo alla cooperazione industriale, scientifica e tecnica tra i nostri Stati. Per un Paese come la Svizzera, più d'ogni altro dipendente dall'andamento del commercio mondiale, ogni provvedimento inteso a liberalizzare gli scambi é benvenuto; ci auguriamo che gli sforzi avviati in questo settore siano portati avanti sino a raggiungere un equilibrio funzionale tra diritti ed obblighi reciproci.

Signor Presidente, onorevoli Alti Rappresentanti,

non sarebbe invero equo comparare i risultati concreti ottenuti con le speranze generose, ma fragili, suscitate dall'annuncio della Conferenza. Evidentemente – e noi non ne abbiamo mai dubitato – é opera di ben largo respiro quella d'instaurare un sereno clima di sicurezza e cooperazione in quest'Europa, più d'ogni altra regione al mondo battuta dalle tempeste belliche e raggelata dalla diffidenza reciproca; opera, comunque, che richiede da tutti gli Stati partecipanti una volontà indefessa, suscitatrice di sforzi accresciuti.

Mi asterrò dunque dal pronunciare, sui testi così laboriosamente compilati a Ginevra, un giudizio affrettato: essi, in definitiva, varranno quel che varrà la loro applicazione. Non già oggi, bensì nei mesi e negli anni prossimi vuol esser tratta una conclusione valida.

Importante per ora é questo spirito nuovo che aleggia sulle relazioni internazionali, é l'attesa che i principi solennemente enunciati – l'indipendenza degli Stati, la non-ingerenza, la rinuncia alla minaccia o alla forza, la prassi del componimento pacifico delle controversie e, beninteso, il rispetto dei diritti dell'uomo – abbiano a tradursi, domani, nel comportamento quotidiano delle Potenze.

Ma non illudiamoci; se si dovesse continuare come si é fatto troppo sovente in passato, vale a dire se i piccoli Paesi rimanessero esposti alle pressioni dei Paesi maggiori, allora certamente la Conferenza avrebbe fallito l'intento d'instaurare la sicurezza in Europa. Senza alcun dubbio tale sicurezza é incompatibile col continuo incremento dei potenziali militari sul continente. Gli esiti attuali delle conferenze per la riduzione o la limitazione degli armamenti ribadiscono comunque il nostro convincimento che una difesa nazionale, adeguata alla minaccia bellica moderna, rimane, per un Paese come il nostro, un'imperiosa necessità.

* * *

Dirò dunque, come conclusione, che i risultati cui stiamo per pervenire appaiono, a un tempo, esigui ed ingenti: esigui, se li consideriamo unicamente per se stessi, quali approdo finale d'un corso lungo e difficile; ingenti se potremo considerarli quali indice e promessa di un'era veramente nuova nelle relazioni internazionali.

Per parte nostra attendiamo questa felice alba con un ottimismo commisurato ai progressi che pur son stati fatti; ma l'attendiamo non senza realismo e circospezione, poiché abbiamo ognora pensato che non il clima di distensione – per quanto benefico antidoto alla guerra fredda – basta a generare, quasi per miracolo, quella sicurezza cui aspirano tutti i popoli qui rappresentati, bensì, inversamente, che la sicurezza vale a generare quel clima.

In questo spirito, esprimo l'augurio che i lunghi lavori della Conferenza, giunti oggi alla loro solenne conclusione, trovino rispondenza durevole negli avvenimenti di domani.

CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

ATTO FINALE

La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, aperta il 3 luglio 1973 a Helsinki e proseguita a Ginevra dal 18 settembre 1973 al 21 luglio 1975, è stata conclusa a Helsinki il 1° agosto 1975 dagli Alti Rappresentanti dell'Austria, del Belgio, della Bulgaria, del Canadà, della Cecoslovacchia, di Cipro, della Danimarca, della Finlandia, della Francia, della Repubblica Federale di Germania, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Islanda, dell'Italia, della Jugoslavia, del Liechtenstein, del Lussemburgo, di Malta, di Monaco, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, del Regno Unito, della Repubblica Democratica Tedesca, della Romania, di San Marino, della Santa Sede, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Svezia, della Svizzera, della Turchia, dell'Ungheria e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di ospite d'onore, ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti in occasione delle fasi di apertura e di chiusura della Conferenza. Il Direttore Generale dell'UNESCO e il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite hanno presentato contributi durante la Seconda Fase della Conferenza.

Nel corso delle riunioni della Seconda Fase della Conferenza sono stati altresì presentati contributi su vari punti dell'ordine del giorno, dai rappresentanti dei seguenti Stati mediterranei non partecipanti: Repubblica Democratica e Popolare d'Algeria, Repubblica Araba d'Egitto, Israele, Regno del Marocco, Repubblica Araba di Siria, Tunisia.

Animati dalla volontà politica, nell'interesse dei popoli, di migliorare e intensificare le loro relazioni, di contribuire in Europa alla pace, alla sicurezza, alla giustizia e alla cooperazione, nonchè al ravvicinamento fra loro e con gli altri Stati del mondo,

Decisi di conseguenza a dare pieno effetto ai risultati della Conferenza e ad assicurare i vantaggi derivanti da questi risultati fra i loro Stati e in tutta l'Europa e in tal modo ad ampliare, approfondire e rendere continuo e duraturo il corso della distensione,

Gli Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti hanno solennemente adottato quanto segue:

Questioni relative alla sicurezza in Europa

Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Riaffermando che è loro obiettivo di contribuire al miglioramento delle loro relazioni reciproche e di assicurare condizioni nelle quali i loro popoli possano godere di una pace vera e duratura, liberi da ogni minaccia o attentato alla loro sicurezza;

Convinti della necessità di compiere sforzi per fare della distensione un processo al tempo stesso continuo e sempre più effettivo e globale, di portata universale, e convinti che l'applicazione dei risultati della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa costituirà un contributo importante a tale processo;

Considerando che la solidarietà fra i popoli, nonchè la comune finalità che ispira gli Stati partecipanti nel conseguimento degli obiettivi enunciati dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dovrebbero portare allo sviluppo di relazioni migliori e più strette fra loro in tutti i campi, e quindi al superamento della contrapposizione derivante dalla natura delle loro relazioni passate e ad una migliore comprensione reciproca;

Consci della loro storia comune e riconoscendo che l'esistenza di elementi comuni nelle loro tradizioni e nei loro valori può aiutarli a sviluppare le loro relazioni, e desiderosi di ricercare, tenendo pienamente conto dell'individualità e della diversità delle loro posizioni e punti di vista, le possibilità di unire i loro sforzi allo scopo di superare la diffidenza e di sviluppare la fiducia, di risolvere i problemi che li separano e di cooperare nell'interesse dell'umanità;

Riconoscendo l'indivisibilità della sicurezza in Europa nonchè il loro comune interesse allo sviluppo della cooperazione in ogni parte d'Europa e fra loro ed esprimendo la loro intenzione di proseguire i loro sforzi in conformità;

Riconoscendo lo stretto legame esistente fra la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo intero e consapevoli della necessità per ciascuno di essi di dare il proprio contributo al rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo ed alla promozione dei diritti fondamentali, del progresso economico e sociale e del benessere per tutti i popoli;

Hanno adottato quanto segue:

1.

a) Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti

Gli Stati partecipanti,

Riaffermando il loro impegno per la pace, la sicurezza e la giustizia e per il continuo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione;

Riconoscendo che questo impegno, che rispecchia gli interessi e le aspirazioni dei popoli, costituisce per ciascuno Stato partecipante una responsabilità presente e futura, posta in luce dalle esperienze del passato;

Riaffermando in conformità con la loro appartenenza alle Nazioni Unite e in armonia con i fini e i principi delle Nazioni Unite, il loro pieno e attivo appoggio all'Organizzazione delle Nazioni Unite e al rafforzamento del suo ruolo e della sua efficacia nel consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e nel promuovere la soluzione di problemi internazionali, nonchè lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati;

Esprimendo la loro comune adesione ai principi che sono più sotto enunciati e che sono conformi allo Statuto delle Nazioni Unite, nonché la loro comune volontà di agire, nell'applicazione di questi principi, conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite;

Dichiarano la loro determinazione di rispettare e mettere in pratica, ciascuno di loro nelle sue relazioni con tutti gli altri Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonchè dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico, i seguenti principi, tutti di importanza fondamentale, che reggono le loro relazioni reciproche;

I. *Eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità*

Gli Stati partecipanti rispettano reciprocamente la loro eguaglianza sovrana e la loro individualità, nonchè tutti i diritti inerenti alla loro sovranità ed in essa inclusi, ivi compreso in particolare il diritto di ciascuno Stato alla eguaglianza giuridica, alla

integrità territoriale, alla libertà ed indipendenza politica. Essi rispettano inoltre il diritto di ciascuno di loro di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonchè quello di determinare le proprie leggi e regolamenti.

Nell'ambito del diritto internazionale, tutti gli Stati partecipanti hanno eguali diritti e doveri. Essi rispettano il diritto di ciascuno di loro di definire e condurre come desidera le proprie relazioni con gli altri Stati conformemente al diritto internazionale e nello spirito della presente Dichiarazione. Essi considerano che le loro frontiere possono essere mutate, in conformità al diritto internazionale, con mezzi pacifici e mediante accordo. Essi hanno inoltre il diritto di appartenere o non appartenere ad organizzazioni internazionali, di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanze; essi hanno inoltre il diritto alla neutralità.

II. *Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza*

Gli Stati partecipanti si astengono nelle loro relazioni reciproche, nonchè nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la presente Dichiarazione. Nessuna considerazione potrà essere invocata per servire da giustificazione al ricorso alla minaccia o all'uso della forza in violazione di questo principio.

Di conseguenza, gli Stati partecipanti si astengono da qualsiasi atto che costituisca una minaccia di ricorso alla forza o un uso diretto o indiretto della forza contro un altro Stato partecipante. Parimenti essi si astengono da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani. Parimenti essi si astengono nelle loro relazioni reciproche anche da qualsiasi atto di rappresaglia per mezzo della forza.

Nessuna minaccia o uso della forza di tal natura saranno impiegati come mezzo di soluzione delle controversie o delle questioni che potrebbero portare a controversie fra loro.

III. *Inviolabilità delle frontiere*

Gli Stati partecipanti considerano reciprocamente inviolabili tutte le loro frontiere nonchè le frontiere di tutti gli Stati in Europa e pertanto si astengono ora e in futuro dall'attaccare tali frontiere.

Di conseguenza, essi si astengono anche da ogni pretesa o atto per impadronirsi o usurpare parte o tutto il territorio di ogni altro Stato partecipante.

IV. *Integrità territoriale degli Stati*

Gli Stati partecipanti rispettano l'integrità territoriale di ciascuno degli Stati partecipanti.

Di conseguenza, si astengono da qualsiasi azione incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di qualsiasi Stato partecipante, e in particolare da qualsiasi azione del genere che costituisca minaccia o uso della forza.

Gli Stati partecipanti si astengono parimenti dal rendere il territorio di ciascuno di essi oggetto di occupazione militare o di altre misure di forza dirette o indirette in violazione del diritto internazionale, o oggetto di acquisizione mediante tali misure o la minaccia di esse. Nessuna occupazione o acquisizione del genere sarà riconosciuta come legittima.

V. *Composizione pacifica delle controversie*

Gli Stati partecipanti regolano le controversie fra loro con mezzi pacifici in modo da non mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia.

Si sforzano, in buona fede e con spirito di cooperazione, di giungere ad una soluzione rapida ed equa sulla base del diritto internazionale.

A tale scopo, si servono di mezzi quali il negoziato, l'inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, la composizione giudiziale o altri mezzi pacifici di loro scelta, inclusa qualsiasi procedura di regolamento, precedentemente concordata, di controversie di cui siano parti.

In caso di mancato raggiungimento di una soluzione mediante uno qualsiasi dei mezzi pacifici summenzionati, le parti in causa continueranno a cercare un modo reciprocamente concordato per risolvere pacificamente la controversia.

Gli Stati partecipanti, parti di una controversia fra loro, nonchè gli altri Stati partecipanti si astengono da qualsiasi azione che potrebbe aggravare la situazione in modo tale da mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e così rendere più difficile una soluzione pacifica della controversia.

VI. *Non intervento negli Affari Interni*

Gli Stati partecipanti si astengono da ogni intervento, diretto o indiretto, individuale o collettivo, negli affari interni o esterni che rientrino nella competenza interna di un altro Stato partecipante, quali che siano le loro relazioni reciproche.

Essi si astengono di conseguenza da qualsiasi forma di intervento armato o di minaccia di tale intervento contro un altro Stato partecipante.

Essi si astengono parimenti, in ogni circostanza, da qualsiasi altro atto di coercizione militare, politica, economica o di altro genere inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere.

Di conseguenza, si astengono fra l'altro dall'assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o ad attività sovversive o di altro genere volte a rovesciare con la violenza il regime di un altro Stato partecipante.

VII. *Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo*

Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Essi promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.

In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza.

Gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo.

Gli Stati partecipanti riconoscono il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati.

Essi rispettano costantemente tali diritti e libertà nei loro reciproci rapporti e si adoperano congiuntamente e separatamente, nonché in cooperazione con le Nazioni Unite, per promuoverne il rispetto universale ed effettivo.

Essi confermano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza.

Nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati partecipanti agiscono conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Inoltre adempiono i loro obblighi quali sono enunciati nelle dichiarazioni e negli accordi internazionali pertinenti, ivi compresi fra l'altro i Patti internazionali sui Diritti dell'Uomo, da cui siano vincolati.

VIII. *Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli*

Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

IX. *Cooperazione fra gli Stati*

Gli Stati partecipanti svilupperanno la loro cooperazione reciprocamente e con tutti gli Stati in tutti i campi conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Nello sviluppare la loro cooperazione gli Stati partecipanti daranno particolare rilievo ai settori enunciati nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e ciascuno darà il suo contributo in condizioni di piena eguaglianza.

Essi si adopereranno, nello sviluppare la loro cooperazione da eguali, per promuovere reciproca comprensione e fiducia, relazioni amichevoli e di buon vicinato

fra loro, pace e sicurezza internazionali e giustizia. Essi si adopereranno parimenti, nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario. Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo.

Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi della loro cooperazione.

Essi si sforzeranno, nell'incrementare la loro cooperazione come sopra enunciato, di sviluppare relazioni più strette fra loro su una base migliore e più durevole a beneficio dei popoli.

X. *Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale*

Gli Stati partecipanti adempiono in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti.

Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, compreso il diritto di determinare le loro leggi e regolamenti, essi si conformano ai loro obblighi giuridici di diritto internazionale; essi tengono inoltre in debita considerazione e applicano le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Gli Stati partecipanti confermano, che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità all'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Tutti i principi sopra enunciati sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente questi principi, come enunciati nella presente Dichiarazione, in tutti gli aspetti, nelle loro relazioni reciproche e nella loro cooperazione, al fine di assicurare a ciascuno Stato partecipante i vantaggi risultanti dal rispetto e dall'applicazione di questi principi da parte di tutti.

Gli Stati partecipanti, tenendo in debita considerazione i principi sopra enunciati e, in particolare, la prima frase del decimo principio, « Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale », constatano che la presente Dichiarazione non pregiudica i loro diritti ed obblighi, né i trattati ed altri accordi ed intese corrispondenti.

Gli Stati partecipanti esprimono la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di relazioni normali ed amichevoli, nonché il progresso della cooperazione fra loro in tutti i campi. Esprimono anche la convinzione che il rispetto di questi principi incoraggerà lo sviluppo di contatti politici fra loro, il che a sua volta contribuirà ad una migliore comprensione reciproca delle loro posizioni e dei loro punti di vista.

Gli Stati partecipanti dichiarano la loro intenzione di ispirarsi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati ai principi contenuti nella presente Dichiarazione.

b. Questioni relative all'attuazione di taluni dei Principi sopra enunciati

i) **Gli Stati partecipanti,**

Riaffermando che essi rispetteranno e renderanno effettivo l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza e convinti della necessità di farne una regola operante della vita internazionale,

Dichiarano di essere decisi a rispettare e applicare nelle loro relazioni reciproche, fra l'altro, le seguenti disposizioni che sono conformi alla Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti:

— Dare effetto ed espressione, in tutti i modi e in tutte le forme da essi ritenuti opportuni, all'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle relazioni fra loro.

— Astenersi da qualsiasi uso di forze armate incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e con le disposizioni della Dichiarazione sui

Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante, in particolare dall'invaderne o attaccarne il territorio.

— Astenersi da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani.

— Astenersi da ogni atto di coercizione economica inteso a subordinare ai propri interessi l'esercizio da parte di un altro Stato partecipante dei diritti inerenti alla sua sovranità e assicurarsi in tal modo vantaggi di qualsiasi genere.

— Prendere misure efficaci che per la loro portata e natura costituiscano delle tappe verso il supremo obiettivo del disarmo generale e completo sotto controllo internazionale rigido ed efficace.

— Promuovere, con tutti i mezzi che ciascuno di essi considera appropriati, un clima di fiducia e di rispetto fra i popoli consono al loro dovere di astenersi dalla propaganda a favore delle guerre di aggressione o da qualsiasi minaccia o uso della forza incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante.

— Spiegare ogni sforzo per risolvere esclusivamente con mezzi pacifici qualsiasi controversia fra loro la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali in Europa, e per ricercare anzitutto una soluzione tramite i mezzi pacifici enunciati nell'articolo 33 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Non ricorrere ad alcuna azione che possa essere di ostacolo alla soluzione pacifica delle controversie fra gli Stati partecipanti.

ii) **Gli Stati partecipanti,**

Riaffermando la loro determinazione di risolvere le loro controversie come enunciato nel Principio della composizione pacifica delle controversie;

Convinti che la soluzione pacifica delle controversie è un complemento del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, entrambi essendo elementi essenziali benché non esclusivi per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza;

Desiderando rafforzare e migliorare i metodi a loro disposizione per la soluzione pacifica delle controversie;

1. Sono decisi a proseguire l'esame e l'elaborazione di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti, e a continuare a tal fine a lavorare sul « Progetto di Convenzione su un sistema europeo di regolamento pacifico delle controversie » presentato dalla Svizzera durante la seconda fase della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nonché su altre proposte ad esso attinenti e volte all'elaborazione di un tale metodo.

2. Decidono che, su invito della Svizzera, sarà convocata una riunione di esperti di tutti gli Stati partecipanti al fine di adempiere al mandato descritto nel paragrafo 1 di cui sopra, nel quadro e secondo le procedure dei seguiti della Conferenza previsti nel capitolo « Seguiti della Conferenza ».

3. Tale riunione di esperti avrà luogo dopo la riunione dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri degli Stati partecipanti, programmata conformemente al capitolo « Seguiti della Conferenza » per il 1977; i risultati dei lavori di questa riunione di esperti verranno sottoposti ai Governi.

2.

Documento su le misure miranti a rafforzare la fiducia e taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo

Gli Stati partecipanti,

Desiderosi di eliminare le cause di tensione che possano esistere fra loro e di contribuire così al rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo;

Decisi a rafforzare la fiducia fra loro e a contribuire così ad accrescere la stabilità e la sicurezza in Europa;

Decisi inoltre ad astenersi, nelle loro relazioni reciproche, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione sui principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti come adottata nell'Atto finale;

Riconoscendo la necessità di contribuire a ridurre i pericoli di conflitto armato e di malintesi o di errori di valutazione relativi ad attività militari che potrebbero dar luogo a inquietudine, in particolare in una situazione in cui gli Stati partecipanti manchino di notizie chiare e tempestive sulla natura di tali attività;

Tenendo presenti le considerazioni relative agli sforzi volti ad attenuare la tensione e a promuovere il disarmo;

Riconoscendo che lo scambio su invito di osservatori alle manovre militari aiuterà a promuovere i contatti e la comprensione reciproca;

Avendo esaminato la questione della notifica preventiva dei movimenti militari di rilievo nel contesto del rafforzamento della fiducia;

Riconoscendo che vi sono altri mezzi con cui i singoli Stati possono contribuire ulteriormente ai loro obiettivi comuni;

Convinti dell'importanza politica della notifica preventiva delle manovre militari di rilievo per la promozione della reciproca comprensione e del rafforzamento della fiducia, della stabilità e della sicurezza;

Impegnando ciascuno la propria responsabilità per promuovere questi obiettivi e per applicare questa misura secondo i criteri e le modalità concordati, il che è essenziale per il conseguimento di questi obiettivi;

Riconoscendo che questa misura derivante da una decisione politica poggia su una base volontaria;

Hanno adottato quanto segue:

I

Notifica preventiva di manovre militari di rilievo

Essi notificheranno le loro manovre militari di rilievo a tutti gli Stati partecipanti attraverso i consueti canali diplomatici conformemente alle seguenti disposizioni:

Verrà data notifica delle manovre militari di rilievo che superino un totale di 25.000 militari delle forze terrestri, autonomamente oppure in cooperazione con qualsiasi componente aerea o navale (in questo contesto l'espressione « militari delle forze terrestri » comprende anche truppe anfibie e aviotruppe). Nel caso di manovre

indipendenti di truppe anfibie o aviotruppe, oppure di manovre combinate di queste truppe, esse saranno conteggiate in questo totale. Inoltre, può essere data notifica anche nel caso di manovre combinate che non raggiungano il totale di cui sopra, ma che impegnino forze terrestri unitamente ad un numero rilevante sia di truppe anfibie o di aviotruppe, o di entrambe.

Verrà data notifica di manovre militari di rilievo che si svolgano sul territorio, in Europa, di qualsiasi Stato partecipante, nonchè, se del caso, nell'area marittima e nello spazio aereo vicini.

Nel caso di uno Stato partecipante il cui territorio si estenda al di là dell'Europa occorre dare notifica preventiva soltanto delle manovre che si svolgono in un'area entro 250 chilometri dal suo confine che fronteggi o che sia in comune con un qualsiasi altro Stato partecipante europeo, lo Stato partecipante non è tuttavia tenuto a notificare nei casi in cui tale area sia anche contigua al confine dello Stato partecipante che fronteggi o che sia in comune con uno Stato non europeo non partecipante.

La notifica verrà data con 21 o più giorni di preavviso rispetto all'inizio delle manovre o, nel caso di una manovra organizzata in un termine più breve, quanto più presto possibile prima della data dell'inizio della stessa.

La notifica conterrà informazioni sull'eventuale denominazione, sullo scopo generale della manovra e sugli Stati impegnati nella stessa, sul tipo o sui tipi e sulla entità numerica delle forze impegnate, sulla zona e sulla durata prevista della sua esecuzione. Gli Stati partecipanti forniranno inoltre, qualora possibile, altre informazioni pertinenti, in particolare quelle relative alle componenti delle forze impegnate e al periodo di impegno di queste forze.

Notifica preventiva di altre manovre militari

Gli Stati partecipanti riconoscono di poter contribuire ulteriormente al rafforzamento della fiducia e all'accrescimento della sicurezza e della stabilità, e a tal fine possono anche notificare manovre militari su scala minore agli altri Stati partecipanti, con speciale riguardo per quelli prossimi all'area di tali manovre.

Allo stesso scopo, gli Stati partecipanti riconoscono anche di poter notificare altre manovre militari da essi effettuate.

Scambio di osservatori

Gli Stati partecipanti inviteranno altri Stati partecipanti, volontariamente e su base bilaterale, in uno spirito di reciprocità e di buona volontà nei confronti di tutti gli Stati partecipanti, ad inviare osservatori per assistere alle manovre militari.

Lo Stato invitante determinerà in ciascun caso il numero di osservatori, le procedure e le condizioni della loro partecipazione e fornirà altre informazioni che potrebbe considerare utili. Esso fornirà servizi e ospitalità appropriati.

L'invito verrà trasmesso con un anticipo quanto più conveniente possibile attaverso i consueti canali diplomatici.

Notifica preventiva di movimenti militari di rilievo

In conformità con le Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki gli Stati partecipanti hanno studiato la questione della notifica preventiva dei movimenti militari di rilievo quale misura mirante a rafforzare la fiducia.

Di conseguenza, gli Stati partecipanti riconoscono che essi possono notificare, a loro discrezione e al fine di contribuire al rafforzamento della fiducia, i loro movimenti militari di rilievo.

Nello stesso spirito gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa prenderanno ulteriormente in considerazione la questione della notifica preventiva di movimenti militari di rilievo, tenendo presente, in particolare, la esperienza tratta dall'attuazione delle misure che sono enunciate in questo documento.

Altre misure miranti a rafforzare la fiducia

Gli Stati partecipanti riconoscono che esistono altri mezzi con cui è possibile promuovere i loro comuni obiettivi.

In particolare, tenuto debito conto della reciprocità e al fine di migliorare la mutua comprensione, promuoveranno scambi, su invito, fra il loro personale militare, comprese visite da parte di delegazioni militari.

* * *

Al fine di contribuire in modo più completo al loro comune obiettivo del rafforzamento della fiducia, gli Stati partecipanti, nello svolgere le loro attività militari nell'area cui si riferiscono le disposizioni relative alla notifica preventiva di manovre militari di rilievo, terranno in debito conto e rispetteranno tale obiettivo.

Essi riconoscono anche che l'esperienza tratta dall'attuazione delle misure sopra enunciate, insieme ad ulteriori sforzi, potrebbe dar luogo allo sviluppo e all'ampliamento di misure miranti a rafforzare la fiducia.

II

Questioni relative al disarmo

Gli Stati partecipanti riconoscono l'interesse che rivestono, per tutti loro, gli sforzi miranti a ridurre il rischio di un confronto militare e a promuovere il disarmo, sforzi che hanno lo scopo di integrare la distensione politica in Europa e di rafforzare la loro sicurezza. Essi sono convinti della necessità di prendere, in questi campi, misure efficaci che, per la loro portata e la loro natura, costituiscano tappe verso il raggiungimento finale di un disarmo generale e completo sotto stretto e efficace controllo internazionale e che abbiano per risultato il rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo.

III

Considerazioni di carattere generale

Avendo considerato le opinioni espresse sui vari argomenti relativi al rafforzamento della sicurezza in Europa mediante sforzi congiunti miranti a promuovere la distensione e il disarmo, gli Stati partecipanti, allorché impegnati in tali sforzi, si baseranno, in questo contesto, in particolare, sulle considerazioni essenziali seguenti:

— La natura complementare degli aspetti politici e militari della sicurezza;

— La correlazione fra la sicurezza di ciascuno Stato partecipante e la sicurezza in Europa nel suo insieme e la relazione che esiste, nel più ampio contesto della sicurezza mondiale, fra la sicurezza in Europa e la sicurezza nell'area del Mediterraneo;

— Il rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa inerenti alla loro uguaglianza sovrana;

— L'importanza che i partecipanti ai vari negoziati si adoperino a far sì che le informazioni sui relativi sviluppi, progressi e risultati siano fornite, su una base appropriata, agli altri Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e, corrispettivamente, l'interesse giustificato di questi Stati a che i loro pareri siano presi in considerazione.

Cooperazione nei Campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica, e dell'Ambiente

Gli Stati partecipanti,

Convinti che i loro sforzi per sviluppare la cooperazione nei campi del commercio, dell'industria, della scienza e della tecnica, dell'ambiente e in altri settori dell'attività economica contribuiscono al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa e in tutto il mondo,

Riconoscendo che la cooperazione in questi campi promuoverebbe il progresso economico e sociale e il miglioramento delle condizioni della vita,

Consapevoli della diversità dei loro sistemi economici e sociali,

Riaffermando la loro volontà di intensificare una tale cooperazione fra loro, quali che siano i loro sistemi,

Riconoscendo che una tale cooperazione, tenendo conto dei differenti livelli di sviluppo economico, può essere sviluppata, su base di uguaglianza e di reciproca soddisfazione dei « partners », e di reciprocità che permetta, nell'insieme, un'equa ripartizione dei vantaggi e degli obblighi di portata comparabile, nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali,

Tenendo conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo, inclusi quelli fra i paesi partecipanti finché si trovano in via di sviluppo dal punto di vista economico; riaffermando la loro volontà di cooperare per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti dagli organi appropriati delle Nazioni Unite nei documenti pertinenti concernenti lo sviluppo, rimanendo inteso che ciascuno degli Stati partecipanti mantiene le posizioni prese a loro riguardo, prestando particolare attenzione ai paesi meno sviluppati,

Convinti che la crescente interdipendenza economica mondiale richiede accresciuti ed efficaci sforzi comuni per la soluzione dei principali problemi economici mondiali, quali l'alimentazione, l'energia, i prodotti di base, i problemi monetari e

finanziari, e pertanto evidenzia la necessità di promuovere relazioni economiche internazionali stabili ed eque, contribuendo così allo sviluppo economico continuo e diversificato di tutti i paesi,

Avendo tenuto conto del lavoro già intrapreso dalle organizzazioni internazionali competenti e desiderando utilizzare le possibilità offerte da queste organizzazioni, in particolare dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, per attuare le disposizioni dei documenti finali della Conferenza,

Considerando che gli orientamenti generali e le raccomandazioni concrete contenuti nei testi seguenti mirano a promuovere l'ulteriore sviluppo delle loro reciproche relazioni economiche e convinti che la loro cooperazione in questo campo dovrebbe avere luogo nel pieno rispetto dei principi che regolano le relazioni fra gli Stati partecipanti quali enunciati nel documento pertinente,

Hanno adottato quanto segue:

1. Scambi commerciali

Disposizioni generali

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del ruolo crescente del commercio internazionale come uno dei più importanti fattori dello sviluppo economico e del progresso sociale,

Riconoscendo che il commercio rappresenta un settore essenziale della loro cooperazione, e tenendo presente che le disposizioni contenute nel preambolo di cui sopra si applicano particolarmente a questo settore,

Considerando che il volume e la struttura degli scambi commerciali fra gli Stati partecipanti non corrispondono in tutti i casi alle possibilità offerte dall'attuale livello del loro sviluppo economico, scientifico e tecnico,

sono decisi a promuovere, sulla base delle modalità della loro cooperazione economica, l'espansione dei loro scambi reciproci di beni e servizi, e ad assicurare condizioni favorevoli a tale sviluppo;

riconoscono i benefici effetti per lo sviluppo del commercio che possono risultare dall'applicazione del trattamento della nazione più favorita;

incoraggeranno l'espansione degli scambi su una base multilaterale quanto più ampia possibile, sforzandosi in tal modo di utilizzare le diverse possibilità economiche e commerciali;

riconoscono l'importanza degli accordi bilaterali e multilaterali intergovernativi e di altri accordi per lo sviluppo a lungo termine degli scambi commerciali;

notano l'importanza delle questioni monetarie e finanziarie per lo sviluppo del commercio internazionale e avranno cura di trattarle preoccupandosi di contribuire alla continua espansione degli scambi;

si sforzeranno di ridurre o di eliminare progressivamente gli ostacoli di qualsiasi natura allo sviluppo degli scambi commerciali;

favoriranno l'espansione continua del commercio evitando, nella misura del possibile, brusche fluttuazioni nei loro scambi;

considerano che i loro scambi dei diversi prodotti debbano essere effettuati in modo tale da non provocare o da non minacciare di provocare un pregiudizio grave — eventualmente, una disorganizzazione di mercato — nei mercati interni di tali prodotti e in particolare a danno dei produttori di prodotti similari o direttamente concorrenziali del paese importatore; per quanto riguarda la nozione di disorganizzazione del mercato, resta inteso che essa non dovrebbe essere invocata in modo incompatibile con le disposizioni pertinenti dei loro accordi internazionali; se essi faranno ricorso a misure di salvaguardia, lo faranno in conformità con i loro impegni in tale campo, derivanti dagli accordi internazionali di cui sono parte e terranno conto degli interessi delle parti direttamente interessate;

presteranno la dovuta attenzione alle misure intese a contribuire allo sviluppo degli scambi commerciali e alla diversificazione della loro struttura;

notano che lo sviluppo e la diversificazione degli scambi contribuirebbero all'ampliamento delle possibilità di scelta dei prodotti;

ritengono opportuno creare condizioni favorevoli per la partecipazione di ditte, organizzazioni ed imprese allo sviluppo del commercio.

Contatti di affari e agevolazioni

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli dell'importanza del contributo che il miglioramento dei contatti d'affari ed il conseguente incremento della fiducia nei rapporti d'affari potrebbero arrecare allo sviluppo delle relazioni economico-commerciali,

prenderanno misure atte a migliorare ulteriormente le condizioni che consentano lo sviluppo dei contatti fra rappresentanti di organismi ufficiali, delle diverse organizzazioni, imprese, ditte e banche interessate al commercio estero, in particolare, ove utile, fra venditori e consumatori di prodotti e di servizi, allo scopo di esaminare le possibilità commerciali, di concludere contratti, di garantire la loro realizzazione ed attuare l'assistenza post-vendita;

incoraggeranno le organizzazioni, le imprese e le ditte interessate al commercio con l'estero a prendere misure per accelerare lo svolgimento delle trattative d'affari;

prenderanno inoltre misure destinate a migliorare le condizioni di lavoro dei rappresentanti degli organismi, delle imprese, delle ditte e delle banche straniere interessati al commercio estero, in particolare come segue:

— fornendo le informazioni necessarie, comprese le informazioni sulla legislazione e sulle procedure relative allo stabilimento e al funzionamento di rappresentanze permanenti da parte degli organismi sopra menzionati;

— esaminando quanto più favorevolmente possibile le richieste per l'istituzione di rappresentanze permanenti e di uffici a tal fine, compresa, se del caso, l'apertura di uffici comuni da parte di due o più ditte;

— incoraggiando la fornitura, alle condizioni più favorevoli possibili ed uguali per tutti i rappresentanti degli organismi summenzionati, di alloggi presso alberghi, di mezzi di comunicazione e degli altri servizi che sono loro normalmente necessari, nonché di adeguati locali da adibire ad ufficio e abitazione per le rappresentanze permanenti;

riconoscono l'importanza di tali misure per incoraggiare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi commerciali fra gli Stati partecipanti.

Informazioni economiche e commerciali

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del crescente ruolo dell'informazione economica e commerciale nello sviluppo del commercio internazionale,

Considerando che l'informazione economica dovrebbe essere di natura tale da garantire un'adeguata analisi di mercato e da permettere l'elaborazione di previsioni a medio ed a lungo termine, contribuendo così a stabilire correnti continue di scambi e una migliore utilizzazione delle possibilità del commercio,

Dichiarandosi pronti a migliorare la qualità e accrescere la quantità e la diffusione dell'informazione economica e amministrativa pertinente,

Considerando che il valore delle informazioni statistiche a livello internazionale dipende in misura considerevole dalla loro comparabilità,

favoriranno la pubblicazione e la diffusione delle informazioni economiche e commerciali a intervalli regolari e il più rapidamente possibile e in particolare:

— le statistiche riguardanti la produzione, il reddito nazionale, il bilancio, il consumo e la produttività;

— le statistiche del commercio estero elaborate sulla base di classificazioni raffrontabili, comprendenti la suddivisione per prodotti con l'indicazione dei volumi e dei valori, nonché dei paesi d'origine o di destinazione;

— leggi e regolamenti riguardanti il commercio estero;

— informazioni che consentano previsioni sullo sviluppo dell'economia quale ausilio alla promozione del commercio, per esempio informazioni sugli orientamenti generali dei piani e dei programmi economici nazionali;

— altre informazioni che agevolino gli operatori economici nei loro contatti commerciali, per esempio, albi periodici, elenchi e, ove possibile, organigrammi di ditte ed organizzazioni interessate al commercio estero;

incoraggeranno, oltre a quanto sopra, lo sviluppo dello scambio di informazioni economiche e commerciali mediante, ove opportuno, commissioni miste per la cooperazione economica, scientifica e tecnica, camere di commercio nazionali e miste ed altri organismi appropriati;

favoriranno uno studio, nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, sulle possibilità di creare un sistema multilaterale di notifica di leggi e regolamenti riguardanti il commercio estero e i relativi cambiamenti;

incoraggeranno i lavori di armonizzazione su piano internazionale, delle nomenclature statistiche, in particolare in seno alla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Commercializzazione

Gli Stati partecipanti,

Riconoscendo l'importanza di adattare la produzione alle esigenze dei mercati esteri onde assicurare l'espansione del commercio internazionale,

Consapevoli della necessità per gli esportatori di conoscere il più esattamente possibile e di tenere presenti le esigenze dei potenziali consumatori,

incoraggeranno gli organismi, le imprese e le ditte interessati al commercio estero a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le tecniche necessarie per una efficace commercializzazione;

incoraggeranno il miglioramento delle condizioni per l'attuazione delle misure volte a promuovere gli scambi commerciali e a soddisfare i bisogni dei consumatori per quanto riguarda i prodotti d'importazione, in particolare mediante ricerche di mercato e misure pubblicitarie, nonché, laddove si riveli utile, la creazione di servizi di approvvigionamento, la fornitura di pezzi di ricambio, il funzionamento dei servizi post-vendita e la formazione del personale tecnico locale necessario;

incorraggeranno la cooperazione internazionale nel campo della promozione degli scambi commerciali, ivi compresi la commercializzazione e i lavori su questi argomenti intrapresi nell'ambito di organismi internazionali, e in particolare della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

2. Cooperazione industriale e progetti di interesse comune

Cooperazione industriale

Gli Stati partecipanti,

Considerando che la cooperazione industriale, essendo motivata da considerazioni economiche, può

— creare legami durevoli rafforzando in tal modo la cooperazione economica globale a lungo termine,

— contribuire allo sviluppo economico, così come all'espansione ed alla diversificazione del commercio internazionale e a una più ampia utilizzazione della tecnologia moderna,

— condurre alla utilizzazione reciprocamente vantaggiosa delle complementarità economiche tramite un migliore uso di tutti i fattori di produzione, e

— accelerare lo sviluppo industriale di tutti quelli che prendono parte a tale cooperazione,

propongono d'incoraggiare lo sviluppo della cooperazione industriale fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti dei loro paesi;

considerano che la cooperazione industriale può essere facilitata da accordi intergovernativi e altri accordi bilaterali e multilaterali fra le parti interessate;

notano che nel promuovere la cooperazione industriale essi dovrebbero tener conto delle strutture economiche e dei livelli di sviluppo dei loro paesi;

notano che la cooperazione industriale si attua mediante contratti conclusi fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti sulla base di considerazioni economiche;

esprimono la loro volontà di promuovere misure dirette a creare condizioni favorevoli per la cooperazione industriale;

riconoscono che la cooperazione industriale comprende una serie di forme di relazioni economiche che oltrepassano il quadro degli scambi commerciali convenzionali e che, durante le trattative per un contratto di cooperazione industriale, i partners

stabiliscono insieme le forme e le condizioni appropriate di cooperazione, tenendo conto dei loro reciproci interessi e delle loro capacità;

riconoscono inoltre che, se ciò è nel loro reciproco interesse, possono essere utili per lo sviluppo della cooperazione industriale forme concrete come le seguenti: produzione e vendita in comune, specializzazione nella produzione e nella vendita, costruzione, adattamento ed ammodernamento di impianti industriali, cooperazione per la realizzazione di installazioni industriali complete allo scopo di ottenere in tal modo una parte dei prodotti risultanti, società miste, scambi di «know-how», di informazioni tecniche, di brevetti e di licenze e ricerca industriale in comune nell'ambito di progetti concreti di cooperazione;

riconoscono che nuove forme di cooperazione industriale potranno essere utilizzate per far fronte ad esigenze specifiche;

notano l'importanza di una informazione economica, commerciale, tecnica ed amministrativa atta a garantire lo sviluppo della cooperazione industriale;

considerano auspicabile

— migliorare la qualità ed il volume delle informazioni pertinenti alla cooperazione industriale, in particolare le leggi ed i regolamenti, inclusi quelli relativi ai cambi con l'estero, l'orientamento generale dei piani e dei programmi economici nazionali, nonché le priorità dei programmi e le condizioni economiche del mercato; e

— divulgare il più rapidamente possibile la documentazione pubblicata in proposito;

incoraggeranno tutte le forme di scambio d'informazioni e di comunicazioni di esperienze pertinenti alla cooperazione industriale, compreso il ricorso a contatti fra partners potenziali e, all'occorrenza, il ricorso alle commissioni miste per la cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica, alle camere di commercio nazionali e miste, e ad altri idonei organismi;

considerano auspicabile, allo scopo di estendere la cooperazione industriale, incoraggiare la ricerca di possibilità di cooperazione e la realizzazione di progetti di cooperazione e prenderanno misure a tal fine, fra l'altro, agevolando ed incrementando tutte le forme di contatti d'affari fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti e fra il rispettivo personale qualificato;

notano che le disposizioni adottate dalla Conferenza, relative ai contatti d'affari nei settori economico e commerciale, sono ugualmente applicabili alle organizzazioni, imprese e ditte estere impegnate nella cooperazione industriale, tenendo conto delle condizioni specifiche di questa cooperazione, e si adopereranno per assicurare,

in particolare, l'esistenza di condizioni appropriate di lavoro per il personale impegnato nella realizzazione dei progetti di cooperazione;

considerano auspicabile che le proposte di progetti di cooperazione industriale siano sufficientemente specifiche e contengano i necessari dati economici e tecnici, in particolare le valutazioni preliminari del costo del progetto, le informazioni sulla forma di cooperazione prevista e le possibilità di mercato, per consentire agli eventuali partners di procedere agli studi iniziali e di arrivare a delle decisioni nel più breve tempo possibile;

incoraggeranno le parti interessate alla cooperazione industriale a prendere misure per accelerare lo svolgimento delle trattative per la stipulazione dei contratti di cooperazione;

raccomandano inoltre di proseguire nell'esame — per esempio nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite — dei mezzi atti a migliorare la diffusione agli interessati delle informazioni sulle condizioni generali della cooperazione industriale e delle direttive per la preparazione di contratti in questo campo;

considerano auspicabile migliorare ulteriormente le condizioni per l'attuazione di progetti di cooperazione industriale, con particolare riguardo per:

— la tutela degli interessi dei partners in progetti di cooperazione industriale, ivi compresa la tutela giuridica dei vari tipi di proprietà attinenti;

— la presa in considerazione, nei modi compatibili con i loro sistemi economici, delle esigenze e delle possibilità di cooperazione industriale nell'ambito della politica economica e in particolare nei piani e nei programmi economici nazionali;

considerano auspicabile che i partners, nel concludere i contratti di cooperazione industriale, dedichino la dovuta attenzione alle disposizioni destinate a fornire la necessaria assistenza reciproca e a diffondere le informazioni necessarie durante la esecuzione di questi contratti, in particolare per conseguire il livello tecnico e la qualità richiesti per i prodotti ottenuti da tale cooperazione;

riconoscono l'utilità di una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese ai progetti di cooperazione industriale.

Progetti di interesse comune

Gli Stati partecipanti,

Considerando che il loro potenziale economico e le loro risorse naturali permettono, attraverso sforzi comuni, una cooperazione a lungo termine per l'attuazione, anche sul piano regionale o sub-regionale, di progetti di interesse comune di grande portata e che questi possono contribuire ad accelerare lo sviluppo economico dei paesi che vi partecipano,

Considerando desiderabile che le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti di tutti i paesi abbiano la possibilità di manifestare il proprio interesse di partecipare a progetti del genere e, in caso di accordo, di prendere parte alla loro attuazione,

Notando che le disposizioni adottate dalla Conferenza relative alla cooperazione industriale sono del pari applicabili ai progetti di interesse comune,

ritengono necessario incoraggiare, nei casi appropriati, la ricerca da parte delle organizzazioni, imprese e ditte competenti e interessate alle possibilità di attuare progetti d'interesse comune, nei settori delle risorse energetiche e dello sfruttamento delle materie prime, nonché in quelli dei trasporti e delle comunicazioni;

ritengono auspicabile che le organizzazioni, le imprese e le ditte che ricercano le possibilità di partecipare a dei progetti d'interesse comune, scambino con i loro potenziali partners, tramite i canali appropriati, le necessarie informazioni economiche, giuridiche, finanziarie e tecniche relative a questi progetti;

considerano che i settori delle risorse energetiche, in particolare petrolio, gas naturale e carbone, nonché l'estrazione ed il trattamento delle materie prime minerali, in particolare del minerale di ferro e della bauxite, si prestano al rafforzamento della cooperazione economica a lungo termine e allo sviluppo del commercio che ne potrebbe risultare;

considerano che esistono delle possibilità per progetti d'interesse comune, in vista di una cooperazione economica a lungo termine, anche nei seguenti settori:

— scambi di energia elettrica all'interno dell'Europa al fine di utilizzare il più razionalmente possibile la capacità delle centrali elettriche;

— cooperazione nella ricerca di nuove fonti di energia e, in particolare, nel settore dell'energia nucleare;

— sviluppo di reti stradali e cooperazione mirante ad attuare una rete razionale di navigazione in Europa;

— cooperazione nella ricerca e nel perfezionamento di attrezzature per le operazioni relative ai trasporti multimodali e ai contenitori;

raccomandano che gli Stati interessati a progetti d'interesse comune valutino a quali condizioni sia possibile elaborarli, e qualora lo desiderino, creino le condizioni necessarie per la loro effettiva attuazione.

3. Disposizioni relative al commercio e alla cooperazione industriale

Armonizzazione delle norme

Gli Stati partecipanti,

Riconoscendo che lo sviluppo dell'armonizzazione internazionale delle norme e dei regolamenti tecnici, nonché della cooperazione internazionale nel settore della certificazione è un mezzo importante per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio internazionale ed alla cooperazione industriale, facilitando così il loro sviluppo e incrementando la produttività,

riaffermano il loro interesse al raggiungimento di una armonizzazione internazionale più ampia possibile delle norme e dei regolamenti tecnici;

esprimono la loro disponibilità a promuovere accordi internazionali ed altre convenzioni appropriate relativi all'accettazione di certificati di conformità con norme e regolamenti tecnici;

considerano desiderabile incrementare la cooperazione internazionale nel settore della normazione, in particolare appoggiando le attività delle organizzazioni intergovernative e delle altre organizzazioni competenti in questo settore.

Arbitrato

Gli Stati partecipanti,

Considerando che la pronta ed equa composizione delle controversie che possono derivare dalle transazioni commerciali relative ai beni ed ai servizi e dai contratti per la cooperazione industriale contribuirebbe ad ampliare ed agevolare il commercio e la cooperazione,

Considerando che l'arbitrato è un mezzo appropriato per la composizione di tali controversie,

raccomandano, ove necessario, alle organizzazioni, alle imprese ed alle ditte dei loro paesi di includere clausole di arbitrato nei contratti commerciali e di cooperazione industriale o nelle convenzioni speciali;

raccomandano che le disposizioni sull'arbitrato prevedano un arbitrato basato su un insieme di regole arbitrali reciprocamente accettabili e consentano l'arbitrato in un paese terzo, tenendo conto degli accordi intergovernativi ed altri esistenti in questo settore.

Intese bilaterali specifiche

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli della necessità di facilitare gli scambi commerciali e di incoraggiare l'attuazione di nuove forme di cooperazione industriale;

considereranno favorevolmente la conclusione, nei casi appropriati, di accordi bilaterali specifici concernenti i diversi problemi che presentano un interesse reciproco nei settori degli scambi commerciali e della cooperazione industriale, in particolare allo scopo di evitare la doppia imposizione e di facilitare il trasferimento dei profitti e il rientro dell'ammontare degli apporti investiti.

4. Scienza e Tecnica

Gli Stati partecipanti,

Convinti che la cooperazione scientifica e tecnica costituisce un importante contributo al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione fra loro, in quanto concorre alla soluzione efficace dei problemi di interesse comune e al miglioramento della condizione della vita umana,

Considerando che nello sviluppare tale cooperazione è importante promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze facilitando lo studio e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnici, nonché l'accesso a tali risultati su una base reciprocamente vantaggiosa e nei campi della cooperazione concordati tra le parti interessate,

Considerando che spetta ai partners potenziali, cioè alle competenti organizzazioni, istituzioni, imprese, ai competenti scienziati e tecnici degli Stati partecipanti di definire le possibilità di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e di precisarne i particolari,

Affermando che tale cooperazione può essere elaborata e attuata su una base bilaterale e multilaterale a livelli governativi e non governativi, per esempio tramite accordi intergovernativi e altri accordi, programmi internazionali, progetti in comune e canali e accordi commerciali, utilizzando anche varie forme di contatti, inclusi i contatti diretti e individuali,

Consapevoli della necessità di adottare misure per migliorare ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnica fra loro,

Possibilità di migliorare la cooperazione

Riconoscono che esistono possibilità per migliorare ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnica e, a tal fine, esprimono la loro intenzione di eliminare gli ostacoli a tale cooperazione, in particolare, mediante:

— il miglioramento delle possibilità per lo scambio e la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche fra le parti interessate alla ricerca e alla cooperazione scientifica e tecnica, ivi comprese le informazioni relative all'organizzazione e all'attuazione di tale cooperazione;

— la rapida attuazione ed il miglioramento dell'organizzazione, ivi compresi i programmi, delle visite internazionali di scienziati e di esperti in relazione agli scambi, alle conferenze e alla cooperazione;

— l'uso più ampio dei canali e delle attività commerciali per la ricerca scientifica e tecnica applicata e per il trasferimento dei risultati ottenuti in questo campo, fornendo, nel contempo, le informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e industriale e assicurandone la tutela;

Campi di cooperazione

Considerano che, nell'ambito dei settori sottoindicati a titolo di esempio, esistono possibilità di estendere la cooperazione, rilevando che spetta ai « partners » potenziali dei paesi partecipanti individuare e sviluppare progetti e accordi di interesse e vantaggio reciproci:

Agricoltura

Ricerca sui nuovi metodi e tecniche per incrementare la produttività delle colture e dell'allevamento; l'applicazione della chimica all'agricoltura; la progettazione, la costruzione e l'utilizzazione di macchinari agricoli; tecniche di irrigazione ed altre opere per il miglioramento dei terreni agricoli;

Energia

Nuove tecniche di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, dirette a migliorare l'utilizzazione dei combustibili e delle fonti idroenergetiche esistenti, nonché ricerche nel campo di nuove fonti di energia, inclusa l'energia nucleare, solare e geotermica;

Nuove tecniche, utilizzazione razionale delle risorse

Ricerca su nuove tecniche e attrezzature destinate in particolare a ridurre il consumo energetico e a diminuire o eliminare gli sprechi;

Tecnica dei trasporti

Ricerca sui mezzi di trasporto e sulla tecnica applicata alla creazione e alla utilizzazione delle reti di trasporto internazionali, nazionali e urbane, compreso il trasporto con containers nonché la sicurezza dei trasporti;

Fisica

Studio dei problemi di fisica delle alte energie e di fisica del plasma; ricerca nel campo della fisica nucleare teorica e sperimentale;

Chimica

Ricerca sui problemi di elettrochimica e di chimica dei polimeri, dei prodotti naturali, dei metalli e delle leghe, come pure sul perfezionamento di tecnologie chimiche avanzate, in particolare il trattamento dei materiali; applicazione pratica all'industria, alle costruzioni e ad altri settori dell'economia delle più recenti conquiste della chimica;

Meteorologia e idrologia

Ricerca meteorologica e idrologica, ivi inclusi metodi di raccolta, valutazione e trasmissione di dati e loro utilizzazione per le previsioni meteorologiche e idrologiche;

Oceanografia

Ricerca oceanografica, ivi incluso lo studio delle interazioni aria/mare;

Ricerca sismologica

Studio e previsione dei terremoti e dei mutamenti geologici connessi; messa a punto e ricerca sulle tecniche delle costruzioni antisismiche;

Ricerca sulla glaciologia, il permafrost e i problemi della vita nei climi freddi

Ricerca sulla glaciologia e il permafrost; tecniche relative al trasporto e alla costruzione; adattamento dell'uomo a condizioni climatiche estreme e mutamenti delle condizioni di vita delle popolazioni indigene;

Tecnologie degli elaboratori elettronici, della comunicazione e dell'informazione

Realizzazione di elaboratori elettronici, sviluppo delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione; tecnologia collegata con gli elaboratori elettronici e con le

telecomunicazioni, compreso il loro impiego per i sistemi di gestione, per i processi di produzione, per l'automazione, per lo studio dei problemi economici, nella ricerca scientifica e per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dell'informazione;

Ricerca spaziale

Esplorazione spaziale e studio delle risorse naturali della terra e della sua biosfera mediante osservazioni a distanza, in particolare con l'aiuto di satelliti e razzi sonda;

Medicina e salute pubblica.

Ricerca su malattie cardiovascolari, tumorali, virali, biologia molecolare, neurofisiologia; preparazione e sperimentazione di nuovi farmaci, esame di problemi attuali di pediatria, gerontologia, organizzazione e tecniche dei servizi medici;

Ricerca sull'ambiente

Ricerca su problemi scientifici e tecnici specifici relativi all'ambiente umano;

Forme e metodi di cooperazione

Esprimono l'opinione che la cooperazione scientifica e tecnica dovrebbe impiegare, in particolare, le forme e i metodi seguenti:

— scambio e circolazione di libri, periodici e altre pubblicazioni e studi scientifici e tecnici fra organizzazioni interessate, istituti scientifici e tecnici, imprese, scienziati e tecnici, nonché partecipazione a programmi internazionali per la compilazione di sintesi e indici di pubblicazioni;

— scambi e visite, nonché altri contatti e comunicazioni diretti fra scienziati e tecnici, sulla base di accordi reciproci e altre intese, per scopi quali l'organizzazione di consultazioni, conferenze e ricerche, compreso, a tale riguardo, l'uso di laboratori, di biblioteche scientifiche e di altri centri di documentazione;

— organizzazione di conferenze, simposi, seminari, corsi e altri incontri internazionali e nazionali di carattere scientifico e tecnico, con la partecipazione di studiosi e tecnici stranieri;

— preparazione e attuazione in comune di programmi e progetti di interesse reciproco sulla base di consultazioni e accordi fra tutte le parti interessate, compresi, ove possibile e appropriato, scambi di esperienze e risultati di ricerche, e correlazione di programmi di ricerca fra istituzioni e organizzazioni di ricerca scientifica e tecnica;

— uso di canali e metodi commerciali per identificare e trasferire gli sviluppi tecnici e scientifici, compresa la stipulazione di accordi di cooperazione reciprocamente vantaggiosi fra società e imprese, nei campi concordati fra loro nonché per attuare, se del caso, programmi e progetti comuni di ricerca e sviluppo;

considerano auspicabile che abbiano luogo scambi periodici di opinioni e informazioni sulla politica scientifica, in particolare sui problemi generali di orientamento e gestione della ricerca e sul problema di una migliore utilizzazione, su una base di cooperazione, di attrezzature scientifiche e sperimentali di rilievo;

raccomandano che, nello sviluppare la cooperazione nel campo della scienza e della tecnica, si utilizzino pienamente le esistenti forme di cooperazione bilaterale e multilaterale, compresa quella di tipo regionale e subregionale, unitamente alle forme ed ai metodi di cooperazione descritti nel presente documento;

raccomandano inoltre che si utilizzino più efficacemente le possibilità ed i mezzi delle organizzazioni internazionali esistenti, intergovernative e non governative, che si occupano di scienza e tecnica, per migliorare gli scambi di informazioni e di esperienze nonché per sviluppare altre forme di cooperazione nei settori di interesse comune, per esempio:

— in seno alla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, studio delle possibilità di estendere la cooperazione multilaterale, prendendo in considerazione modelli di progetti e ricerca utilizzati nelle varie organizzazioni internazionali; e di organizzare conferenze, simposi e gruppi di studio e di lavoro, quali quelli che potrebbero far incontrare giovani scienziati e tecnici con eminenti specialisti del loro campo;

— mediante la loro partecipazione a specifici programmi internazionali di cooperazione scientifica e tecnica, compresi quelli dell'UNESCO e di altre organizzazioni internazionali, il perseguimento di un progresso continuo verso gli obiettivi di tali programmi, specialmente quelli dell'UNISIST con particolare riguardo all'orientamento della politica dell'informazione, alla consulenza tecnica, ai contributi all'informazione e all'elaborazione dei dati.

5. Ambiente

Gli Stati partecipanti,

Affermando che la protezione ed il miglioramento dello ambiente, nonché la protezione della natura e l'utilizzazione razionale delle sue risorse nell'interesse delle generazioni presenti e future sono fra i compiti di maggiore importanza per il benessere dei popoli e lo sviluppo economico di tutti i paesi e che molti problemi riguardanti l'ambiente, particolarmente in Europa, possono essere risolti efficacemente soltanto attraverso una stretta cooperazione internazionale,

Riconoscendo che ciascuno degli Stati partecipanti, conformemente ai principi del diritto internazionale, deve assicurarsi, in uno spirito di cooperazione, che le attività svolte sul proprio territorio non causino il deterioramento dell'ambiente in un altro Stato o in aree situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale,

Considerando che il successo di una politica dell'ambiente presuppone che tutte le categorie della popolazione e tutte le forze sociali, consapevoli della loro responsabilità, contribuiscano a proteggere e a migliorare l'ambiente, ciò che comporta un'azione educativa continua ed approfondita, in particolare per quanto riguarda la gioventù,

Affermando che l'esperienza ha dimostrato che lo sviluppo economico ed il progresso tecnologico debbono essere compatibili con la tutela dell'ambiente e con la conservazione dei valori storici e culturali; che le misure preventive rappresentano il modo migliore per evitare danni all'ambiente; e che nello sfruttamento e nella gestione delle risorse naturali è necessario preservare l'equilibrio ecologico,

Obiettivi di cooperazione

Concordano, in particolare, di perseguire i seguenti obiettivi di cooperazione:

— studiare, con l'intento di risolverli, quei problemi dell'ambiente che, per loro natura, hanno una dimensione multilaterale, bilaterale, regionale o subregionale; nonché incoraggiare lo sviluppo di una impostazione interdisciplinare dei problemi dell'ambiente;

— incrementare l'efficacia delle misure nazionali ed internazionali per la protezione dell'ambiente mediante il confronto e, nei casi appropriati, l'armonizzazione dei metodi di raccolta e di analisi dei fatti; mediante il miglioramento della conoscenza dei fenomeni di inquinamento e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali;

mediante lo scambio di informazioni, l'armonizzione delle definizioni e l'adozione, nei limiti del possibile, di una terminologia comune nel settore dell'ambiente;

— prendere le misure necessarie per ravvicinare le politiche relative all'ambiente e, nei casi appropriati e se possibile, per armonizzarle;

— incoraggiare, ove possibile ed opportuno, gli sforzi sul piano nazionale ed internazionale delle loro organizzazioni, imprese e ditte interessate allo sviluppo, alla produzione ed al perfezionamento dell'attrezzatura destinata alla sorveglianza, alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente.

Campi di cooperazione

Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati partecipanti sfrutteranno ogni occasione per cooperare in materia di ambiente e, in particolare, nei settori descritti qui di seguito a titolo di esempio:

Lotta contro l'inquinamento atmosferico

Desolforazione dei combustibili fossili e dei gas di scarico; lotta contro l'inquinamento da metalli pesanti, particelle, aerosoli, ossidi di azoto, in particolare quelli emessi da mezzi di trasporto, da centrali elettriche e da altri impianti industriali; sistemi e metodi di osservazione e di lotta contro l'inquinamento atmosferico e suoi effetti, compreso il trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici;

Lotta contro l'inquinamento dell'acqua e utilizzazione delle risorse di acqua dolce.

Prevenzione e lotta contro l'inquinamento dell'acqua ed in particolare dei fiumi che attraversano frontiere e dei laghi internazionali; tecniche per il miglioramento della qualità dell'acqua e perfezionamento dei metodi e dei mezzi per la depurazione delle acque di scarico industriali e urbane; metodi di valutazione delle risorse di acqua dolce e una loro migliore utilizzazione, in particolare sviluppando metodi di produzione meno inquinanti e che comportino un minore consumo di acqua dolce;

Protezione dell'ambiente marino.

Protezione dell'ambiente marino degli Stati partecipanti, specialmente del Mediterraneo, da inquinamenti di origine tellurica e da navi ed altri natanti, in parti-

colare dalle sostanze nocive elencate negli Annessi I e II della Convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato da scarico di rifiuti ed altre sostanze; problemi relativi al mantenimento degli equilibri ecologici marini e delle catene alimentari, in particolare quelli che possono derivare dalla ricerca e dallo sfruttamento delle risorse biologiche e minerali dei mari e del fondo marino;

Utilizzazione della terra e dei suoli.

Problemi collegati con un'utilizzazione più efficace delle terre, compresi il miglioramento, la bonifica e la ricoltivazione della terra; lotta contro l'inquinamento del suolo, l'erosione provocata dall'acqua e dall'aria, nonchè ogni altra forma di degradazione del suolo, mantenimento ed incremento della produttività dei suoli, tenendo debitamente conto degli eventuali effetti dannosi derivanti dall'impiego di fertilizzanti chimici e di pesticidi;

Conservazione della natura e delle riserve naturali

Protezione della natura e delle riserve naturali; conservazione e mantenimento delle risorse genetiche esistenti, in particolare delle specie animali e vegetali rare; conservazione dei sistemi ecologici naturali; creazione di riserve naturali e di altri paesaggi e zone protetti, compresa la loro utilizzazione per la ricerca, il turismo, lo svago e altri fini;

Miglioramento delle condizioni ambientali nelle zone abitate dall'uomo.

Condizioni ambientali connesse con i trasporti, gli alloggi, le zone di lavoro, lo sviluppo e la pianificazione urbanistici, i sistemi di rifornimento idrico e di smaltimento delle acque di scarico; valutazione degli effetti nocivi del rumore e dei metodi di lotta contro il rumore; raccolta, trattamento ed utilizzazione dei rifiuti, compresi il recupero ed il riciclaggio dei materiali; ricerca sui prodotti sostitutivi delle sostanze non biodegradabili;

Ricerca fondamentale, sorveglianza, previsione e valutazione dei mutamenti ambientali.

Studio dei mutamenti del clima, dei paesaggi e degli equilibri ecologici per effetto dei fattori naturali e delle attività dell'uomo; previsione delle modificazioni genetiche della flora e della fauna che possano derivare dall'inquinamento ambientale; armonizzazione dei dati statistici, elaborazione di concetti scientifici e di sistemi di reti di sorveglianza, di metodi normalizzati di osservazione, di misurazione e di

valutazione dei mutamenti della biosfera; valutazione degli effetti dei livelli di inquinamento ambientale e della degradazione dell'ambiente sulla salute dell'uomo; studio e sviluppo di criteri e norme applicabili ai vari inquinanti ambientali e regolamenti riguardanti la produzione e l'uso di vari prodotti;

Misure legislative ed amministrative.

Misure legislative ed amministrative per la protezione dell'ambiente, comprese le procedure per stabilire metodi di valutazione degli effetti sull'ambiente.

Forme e metodi di cooperazione

Gli Stati partecipanti dichiarano che i problemi relativi alla protezione e al miglioramento dell'ambiente saranno risolti sia su base bilaterale multilaterale, sia regionale e subregionale, mediante la piena utilizzazione delle strutture e forme di cooperazione esistenti. Essi svilupperanno la cooperazione nel settore dell'ambiente, tenendo particolarmente in considerazione la Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano, le risoluzioni pertinenti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Simposio della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sui problemi dell'ambiente tenutosi a Praga.

Gli Stati partecipanti sono risoluti ad attuare la cooperazione nel settore dell'ambiente in particolare mediante:

— lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, di documentazione e di risultati di ricerche, comprese le informazioni sui metodi di determinazione di eventuali effetti di attività tecniche ed economiche sull'ambiente;

— l'organizzazione di conferenze, simposi e incontri di esperti;

— lo scambio di scienziati, specialisti e tirocinanti;

— la preparazione ed attuazione in comune di programmi e di progetti per lo studio e la soluzione dei vari problemi relativi alla protezione dell'ambiente;

— l'armonizzazione, ove opportuno e necessario, di criteri e di norme per la protezione dell'ambiente, particolarmente al fine di evitare eventuali difficoltà nel commercio che potrebbero derivare dagli sforzi intrapresi per risolvere i problemi ecologici dei processi di produzione e che sono collegati al conseguimento di determinate caratteristiche ecologiche nei prodotti fabbricati;

— le consultazioni sui vari aspetti della protezione dell' ambiente, come concordato tra paesi interessati, specialmente in relazione ai problemi che potrebbero avere conseguenze internazionali.

Gli Stati partecipanti svilupperanno inoltre tale cooperazione:

— promuovendo lo sviluppo, la codificazione e l'applicazione progressivi del diritto internazionale, quale uno dei mezzi di conservazione e miglioramento dell'ambiente umano, includendo principi e pratiche, da loro accettati, che si riferiscono all'inquinamento e ad altri danni ambientali arrecati da attività nello ambito della giurisdizione o sotto il controllo dei loro Stati e che incidano su altri paesi e regioni;

— appoggiando e promuovendo l'applicazione delle convenzioni internazionali pertinenti cui essi aderiscono, in particolare quelle intese a prevenire ed a combattere l'inquinamento marino e delle acque dolci, raccomandando agli Stati di ratificare le convenzioni giá firmate nonché esaminando la possibilitá di aderire ad altre convenzioni appropriate delle quali essi attualmente non fanno parte;

— adoperandosi, nei casi appropriati ese possibile, per la inclusione dei vari settori di cooperazione nei programmi di lavoro della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, appoggiando tale cooperazione nel quadro di questa Commissione e del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e tenendo conto dei lavori di altre organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri;

— facendo più ampio uso, in ogni tipo di cooperazione, delle informazioni già disponibili provenienti da fonti nazionali ed internazionali, compresi i criteri concordati internazionalmente ed utilizzando le possibilità ed i mezzi delle varie organizzazioni internazionali competenti.

Gli Stati partecipanti concordano sulle seguenti raccomandazioni relative a misure specifiche:

— sviluppare, tramite la cooperazione internazionale, un vasto programma di sorveglianza e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici, cominciando dall'anidride solforosa e passando poi eventualmente ad altri inquinanti, e a tal fine tenere conto di elementi di base di un programma di cooperazione che sono stati individuati dagli esperti riuniti a Oslo nel dicembre 1974 su invito dell'Istituto Norvegese di Ricerche Atmosferiche;

— adoperarsi affinché nel quadro della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite venga effettuato uno studio delle procedure e delle pertinenti espe-

rienze relative alle attività dei Governi per lo sviluppo nei loro paesi dei mezzi diretti a prevedere adeguatamente le conseguenze sull'ambiente delle attività economiche e dello sviluppo tecnologico.

6. Cooperazione in altri settori

Sviluppo dei trasporti

Gli Stati partecipanti,

Considerando che il miglioramento delle condizioni dei trasporti costituisce uno dei fattori essenziali allo sviluppo della cooperazione fra loro,

Ritenendo che si debbano incoraggiare lo sviluppo dei trasporti e la soluzione dei problemi esistenti, utilizzando i mezzi nazionali ed internazionali appropriati,

Tenendo conto dei lavori svolti su tali questioni dalle organizzazioni internazionali esistenti, particolarmente dal Comitato dei trasporti interni della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite,

constatano che la rapidità del progresso tecnico nei vari campi dei trasporti rende auspicabile uno sviluppo della loro cooperazione e un aumento degli scambi di informazioni fra loro;

si pronunciano in favore di una semplificazione e di una armonizzazione delle formalità amministrative nel campo dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere;

ritengono opportuno favorire, tenendo conto delle particolari condizioni nazionali in tale settore, l'armonizzazione delle disposizioni amministrative e tecniche nel campo della sicurezza dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali, aerei e marittimi;

esprimono la loro volontà di favorire lo sviluppo dei trasporti interni internazionali dei passeggeri e delle merci nonchè delle possibilità di partecipazione appropriata ai detti trasporti sulla base di vantaggi reciproci;

si pronunciano, nel rispetto dei loro diritti e dei loro impegni internazionali, in favore dell'eliminazione delle disparità derivanti dalle disposizioni di legge che regolano la circolazione sulle vie navigabili interne sottoposte a convenzioni internazionali e, in particolare, della disparità nell'applicazione di tali regimi; e, a tal fine, invitano gli Stati membri della Commissione Centrale del Reno, della Commissione del Danubio e di altri organi competenti a sviluppare i lavori e gli studi in corso, in particolare in seno alla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

esprimono la loro volontà, al fine di migliorare il traffico ferroviario internazionale e con il dovuto rispetto dei loro diritti e impegni internazionali, di adoperarsi per eliminare le difficoltà derivanti dalle disparità delle disposizioni internazionali legali vigenti che regolano il traffico ferroviario reciproco delle persone e delle merci fra i loro territori;

formulano il voto per una intensificazione dei lavori delle organizzazioni internazionali esistenti nel campo dei trasporti, in particolare di quelli del Comitato dei Trasporti Interni della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e esprimono la loro intenzione di contribuirvi con i loro sforzi;

considerano che l'esame da parte degli Stati partecipanti della possibilità della loro adesione a diverse convenzioni o ad organizzazioni internazionali specializzate in materia di trasporti, nonchè i loro sforzi tesi all'attuazione delle convenzioni una volta ratificate, potrebbero contribuire al rafforzamento della loro cooperazione in questo campo.

Promozione del turismo

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del contributo che il turismo internazionale apporta allo sviluppo della comprensione reciproca tra i popoli, a una più vasta conoscenza delle realizzazioni di altri paesi in diversi settori, nonché al progresso economico, sociale e culturale,

Riconoscendo l'interdipendenza tra lo sviluppo del turismo e le misure prese in altri settori dell'attività economica,

esprimono la loro intenzione di incoraggiare l'incremento del turismo sia su base individuale che di gruppo, in particolare:

— incoraggiando il miglioramento delle infrastrutture turistiche e la cooperazione in questo campo;

— incoraggiando l'attuazione di piani turistici comuni, ivi inclusa la cooperazione tecnica, in particolare quando lo suggeriscano la vicinanza territoriale e la convergenza degli interessi turistici;

— incoraggiando lo scambio di informazioni, inclusi le pertinenti leggi e disposizioni, gli studi, i dati e la documentazione riguardanti il turismo, e migliorando le statistiche allo scopo di facilitarne la comparabilità;

— trattando con spirito positivo le questioni relative alla concessione di mezzi finanziari per i viaggi turistici all'estero, tenendo conto delle loro possibilità economiche, nonché quelle relative alle formalità necessarie per tali viaggi, tenendo conto di altre disposizioni sul turismo adottate dalla Conferenza;

— facilitando le attività delle agenzie di viaggio estere e delle società estere di trasporto di passeggeri intese a promuovere il turismo internazionale;

— incoraggiando il turismo al di fuori dei periodi di alta stagione;

— esaminando le possibilità di scambio di specialisti e studenti nel campo del turismo, al fine di migliorare le loro qualifiche;

— promuovendo conferenze e simposi sulla pianificazione e sullo sviluppo del turismo;

ritengono desiderabile condurre, nell'appropriato ambito internazionale e con la cooperazione degli organismi nazionali competenti, studi dettagliati sul turismo, in particolare:

— uno studio comparato sullo status e sulle attività delle agenzie di viaggio nonché sui mezzi e modi di una migliore cooperazione fra esse;

— uno studio dei problemi posti dalla concentrazione stagionale delle vacanze, con lo scopo finale di incoraggiare il turismo al di fuori dei periodi di punta;

— studi dei problemi posti nelle zone dove il turismo ha provocato danni all'ambiente;

considerano altresì che le parti interessate potrebbero desiderare di studiare le seguenti questioni:

— l'unificazione in materia di classificazione alberghiera; e

— itinerari turistici che comprendono due o più paesi,

si adopereranno, ove possibile, per assicurare che lo sviluppo del turismo non rechi pregiudizio all'ambiente ed al patrimonio artistico, storico e culturale nei loro rispettivi paesi;

proseguiranno la loro cooperazione in materia di turismo sul piano bilaterale e multilaterale al fine di realizzare gli obiettivi soprammenzionati.

Aspetti economici e sociali del lavoro migrante

Gli Stati partecipanti,

Considerando che i movimenti dei lavoratori migranti in Europa hanno assunto dimensioni notevoli e che costituiscono un importante fattore economico, sociale e umano, sia nei paesi ospiti che nei paesi di origine,

Riconoscendo che le migrazioni di lavoratori hanno anche dato origine a un certo numero di problemi economici, sociali, umani e di altro genere sia nei paesi di immigrazione che nei paesi di origine,

Tenendo debitamente conto delle attività in questo campo delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

sono del parere che i problemi sollevati sul piano bilaterale dalla migrazione dei lavoratori in Europa come pure fra gli Stati partecipanti debbano essere trattati dalle parti direttamente interessate, allo scopo di risolvere tali problemi nel loro reciproco interesse, in considerazione della preoccupazione di ciascuno Stato interessato di tenere debitamente conto delle necessità che derivano dalla sua situazione socio-economica, avuto riguardo all'obbligo di ciascuno Stato di conformarsi agli accordi bilaterali e multilaterali di cui è parte, e avendo presenti gli obiettivi seguenti:

incoraggiare gli sforzi dei paesi d'origine diretti ad aumentare le possibilità di impiego per i loro cittadini nei loro stessi territori, in particolare sviluppando una cooperazione economica adeguata a questo scopo ed adatta ai paesi ospiti e ai paesi interessati;

assicurare, grazie alla cooperazione fra il paese ospite ed il paese d'origine, le condizioni in cui possa avvenire il movimento ordinato dei lavoratori, proteggendo, nel contempo, il loro benessere personale e sociale e organizzare, all'occorrenza, il

reclutamento ed una elementare preparazione linguistica e professionale dei lavoratori migranti;

assicurare la parità di diritto fra i lavoratori migranti e i cittadini del paese ospite per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro nonché di assicurazione sociale, ed adoperarsi per garantire che i lavoratori migranti possano godere di condizioni soddisfacenti di vita e particolarmente di alloggio;

far in modo, per quanto possibile, che i lavoratori migranti fruiscano delle stesse possibilità dei cittadini dei paesi ospiti nel trovare altri impieghi convenienti in caso di disoccupazione;

considerare favorevolmente che ai lavoratori migranti venga concessa una formazione professionale e che, per quanto possibile, la lingua del paese ospite venga loro insegnata gratuitamente, nell'ambito della loro occupazione;

confermare il diritto dei lavoratori migranti di ricevere, per quanto possibile, un'informazione regolare nella loro lingua, riguardante sia il loro paese di origine che il paese ospite;

assicurare che i figli dei lavoratori migranti stabiliti nel paese ospite abbiano accesso all'istruzione ivi normalmente impartita alle stesse condizioni dei bambini di quel paese e, inoltre, permettere loro di ricevere una istruzione supplementare nella loro lingua, cultura nazionale, storia e geografia;

tener presente che i lavoratori migranti, particolarmente quelli che hanno acquisito qualifiche, al rientro nei loro paesi dopo un certo periodo di tempo, possono contribuire a ovviare alla penuria di manodopera qualificata nel loro paese di origine;

facilitare, in tutta la misura del possibile, la riunificazione dei lavoratori migranti con le loro famiglie;

considerare con favore gli sforzi effettuati dai paesi d'origine per attirare il risparmio dei lavoratori migranti allo scopo di accrescere, nel quadro del loro sviluppo economico, le possibilità di impiego appropriate agevolando così il reinserimento di tali lavoratori al loro ritorno.

Formazione dei quadri

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli dell'importanza che rivestono la formazione e il perfezionamento dei quadri e dei tecnici per lo sviluppo economico di ciascun paese,

si dichiarano disposti ad incoraggiare la cooperazione in questo campo, in particolare promuovendo lo scambio di informazioni sulle istituzioni, sui programmi e sui metodi di formazione e perfezionamento per quadri e tecnici nei diversi settori dell'attività economica, specialmente in quelli della gestione, della pianificazione pubblica, dell'agricoltura e delle tecniche bancarie e commerciali;

ritengono auspicabile sviluppare, in condizioni reciprocamente accettabili, scambi di quadri e di tecnici, in particolare mediante attività formative le cui modalità — durata, finanziamento, livelli di formazione e di qualificazione dei potenziali partecipanti — dovrebbero essere discusse dagli organismi competenti ed interessati degli Stati partecipanti;

si dichiarano favorevoli ad esaminare, attraverso canali appropriati, le possibilità di cooperare all'organizzazione e all'attuazione della formazione professionale sul posto di lavoro, più particolarmente nelle professioni che implicano le tecniche moderne.

Questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli degli aspetti geografici, storici, culturali, economici e politici delle loro relazioni con gli Stati mediterranei non partecipanti,

Convinti che la sicurezza in Europa è da considerarsi nel più ampio contesto della sicurezza mondiale e che è strettamente connessa con la sicurezza nell'area del Mediterraneo nel suo insieme e che conseguentemente il processo di miglioramento della sicurezza non dovrebbe essere limitato all'Europa, ma dovrebbe estendersi ad altre parti del mondo, ed in particolare all'area del Mediterraneo,

Ritenendo che il rafforzamento della sicurezza e l'intensificazione della cooperazione in Europa potrebbero stimolare positivi processi nella regione del Mediterraneo, ed esprimendo la loro intenzione di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla giustizia in tale regione, fini per i quali gli Stati partecipanti e gli Stati mediterranei non partecipanti hanno un interesse comune,

Riconoscendo l'importanza delle loro reciproche relazioni economiche con gli Stati mediterranei non partecipanti, e consapevoli del loro comune interesse nell'ulteriore sviluppo della cooperazione,

Notando con compiacimento l'interesse manifestato dagli Stati mediterranei non partecipanti per la Conferenza sin dal suo inizio, ed avendo debitamente preso in considerazione i loro contributi,

Dichiarano la loro intenzione:

— di promuovere lo sviluppo di relazioni di buon vicinato con gli Stati mediterranei non partecipanti conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite, sui quali si basano le loro relazioni, e alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi di diritto internazionale concernente le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati e conseguentemente, in tale contesto, di condurre le loro relazioni con gli Stati mediterranei non partecipanti nello spirito dei principi enunciati nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti;

— di cercare, migliorando ulteriormente le loro relazioni con gli Stati mediterranei non partecipanti, di accrescere la reciproca fiducia in modo da promuovere la sicurezza e la stabilità nell'area del Mediterraneo nel suo insieme;

— di incoraggiare lo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei vari campi dell'attività economica con gli Stati mediterranei non partecipanti, specialmente attraverso l'espansione degli scambi commerciali, sulla base della comune consapevolezza della necessità di assicurare stabilità e progresso nelle relazioni commerciali, dei loro reciproci interessi economici e delle differenze nei livelli di sviluppo economico, promuovendo in tal modo il loro progresso economico e il loro benessere;

— di contribuire a uno sviluppo diversificato delle economie dei paesi mediterranei non partecipanti, tenendo nel dovuto conto i loro obiettivi di sviluppo nazionale, e di cooperare con essi, specialmente nei settori dell'industria, della scienza e della tecnica, nei loro sforzi per ottenere una migliore utilizzazione delle loro risorse, promuovendo in tal modo uno sviluppo più armonico delle relazioni economiche;

— di intensificare gli sforzi e la cooperazione su base bilaterale e multilaterale, con gli Stati mediterranei non partecipanti, diretti a migliorare l'ambiente del Mediterraneo, specialmente a tutelare le risorse biologiche e l'equilibrio ecologico del mare, mediante misure appropriate ivi inclusi la prevenzione e il controllo dell'inquinamento; a tale scopo, e tenuto conto della situazione attuale, di cooperare tramite organizzazioni internazionali competenti e in particolare nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite sull'Ambiente (UNEP);

— di promuovere ulteriori contatti e la cooperazione con gli Stati mediterranei non partecipanti negli altri campi pertinenti.

Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati, gli Stati partecipanti dichiarano anche la loro intenzione di mantenere e ampliare i contatti e il dialogo iniziati dalla CSCE con gli Stati mediterranei non partecipanti così da includere tutti gli Stati del Mediterraneo, al fine di contribuire alla pace, di ridurre le forze armate nella regione, di consolidare la sicurezza, di diminuire le tensioni nella regione e ampliare l'ambito della cooperazione, fini per i quali tutti hanno un interesse comune, nonché allo scopo di definire ulteriori obiettivi comuni.

Gli Stati partecipanti cercheranno, nel quadro dei loro sforzi multilaterali, di incoraggiare il progresso e le iniziative appropriate e di procedere ad uno scambio di vedute sul raggiungimento dei fini suddetti.

Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori

Gli Stati partecipanti,

Desiderosi di contribuire al rafforzamento della pace e della comprensione tra i popoli ed all'arricchimento spirituale della personalità umana senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Coscienti del fatto che maggiori scambi nel campo della cultura e dell'educazione, una più ampia diffusione dell'informazione, l'estensione dei contatti tra le persone e la soluzione di problemi umanitari contribuiranno al conseguimento di tali fini,

Decisi quindi a cooperare tra di loro, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e sociali, al fine di creare migliori condizioni nei campi summenzionati, di sviluppare e consolidare le forme di cooperazione esistenti e di elaborare nuovi modi e mezzi appropriati a tali obiettivi,

Convinti che tale cooperazione dovrebbe avere luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni tra gli Stati partecipanti enunciati nel relativo documento,

Hanno adottato quanto segue:

1. Contatti fra persone

Gli Stati partecipanti,

Considerando lo sviluppo dei contatti come un elemento importante del rafforzamento delle relazioni amichevoli e della fiducia tra i popoli,

Affermando l'importanza che essi attribuiscono, in relazione ai loro attuali sforzi per migliorare le condizioni in tale campo, alle considerazioni umanitarie,

Desiderando in questo spirito di sviluppare, con la prosecuzione della distensione, ulteriori sforzi volti a realizzare un continuo progresso in tale campo

E consapevoli che le questioni in materia debbono essere regolate dagli Stati interessati a condizioni reciprocamente accettabili,

Si prefiggono come obiettivo di facilitare una maggiore libertà di movimento e di contatti, sul piano individuale e collettivo, privato o ufficiale, fra le persone, le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti, e di contribuire alla soluzione dei problemi di interesse umano che sorgono a tale riguardo,

Si dichiarano pronti a adottare a tali fini le misure che essi considerano appropriate, nonchè a concludere, ove necessario, accordi o intese tra loro, e

Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue:

a) Contatti e incontri regolari sulla base dei legami familiari

Allo scopo di promuovere l'ulteriore sviluppo di contatti sulla base dei legami familiari gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente le richieste di spostamento, al fine di permettere alle persone l'entrata o l'uscita dal proprio territorio, a titolo temporaneo e, se si desidera, su una base di regolarità, per visitare membri delle loro famiglie.

Le richieste concernenti spostamenti temporanei allo scopo di visitare membri delle proprie famiglie saranno trattate senza distinzione riguardo al Paese di origine o di destinazione: le formalità richieste per il rilascio di documenti di viaggio e dei visti saranno applicate in tale spirito. La preparazione e il rilascio di tali documenti e visti avranno luogo entro termini ragionevoli; i casi di urgente necessità — quali gravi malattie o decessi — riceveranno trattamento prioritario. Essi prenderanno le misure che possono essere necessarie per far sì che gli oneri imposti per il rilascio di documenti ufficiali di viaggio e dei visti siano di entità accettabile.

Essi riaffermano che la presentazione di una richiesta relativa a contatti motivati da legami familiari non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.

b) Riunificazione delle famiglie

Gli Stati partecipanti esamineranno in uno spirito positivo ed umano le domande presentate da persone che desiderino ricongiungersi ai membri della loro famiglia,

prestando particolare attenzione alle richieste di carattere urgente — come quelle provenienti da persone ammalate o anziane.

Essi tratteranno la domanda in questo campo con tutta la diligenza possibile.

Essi ridurranno ove necessario gli oneri ai quali tali domande sono soggette in modo che siano a un livello ragionevole.

Le domande per motivi di riunificazione familiare che non siano state accolte potranno essere rinnovate al livello appropriato e saranno riesaminate dalle autorità, secondo i casi, dei Paesi di residenza o di destinazione a intervalli ragionevolmente brevi; in tali casi gli oneri saranno percepiti soltanto quando le domande siano state accolte.

Le persone le cui domande di riunificazione alle famiglie siano state accolte potranno portare con sè o spedire le loro masserizie, effetti e oggetti personali; a tale fine gli Stati partecipanti utilizzeranno tutte le possibilità offerte dai regolamenti in vigore.

Nell'attesa di essere definitivamente riuniti, i membri di una stessa famiglia potranno incontrarsi e stabilire contatti fra loro conformemente alle modalità concernenti i contatti sulla base dei legami familiari.

Gli Stati partecipanti appoggeranno le attività svolte dalle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si occupano dei problemi relativi alla riunificazione delle famiglie.

Essi confermano che la presentazione di una domanda relativa alla riunificazione di una famiglia non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.

Lo Stato partecipante di accoglimento prenderà le misure opportune per quanto concerne l'occupazione delle persone provenienti da altri Stati partecipanti le quali assumano residenza permanente in detto Stato allo scopo di ricongiungersi con i membri della loro famiglia che siano cittadini dello Stato medesimo, e farà in modo che vengano loro offerte possibilità di educazione, assistenza sanitaria e previdenza sociale uguali a quelle di cui dispongono i propri cittadini.

c) Matrimoni tra cittadini di Stati diversi

Gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente, ispirandosi a considerazioni umanitarie, le richieste di permessi di uscita o di entrata da parte di persone che abbiano deciso di sposare un cittadino di altro Stato partecipante.

La trattazione delle pratiche e il rilascio dei documenti richiesti per gli scopi summenzionati nonché per la celebrazione del matrimonio saranno conformi alle disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie.

Gli Stati partecipanti applicheranno ugualmente le disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie allorché esamineranno le domande presentate da persone provenienti da Paesi partecipanti diversi allo scopo di trasferire, a matrimonio avvenuto, la residenza permanente loro e dei figli minori nello Stato di normale residenza dell'una o dell'altra.

d) Viaggi per motivi personali o professionali

Gli Stati partecipanti intendono facilitare più largamente gli spostamenti di loro cittadini per motivi personali o professionali, e a tale scopo intendono in particolare:

— semplificare gradualmente e trattare con flessibilità le pratiche per l'uscita e l'entrata;

— alleggerire i regolamenti relativi ai movimenti nel loro territorio di cittadini degli Stati partecipanti, tenendo debitamente conto delle esigenze di sicurezza.

Essi si sforzeranno di ridurre gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti per i visti e i documenti ufficiali di viaggio.

Essi intendono esaminare, se necessario, i mezzi — compresa, nella misura in cui ciò sia appropriato, la conclusione di convenzioni consolari multilaterali o bilaterali o altri accordi o strumenti in materia — in vista di migliorare le intese relative ai servizi consolari, compresa l'assistenza legale e consolare.

* * *

Essi confermano che i culti religiosi e le istituzioni ed organizzazioni religiose, operanti nel quadro costituzionale degli Stati partecipanti, ed i loro rappresentanti possono, nell'ambito della loro attività, avere fra loro contatti e incontri, nonchè scambiare informazioni.

e) Miglioramento delle condizioni per il turismo individuale o collettivo

Gli Stati partecipanti considerano che il turismo contribuisce alla migliore conoscenza della vita, della cultura e della storia degli altri paesi, all'incremento della comprensione fra i popoli, al miglioramento dei contatti e ad un più largo uso del tempo libero. Essi intendono promuovere lo sviluppo del turismo individuale e collettivo, e in particolare intendono:

— promuovere le visite ai loro rispettivi Paesi, incoraggiando la fornitura di servizi appropriati e lo snellimento e l'accelerazione delle formalità necessarie per tali visite;

— incrementare, sulla base, ove necessario, di accordi o intese appropriati, la cooperazione per lo sviluppo del turismo, considerando in particolare in sede bilaterale le possibilità di incrementare le informazioni relative ai viaggi negli altri Paesi, all'accoglimento dei turisti e alla disponibilità dei servizi, nonchè le altre questioni di reciproco interesse concernenti la materia.

f) Incontri fra i giovani

Gli Stati partecipanti intendono promuovere lo sviluppo di contatti e scambi fra i giovani, incoraggiando:

— maggiori scambi e contatti a breve o a lungo termine fra i giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o che attendono agli studi, mediante accordi bilaterali o multilaterali o mediante programmi regolari in tutti i casi ove ciò sia possibile;

— lo studio, da parte delle loro organizzazioni giovanili, delle possibilità di concludere accordi concernenti le modalità della cooperazione multilaterale fra i giovani;

— accordi o programmi regolari relativi all'organizzazione di scambi di studenti, di seminari giovanili internazionali, di corsi di formazione professionale e di studio delle lingue estere;

— l'ulteriore espansione del turismo giovanile e la concessione di mezzi adeguati a tale scopo;

— lo sviluppo, laddove possibile, degli scambi, dei contatti e della cooperazione su base bilaterale o multilaterale fra le organizzazioni che rappresentino larghe categorie di giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o attendono agli studi;

— la consapevolezza fra i giovani dell'importanza di sviluppare la comprensione reciproca e di rafforzare le relazioni amichevoli e la fiducia fra i popoli.

g) Sport

Al fine di intensificare i legami e la cooperazione esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi internazionali in vigore.

h) Sviluppo dei contatti

Nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo dei contatti fra istituzioni governative e organizzazioni ed associazioni non governative, ivi comprese le organizzazioni femminili, gli Stati partecipanti faciliteranno la convocazione di riunioni nonché gli spostamenti di delegazioni, di gruppi e di singole persone.

2. Informazione

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del bisogno di una sempre più larga conoscenza e comprensione dei vari aspetti della vita negli altri Stati partecipanti,

Riconoscendo l'apporto di tale processo all'accrescimento della fiducia tra i popoli,

Desiderando di continuare ad accrescere, con lo sviluppo della reciproca comprensione fra gli Stati partecipanti e con l'ulteriore miglioramento delle loro relazioni, gli sforzi volti a conseguire progressi in questo campo,

Riconoscendo l'importanza della diffusione dell'informazione proveniente dagli altri Stati partecipanti e di una migliore conoscenza di tale informazione,

Sottolineando quindi il ruolo essenziale e l'influenza della stampa, della radio, della televisione, del cinema, delle agenzie di stampa nonché dei giornalisti che operano in questi campi,

Si propongono di facilitare una più libera e ampia diffusione di ogni tipo di informazione, di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e lo scambio di informazioni con altri paesi nonché di migliorare le condizioni in cui i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro attività professionale in un altro Stato partecipante, ed

Esprimono la loro intenzione in particolare:

a) Miglioramento della diffusione, dell'accesso e dello scambio di informazione

i) *Informazione orale*

— Di facilitare la diffusione dell'informazione orale incoraggiando conferenze e cicli di conferenze tenuti da personalità e specialisti degli altri Stati partecipanti, e mediante lo scambio di opinioni in occasione di tavole rotonde, seminari, simposi, corsi estivi, congressi e altri incontri bilaterali o multilaterali.

ii) *Informazione scritta*

— Di facilitare il miglioramento della diffusione, sul loro territorio, dei giornali e delle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, degli altri Stati partecipanti. A tal fine:

essi incoraggeranno le loro imprese e gli organismi competenti a concludere accordi e contratti intesi ad aumentare gradualmente i quantitativi ed il numero di testate di giornali e pubblicazioni importati dagli altri Stati partecipanti. Tali accordi e contratti menzioneranno in particolare le condizioni di consegna più rapide e l'utilizzazione dei canali abituali esistenti in ogni paese per la distribuzione delle proprie pubblicazioni e dei propri giornali, nonché le forme e i mezzi di pagamento, convenuti tra le parti, che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti da detti accordi e contratti;

adotteranno, ove necessario, misure appropriate per realizzare gli obiettivi di cui sopra e per applicare le disposizioni contenute negli accordi e nei contratti.

— Di contribuire e migliorare l'accesso del pubblico alle pubblicazioni stampate, periodiche e non periodiche, importate sulle basi sopra indicate. In particolare:

essi incoraggeranno l'aumento del numero dei punti di vendita di tali pubblicazioni;

agevoleranno l'offerta di tali pubblicazioni periodiche durante i congressi, le conferenze, le visite ufficiali e le altre manifestazioni internazionali nonché ai turisti durante la stagione;

svilupperanno le possibilità di abbonamento secondo le modalità proprie di ciascun paese;

miglioreranno le possibilità di lettura e di prestito di tali pubblicazioni nelle grandi biblioteche pubbliche e nelle loro sale di lettura nonché nelle biblioteche universitarie.

Essi intendono migliorare le possibilità di conoscenza dei bollettini di informazione ufficiali pubblicati dalle rappresentanze diplomatiche e distribuiti da tali rappresentanze conformemente a intese accettabili per le parti interessate.

iii) *Informazione filmata e radioteletrasmessa*

— Di promuovere il miglioramento della diffusione della informazione filmata e radioteletrasmessa. A tal fine:

essi incoraggeranno una più estesa proiezione in sala e diffusione alla radio e alla televisione di una maggiore varietà di informazioni registrate e filmate, provenienti dagli altri Stati partecipanti e che illustrino i vari aspetti della vita di tali paesi, informazioni ricevute sulla base degli accordi o delle intese che fossero necessari fra le organizzazioni e le imprese direttamente interessate;

faciliteranno l'importazione da parte delle organizzazioni e delle imprese competenti di materiale registrato audiovisivo proveniente dagli altri Stati partecipanti.

Gli Stati partecipanti notano l'espansione della diffusione dell'informazione radiotrasmessa ed esprimono la speranza che tale processo continui, in modo da corrispondere all'interesse della comprensione reciproca fra i popoli e agli obiettivi fissati da questa Conferenza.

b) Cooperazione nel campo dell'informazione

— Di incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione sulla base di accordi o intese a breve o a lungo termine. In particolare:

essi favoriranno una maggiore cooperazione fra gli organi di informazione di massa, ivi comprese le agenzie di stampa, nonché fra le organizzazioni e le case editrici;

favoriranno la cooperazione fra gli enti radio-televisivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, in particolare mediante lo scambio di programmi radio-televisivi sia in diretta sia registrati, nonché mediante la coproduzione, la trasmissione e la distribuzione di tali programmi;

incoraggeranno incontri e contatti sia fra le organizzazioni dei giornalisti sia fra i giornalisti degli Stati partecipanti;

considereranno favorevolmente le possibilità di intese fra pubblicazioni periodiche nonché fra i giornali degli Stati partecipanti, in vista dello scambio e della pubblicazione di articoli;

incoraggeranno lo scambio di informazioni tecniche nonché l'organizzazione di ricerche comuni e di incontri dedicati allo scambio di esperienze e di vedute fra esperti nel settore della stampa, della radio e della televisione.

c) Miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti

Gli Stati partecipanti, desiderosi di migliorare le condizioni nelle quali i giornalisti di uno Stato partecipante esercitano la loro professione in un altro Stato partecipante, intendono in particolare:

— esaminare con spirito favorevole ed entro un termine appropriato e ragionevole le domande di visto da parte dei giornalisti;

— accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti accreditati a titolo permanente, sulla base di intese, visti di entrata o di uscita multipli per periodi determinati;

— facilitare il rilascio, ai giornalisti degli Stati partecipanti in essi accreditati, di permessi di soggiorno nel paese di residenza temporanea nonché, ove e quando necessario, il rilascio degli altri documenti ufficiali dei quali sia opportuno che essi siano muniti;

— alleggerire, su base di reciprocità, le procedure concernenti gli spostamenti dei giornalisti degli Stati partecipanti nel paese dove essi esercitano la loro professione, e offrire progressivamente più larghe possibilità per tale specie di spostamenti, salva

l'osservanza dei regolamenti concernenti l'esistenza di zone vietate per motivi di sicurezza;

— assicurare che le richieste di detti giornalisti concernenti tali spostamenti ottengano, per quanto possibile, un sollecito corso, tenendo conto della scadenza indicata dal richiedente;

— ampliare le possibilità per i giornalisti degli Stati partecipanti di comunicare personalmente con le loro fonti di informazione, comprese tra queste le organizzazioni e le istituzioni ufficiali;

— accordare ai giornalisti degli Stati partecipanti il diritto di importare, con il solo onere di riesportarla, l'attrezzatura tecnica (macchine fotografiche e cinematografiche, registratori, mezzi radio e televisivi) necessaria per l'esercizio della loro professione;

*)

— mettere i giornalisti degli altri Stati partecipanti, accreditati a titolo permanente o temporaneo, in condizione di trasmettere completamente, regolarmente e con rapidità utilizzando i mezzi riconosciuti dagli Stati partecipanti, agli organi di informazione da loro rappresentati, i risultati della loro attività professionale compresi i nastri registrati e le pellicole e i films non sviluppati, a fini di pubblicazione o di trasmissione per radio o televisione.

Gli Stati partecipanti riaffermano che nel legittimo svolgimento della loro attività professionale i giornalisti non saranno espulsi né in qualsiasi altro modo penalizzati. Ove un giornalista accreditato fosse espulso, egli sarà informato delle ragioni di tale misura e potrà presentare domanda per il riesame del suo caso.

3. Cooperazione e scambi nel campo della cultura

Gli Stati partecipanti,

Considerando che gli scambi e la cooperazione culturali contribuiscono ad una migliore comprensione fra gli uomini e fra i popoli, e favoriscono in tal modo un'intesa durevole fra gli Stati,

---

*) Pur constatando che in molti casi i giornalisti stranieri utilizzano personale locale idoneo, gli Stati partecipanti notano che tutte le disposizioni di cui sopra si applicherebbero, salva l'osservanza dei regolamenti appropriati, alle persone provenienti dagli altri Stati partecipanti che siano regolarmente e professionalmente impiegate in qualitá di tecnici, fotografi o operatori di macchina per conto della stampa, della radio, della televisione o del cinema.

Confermando le conclusioni già formulate in questo campo per via multilaterale, in particolare alla Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Europa, organizzata dall'UNESCO a Helsinki nel giugno 1972 e nella quale è emerso l'interesse per una partecipazione attiva degli strati sociali più larghi possibile ad una vita culturale sempre più diversificata,

Intendendo continuare e intensificare, con lo sviluppo della fiducia reciproca e il progressivo miglioramento delle relazioni fra gli Stati partecipanti, i loro sforzi in vista di un progresso in questo campo,

Disposti in questo spirito ad incrementare sostanzialmente i loro scambi culturali, sia per quanto concerne le persone che le opere, e a sviluppare fra di loro una cooperazione attiva, sia sul piano bilaterale che multilaterale, in tutti i campi della cultura,

Convinti che tale intensificazione dei loro rapporti reciproci contribuirà ad arricchire le rispettive culture nel rispetto dell'originalità di ciascuna, nonchè a rafforzare fra di essi la coscienza dei valori comuni pur continuando a sviluppare la cooperazione culturale con gli altri paesi del mondo,

Dichiarano di proporsi in comune i seguenti obiettivi:

a) sviluppare l'informazione reciproca in vista di una migliore conoscenza delle rispettive realizzazioni culturali,

b) migliorare le possibilità di scambi e di diffusione dei beni culturali,

c) favorire l'accesso di tutti alle rispettive realizzazioni culturali,

d) sviluppare i contatti e la cooperazione fra le persone che svolgono un'attività culturale,

e) ricercare nuovi campi e nuove forme di cooperazione culturale,

Manifestano in tal modo la loro comune volontà di condurre un'azione progressiva, coerente e a lungo termine, in vista di realizzare gli obiettivi della presente dichiarazione; e

Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue:

Estensione delle relazioni

Estendere e migliorare ai vari livelli la cooperazione e i legami nel campo della cultura, in particolare:

— concludendo se del caso, su base bilaterale o multilaterale, accordi che prevedano l'estensione delle relazioni tra le istituzioni statali e le organizzazioni non governative competenti nel campo della cultura nonchè tra le persone impegnate in tale campo, tenendo conto sia della necessità di una certa flessibilità sia della necessità dell'applicazione più completa possibile degli accordi esistenti, tenendo presente altresì che gli accordi e le altre intese in questione costituiscono strumenti importanti per lo sviluppo della cooperazione e degli scambi culturali;

— contribuendo allo sviluppo, fra le istituzioni statali e le organizzazioni non governative competenti, di comunicazioni e cooperazione dirette, ivi comprese, se necessario, le forme di comunicazioni e cooperazione realizzate sulla base di accordi e intese speciali;

— promuovendo fra le persone impegnate nel campo della cultura, contatti e comunicazioni dirette, ivi inclusi, se necessario, i contatti e le comunicazioni realizzati sulla base di accordi e intese speciali.

Conoscenza reciproca

Adottare, nell'ambito della loro competenza, misure opportune, sul piano bilaterale e multilaterale, per dare ai loro popoli una più ampia e più completa conoscenza reciproca delle loro realizzazioni nei vari campi della cultura, e fra questi:

— studiare in comune, se necessario con il concorso di organizzazioni internazionali appropriate, la possibilità di creazione e la eventuale struttura di una banca europea di dati culturali che raccolga informazioni provenienti dai paesi partecipanti e le fornisca, su richiesta, ai propri corrispondenti, e convocare a tal fine una riunione di esperti degli Stati interessati;

— considerare, con il concorso, se necessario, delle organizzazioni internazionali appropriate, metodi che consentano di istituire in Europa un repertorio di film documentari a carattere culturale o scientifico realizzati negli Stati partecipanti;

— promuovere esposizioni più frequenti di libri, ed esaminare la possibilità di organizzare periodicamente in Europa una grande esposizione di libri provenienti dagli Stati partecipanti;

— favorire fra le loro rispettive istituzioni e case editrici, lo scambio sistematico di cataloghi di libri disponibili nonchè di libri in corso di pubblicazione che comprendono, per quanto possibile, tutte le pubblicazioni future; stimolare inoltre gli scambi di materiale documentario fra le case editrici di opere enciclopediche al fine di migliorare la presentazione di ogni paese;

— esaminare congiuntamente i problemi dell'estensione e del miglioramento dello scambio delle informazioni nei diversi campi della cultura quali il teatro, la musica, le attività di biblioteca nonchè la conservazione e il restauro dei beni culturali.

Scambi e diffusione

Contribuire a migliorare le possibilità di scambi e di diffusione dei beni culturali, attraverso mezzi appropriati, in particolare:

— studiando le possibilità di armonizzare e alleggerire gli oneri che gravano sugli scambi commerciali internazionali di libri e di altri materiali culturali, nonchè nuovi metodi per assicurare le opere d'arte nelle esposizioni all'estero e per ridurre i rischi di danno o di perdita a cui tali opere sono esposte a causa del loro movimento;

— facilitando il disbrigo, entro termini compatibili con il calendario delle manifestazioni artistiche, delle formalità doganali relative alle opere d'arte, ai materiali e agli accessori figuranti negli elenchi concordati dagli organizzatori di queste manifestazioni;

— incoraggiando incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni competenti e delle imprese interessate per esaminare misure di loro competenza, quali la semplificazione delle commesse, i termini di fornitura e le modalità di pagamento, che possano facilitare gli scambi commerciali internazionali di libri;

— incoraggiando i prestiti e gli scambi di film fra i loro istituti di studi cinematografici e le loro cineteche;

— incoraggiando lo scambio delle informazioni fra le parti interessate concernenti manifestazioni di carattere culturale indette negli Stati partecipanti nei campi più idonei a tali fini quali la musica, il teatro e le arti figurative, al fine di contribuire alla compilazione e alla pubblicazione di un calendario di tali manifestazioni con l'assistenza, se necessario, delle competenti organizzazioni internazionali;

— incoraggiando lo studio degli effetti che la prevedibile evoluzione dei mezzi tecnici utilizzati per la diffusione della cultura e l'eventuale armonizzazione di tali mezzi fra le parti interessate potrebbero avere sullo sviluppo della cooperazione e degli scambi culturali, tenendo tuttavia presente la salvaguardia della diversità e dell'originalità delle rispettive culture;

— incoraggiando nel modo che essi giudicano appropriato, nel quadro della loro politica culturale, lo sviluppo dell'interesse per il patrimonio culturale degli altri Stati partecipanti, consapevoli dei meriti e del valore di ciascuna cultura;

— curando la piena ed effettiva applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali sui diritti d'autore e sulla diffusione dei beni culturali, di cui essi sono parte, o a cui decidessero di aderire in futuro.

Accesso

Favorire reciprocamente un più ampio accesso per tutti alle realizzazioni — opere, esperienze e interpretazioni — nei diversi campi della cultura dei loro paesi, e compiere a tale fine i massimi sforzi possibili in conformità alla loro competenza, in particolare:

— favorire una più larga diffusione dei libri e delle opere artistiche, in particolare:

facilitando, tenendo nello stesso tempo pienamente conto delle convenzioni internazionali sui diritti d'autore di cui sono parti, i contatti e le comunicazioni internazionali fra autori e case editrici nonchè fra altre istituzioni culturali, in vista di un più completo accesso reciproco alle realizzazioni culturali;

raccomandando che, nel determinare il volume delle tirature, le case editrici tengano inoltre conto della domanda da parte degli altri Stati partecipanti, e che ove possibile i diritti di vendita siano ceduti negli altri Stati partecipanti, d'accordo con i partners interessati, a più organizzazioni di vendita dei paesi importatori;

incoraggiando le organizzazioni competenti e le imprese interessate a concludere accordi e contratti, e contribuendo, in tal modo, ad aumentare gradualmente il numero e la varietà delle opere di autori degli altri Stati partecipanti, disponibili, in originale e in traduzione, nelle loro biblioteche e librerie;

favorendo, ove ritenuto opportuno, l'aumento del numero dei punti in cui saranno messi in vendita i libri di autori di altri Stati partecipanti, importati in originale sulla base di accordi e contratti, e in traduzione;

favorendo su una più ampia scala la traduzione di opere nel campo della letteratura e in altri campi dell'attività culturale prodotte nelle lingue degli altri Stati partecipanti e in particolare in quelle meno diffuse nonchè la pubblicazione e la diffusione di opere tradotte, e ciò in particolare:

incoraggiando contatti più regolari fra le case editrici interessate;

intensificando i loro sforzi per quanto concerne la formazione e il perfezionamento dei traduttori;

stimolando, con mezzi idonei, le case editrici dei loro paesi a pubblicare traduzioni;

facilitando lo scambio, fra gli editori e gli organismi interessati, di elenchi di libri che potrebbero essere tradotti;

favorendo fra i loro paesi l'attività professionale e la cooperazione dei traduttori;

intraprendendo in collaborazione studi sui mezzi per favorire ulteriormente le traduzioni e la loro diffusione;

migliorando ed allargando lo scambio di libri, bibliografie e schede bibliografiche tra biblioteche;

— considerare altre misure appropriate che permettano, ove necessario in base ad accordo reciproco fra le parti interessate, di facilitare l'accesso alle loro rispettive realizzazioni culturali, in particolare nel settore del libro;

— contribuire con mezzi appropriati ad una più ampia utilizzazione dei mezzi di informazione di massa per migliorare la reciproca conoscenza della vita culturale di ciascuno di essi;

— cercare di migliorare le condizioni necessarie affinché i lavoratori migranti e le loro famiglie possano ad un tempo conservare i loro legami con la propria cultura nazionale e adattarsi al loro nuovo ambiente culturale;

— incoraggiare gli organismi e le imprese competenti ad una scelta e ad una distribuzione più ampia dei lungometraggi e documentari degli altri Stati partecipanti nonché favorire programmazioni non commerciali più frequenti, quali prime visioni, settimane cinematografiche e festivals, prendendo in debita considerazione i film dei paesi le cui realizzazioni cinematografiche sono meno conosciute;

— favorire con i mezzi appropriati, nel quadro delle norme esistenti per il lavoro su tale materiale di archivio, l'ampliamento delle possibilità di lavoro degli specialisti degli altri Stati partecipanti sul materiale di carattere culturale degli archivi cinematografici e audiovisivi;

— incoraggiare uno studio congiunto da parte degli enti interessati e, ove necessario con il concorso delle organizzazioni internazionali competenti, sull'opportunità e sulle condizioni di creazione di un repertorio dei loro programmi televisivi registrati a carattere culturale nonché sui mezzi che permettano di visionarli rapidamente per facilitarne la scelta e l'eventuale acquisto.

Contatti e cooperazione

Contribuire con mezzi appropriati allo sviluppo dei contatti e della cooperazione nei vari campi della cultura, in particolare fra creatori e persone che esercitano attività culturali, adoperandosi in particolare a:

— favorire i viaggi e gli incontri di persone che esercitano un'attività culturale, ivi compresi, ove necessario, quelli che si realizzano sulla base di accordi, contratti o altre intese speciali e che attengono alla loro cooperazione culturale;

— incoraggiare in tal modo i contatti fra creatori, interpreti e gruppi artistici al fine di lavorare insieme, di far conoscere le loro opere in altri Stati partecipanti o di scambiare punti di vista su argomenti attinenti alla loro attività comune;

— incoraggiare, ove necessario con intese appropriate, gli scambi di tirocinanti e di specialisti e la concessione di borse di studio per la formazione e il perfezionamento nei vari settori della cultura quali le arti e l'architettura, i musei e le biblioteche, gli studi letterari e la traduzione e contribuire a creare condizioni favorevoli di accoglienza nelle loro rispettive istituzioni;

— incoraggiare lo scambio delle conoscenze acquisite nel campo della formazione degli organizzatori di attività culturali nonchè degli insegnanti e degli specialisti in campi quali il teatro, l'opera, il balletto, la musica e le belle arti;

— continuare ad incoraggiare l'organizzazione di incontri internazionali fra creatori, e in particolare giovani creatori, sulle questioni attuali della creazione artistica e letteraria che presentano interesse al fine di studi in comune;

— studiare le altre possibilità di sviluppare gli scambi e la cooperazione fra le persone che esercitano un'attività culturale, in vista di una migliore conoscenza reciproca della vita culturale degli Stati partecipanti.

Campi e forme di cooperazione

Incoraggiare la ricerca di nuovi campi e di nuove forme di cooperazione culturale, contribuendo a tal fine alla conclusione fra le parti interessate, ove necessario, di accordi e intese appropriati; e in tale contesto favorire:

— studi in comune relativi alle politiche culturali, in particolare sotto i loro aspetti sociali, nonchè nei loro rapporti con le politiche della pianificazione, dell'urbanistica, dell'educazione, dell'ambiente, nonchè gli aspetti culturali del turismo;

— lo scambio di conoscenze in materia di diversità culturale, in modo da contribuire così ad una migliore comprensione di tale diversità, ove essa si manifesta, da parte degli interessati;

— lo scambio di informazioni e, ove appropriato, gli incontri di esperti, la messa a punto e l'esecuzione di programmi e progetti di ricerca, nonchè la loro valutazione in comune e la diffusione dei risultati nelle materie qui sopra indicate;

— forme di cooperazione culturale e lo sviluppo di realizzazioni congiunte quali:

le manifestazioni internazionali nei settori delle arti figurative, del cinema, del teatro, del balletto, della musica, del folklore, ecc.; le fiere e le esposizioni di libri, le rappresentazioni in comune di opere liriche o drammatiche, nonchè le esecuzioni di solisti, complessi strumentali, orchestre, cori e altri gruppi artistici, ivi compresi quelli che sono composti da dilettanti, tenendo in debita considerazione l'organizzazione di manifestazioni culturali internazionali della gioventù e dello scambio di giovani artisti;

l'inclusione di opere di scrittori e compositori degli altri Stati partecipanti nel repertorio di solisti e di complessi artistici;

la preparazione, la traduzione e pubblicazione di articoli, di studi e monografie, nonché di libri a basso prezzo e di collane d'arte e di letteratura, atti a far conoscere meglio le rispettive realizzazioni culturali, prevedendo a tale scopo incontri tra esperti e rappresentanti di case editrici;

la coproduzione e lo scambio di films, nonché di programmi radiotelevisivi, favorendo in particolare gli incontri tra produttori, tecnici e rappresentanti dei pubblici poteri, onde creare condizioni favorevoli per l'esecuzione di progetti concreti comuni e incoraggiando, nel campo della coproduzione, la costituzione di troupes cinematografiche internazionali;

l'organizzazione di concorsi d'architettura e d'urbanistica, prevedendo l'eventuale attuazione dei migliori progetti e la formazione, quando è possibile, di équipes internazionali;

l'attuazione di progetti comuni di salvaguardia, di restauro e di valorizzazione di opere artistiche, monumenti e siti storici e archeologici di interesse culturale, con il concorso, nei casi appropriati, di organizzazioni internazionali governative e non governative, nonché di istituzioni private, competenti e attive in tale campo; e ciò, in particolare, prevedendo:

riunioni periodiche di esperti delle parti interessate per elaborare le proposte necessarie, tenendo presente la necessità di considerare tali questioni in un più ampio contesto economico e sociale;

la pubblicazione, nei periodici appropriati, di articoli destinati a far conoscere e confrontare fra gli Stati partecipanti le realizzazioni e innovazioni più significative;

lo studio in comune, in vista del loro miglioramento e della loro eventuale armonizzazione, dei vari sistemi impiegati per inventariare e catalogare i monumenti storici e i siti di interesse culturale nei loro paesi;

lo studio delle possibilità di organizzare corsi internazionali per la formazione di specialisti delle varie discipline relative al restauro.

* * *

Minoranze nazionali o culture regionali. Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi della cultura, si propongono, laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo.

4. Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli che lo sviluppo delle relazioni internazionali nei campi dell'educazione e della scienza contribuisce ad una migliore comprensione reciproca ed è vantaggioso per tutti i popoli nonché di beneficio alle generazioni future,

Disposti a facilitare, fra le organizzazioni, le istituzioni e le persone che operano nel campo dell'educazione e della scienza, lo sviluppo sulla base, ove necessario, di apposite intese, degli scambi di conoscenze e di esperienze, nonchè dei contatti,

Desiderosi di rafforzare i legami fra le istituzioni educative e scientifiche, nonchè di incoraggiarne la cooperazione nei settori di interesse comune, in particolare nei casi in cui lo sviluppo delle conoscenze e delle risorse richieda sforzi congiunti sul piano internazionale, e

Convinti che il progresso in questi campi deve essere accompagnato e sostenuto da una più larga conoscenza delle lingue straniere,

Esprimono, a tali fini, la loro intenzione, in particolare:

a) Estensione delle relazioni

Di accrescere e migliorare, ai vari livelli, la cooperazione e i legami nei campi dell'educazione e della scienza, in particolare:

— concludendo, ove opportuno, accordi bilaterali o multilaterali che prevedano la cooperazione e gli scambi fra istituzioni statali, organismi non governativi e persone che esercitano attività nel campo dell'educazione e della scienza, tenendo presente la necessità di assicurare una flessibile applicazione e utilizzazione degli accordi e delle intese esistenti;

— promuovendo la conclusione di accordi diretti fra le università ed altri istituti di istruzione superiore e di ricerca, nel quadro, ove necessario, di accordi intergovernativi;

— incoraggiando, fra le persone che operano nei campi dell'educazione e della scienza contatti e comunicazioni diretti, compresi quelli basati su accordi o intese speciali, ove questi risultino appropriati.

b) Accesso e scambi

Di migliorare, a condizioni reciprocamente accettabili, l'accesso degli studenti, degli insegnanti e degli studiosi degli Stati partecipanti agli istituti di istruzione e alle istituzioni culturali e scientifiche, e intensificare gli scambi fra tali istituzioni in tutti i settori di interesse comune, in particolare:

— intensificando lo scambio delle informazioni sulle possibilità di studio ed i corsi aperti a stranieri, nonchè sulle condizioni in base alle quali questi vi sono ammessi e accolti;

— agevolando, fra gli Stati partecipanti, i viaggi di studiosi, insegnanti e studenti a scopo di studio, insegnamento e ricerca, nonchè allo scopo di migliorare la conoscenza reciproca delle loro realizzazioni nei campi dell'educazione, della cultura e della scienza;

— incoraggiando la concessione di borse di studio, insegnamento e ricerca nei loro paesi a studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti;

— elaborando, attuando e incoraggiando programmi che prevedano un più ampio scambio di studiosi, insegnanti e studenti, compresa l'organizzazione di simposi, seminari e progetti comuni, nonchè lo scambio di informazioni pedagogiche e specializzate, sotto forma, ad esempio, di pubblicazioni universitarie e materiale di biblioteca;

— promuovendo l'efficace attuazione di tali accordi e programmi mediante la tempestiva comunicazione a studiosi, insegnanti e studenti di informazioni più dettagliate in merito alla loro sistemazione presso l'università o l'istituto nel quale saranno accolti nonchè ai programmi previsti per loro; offrendo loro la possibilità di servirsi del materiale specializzato e scientifico pertinente e del materiale d'archivio non riservato; e facilitando i loro spostamenti nello Stato ospite a scopo di studio, di ricerca nonchè di svago in base alle procedure usuali;

— promuovendo una valutazione più esatta dei problemi concernenti il confronto e l'equivalenza dei titoli e diplomi universitari promuovendo lo scambio di informazioni sull'organizzazione, la durata e i programmi di studio, il confronto dei metodi di valutazione dei livelli di conoscenza e delle qualifiche universitarie e realizzando, ove possibile, il riconoscimento reciproco dei titoli e diplomi universitari sia, ove necessario, mediante accordi intergovernativi, sia mediante intese dirette fra università e altri istituti di istruzione superiore e di ricerca;

— raccomandando inoltre alle organizzazioni internazionali competenti di intensificare gli sforzi al fine di giungere ad una soluzione generalmente accettabile dei problemi del confronto e dell'equivalenza dei titoli e dei diplomi universitari.

c) Scienza

Nell'ambito della loro competenza di allargare e di migliorare la cooperazione e gli scambi nel campo della scienza, in particolare:

Di incrementare, su base bilaterale o multilaterale, lo scambio e la diffusione di informazioni e documentazione scientifiche, in particolare:

— rendendo tali informazioni più largamente disponibili agli scienziati e ai ricercatori degli altri Stati partecipanti, per esempio, mediante la partecipazione a programmi internazionali di scambio di informazioni o mediante altre intese appropriate;

— estendendo e facilitando lo scambio di campioni e altro materiale scientifico usato, in particolare, per la ricerca di base nei campi delle scienze esatte e naturali e della medicina;

— invitando le istituzioni scientifiche e le università a tenersi reciprocamente informate, in modo più completo e regolare, in merito al loro lavoro di ricerca, in corso e in progetto, nei campi di interesse comune.

Di facilitare l'ampliamento delle comunicazioni e dei contatti diretti fra le università, le istituzioni e le associazioni scientifiche, nonchè fra gli scienziati e i ricercatori, compresi, ove necessario, i contatti basati su speciali accordi o intese, in particolare:

— sviluppando ulteriormente gli scambi di scienziati e ricercatori e incoraggiando l'organizzazione di incontri preparatori o di gruppi di lavoro su temi di ricerca di interesse comune;

— incoraggiando la formazione di "équipes" in comune di scienziati con il compito di realizzare progetti di ricerca in base ad intese concluse tra istituzioni scientifiche di più paesi;

— appoggiando l'organizzazione e il buon funzionamento di conferenze e seminari internazionali e la partecipazione dei loro scienziati e ricercatori a tali conferenze e seminari;

— prevedendo inoltre, in un prossimo futuro, un Forum scientifico sotto forma di un convegno di personalità eminenti del mondo della scienza provenienti dagli Stati partecipanti, allo scopo di discutere problemi interconnessi di comune interesse concernenti lo sviluppo attuale e futuro della scienza e di favorire l'espansione dei contatti, delle comunicazioni e dello scambio di informazioni fra istituzioni scientifiche e fra scienziati;

— prevedendo a breve scadenza un incontro di esperti che rappresentino gli Stati partecipanti e le loro istituzioni scientifiche nazionali, al fine di preparare tale Forum scientifico in collegamento con le organizzazioni internazionali competenti, quali l'UNESCO e la Commissione Economica per l'Europa;

— studiando in tempo utile quali nuovi provvedimenti potrebbero essere presi ulteriormente per quanto riguarda il Forum scientifico.

Sviluppare, nel campo della ricerca scientifica, sul piano bilaterale o multilaterale, il coordinamento di programmi svolti negli Stati partecipanti e l'organizzazione di programmi comuni, particolarmente nei settori sotto menzionati, che possono comportare sforzi comuni da parte di scienziati e, in determinati casi, l'impiego di attrez-

zature costose o rare. L'elenco delle materie enunciate in tali settori viene fornito a titolo indicativo; e i progetti specifici dovranno essere successivamente determinati dai potenziali partners negli Stati partecipanti, tenendo conto dei contributi che potrebbero fornire le organizzazioni internazionali e le istituzioni scientifiche appropriate:

— *le scienze esatte e naturali*, in particolare la ricerca di base nei campi quali la matematica, la fisica, la fisica teorica, la geofisica, la chimica, la biologia, l'ecologia e l'astronomia;

— *la medicina*, in particolare la ricerca di base relativa al cancro e alle malattie cardiovascolari, gli studi sulle malattie endemiche nei paesi in via di sviluppo, nonché la ricerca medico-sociale con particolare riguardo alle malattie professionali, alla rieducazione dei minorati e all'assistenza alla madre, al fanciullo e agli anziani;

— *le scienze umane e sociali*, quali la storia, la geografia, la filosofia, la psicologia, la ricerca pedagogica, la linguistica, la sociologia, le scienze giuridiche, politiche ed economiche; gli studi comparati dei fenomeni sociali, socioeconomici e culturali di interesse comune per gli Stati partecipanti, in particolare gli studi dei problemi dell'ambiente umano e dello sviluppo urbano nonché gli studi scientifici sui metodi di conservazione e di restauro dei monumenti e delle opere d'arte.

d) Lingue e civilità straniere

Di incoraggiare lo studio delle lingue e delle civilità straniere quale mezzo importante per ampliare la comunicazione fra i popoli al fine di far loro meglio conoscere la cultura di ciascun paese, nonché per rafforzare la cooperazione internazionale; stimolare, a tale scopo, nell'ambito delle loro competenze, l'ulteriore sviluppo e miglioramento dell'insegnamento delle lingue straniere e la diversificazione della scelta delle lingue insegnate ai vari livelli, prendendo in debita considerazione le lingue meno diffuse o meno studiate, e in particolare:

— intensificare la cooperazione intesa a migliorare l'insegnamento delle lingue straniere mediante scambi di informazioni e di esperienze riguardanti lo sviluppo e l'applicazione di metodi e materiali pedagogici moderni e efficaci, adattati alle esigenze delle varie categorie di studenti, compresi i metodi di insegnamento accelerato; e studiare le possibilità di effettuare, su base bilaterale o multilaterale, studi sui nuovi metodi di insegnamento delle lingue straniere;

— incoraggiare la cooperazione fra le istituzioni interessate, su base bilaterale o multilaterale, allo scopo di utilizzare in modo più completo le risorse della tecnologia didattica moderna nell'insegnamento delle lingue, per esempio mediante studi com-

parati effettuati dai loro specialisti e, ove convenuto, mediante scambi o trasferimento di materiale audiovisivo, di materiale impiegato nella compilazione di libri di testo, nonché di informazioni su nuovi tipi di attrezzature tecniche utilizzate per l'insegnamento delle lingue;

— favorire lo scambio di informazioni sulle esperienze acquisite nella formazione degli insegnanti di lingue, e intensificare, su base bilaterale, gli scambi di insegnanti e di studenti di lingue, nonché facilitare la loro partecipazione a corsi estivi di lingue e civiltà ovunque questi vengano organizzati;

— incoraggiare la cooperazione fra esperti nel campo della lessicografia, allo scopo di definire gli equivalenti terminologici necessari, in particolare nelle discipline scientifiche e tecniche, per facilitare le relazioni fra istituzioni scientifiche e specialisti;

— promuovere una più ampia diffusione dello studio delle lingue straniere nei vari tipi di istituti di istruzione secondaria e maggiori possibilità di scelta fra un numero maggiore di lingue europee; e in questo contesto considerare, ovunque sia appropriato, le possibilità di incrementare il reclutamento e la formazione degli insegnanti, nonché l'organizzazione delle sezioni di classi necessarie;

— favorire, nell'insegnamento superiore, una scelta più ampia delle lingue offerte agli studenti di lingue e, per gli altri studenti, maggiori possibilità di studiare varie lingue straniere; facilitare inoltre, ove desiderabile e sulla base, ove necessario, di intese speciali l'organizzazione di corsi di lingue e civiltà da tenersi da lettori stranieri e, in particolare, da quelli provenienti dai paesi europei le cui lingue sono meno diffuse o meno studiate;

— favorire, nel quadro della formazione degli adulti, l'elaborazione di programmi specializzati, adattati alle varie esigenze ed ai vari interessi, per l'insegnamento delle lingue straniere ai propri abitanti e della lingua del paese ospite agli adulti interessati di altri paesi; incoraggiare in tale contesto le istituzioni interessate a cooperare, per esempio, all'elaborazione di programmi di insegnamento mediante la radio e la televisione e con i metodi accelerati, nonché, ove desiderabile, alla definizione di obiettivi di studio destinati a tali programmi, allo scopo di raggiungere livelli comparabili di conoscenza linguistica;

— incoraggiare, ove appropriato, il collegamento dell'insegnamento delle lingue straniere con quello delle corrispondenti civiltà, e promuovere ulteriori iniziative per stimolare l'interesse per lo studio delle lingue straniere, ivi comprese le attività extra scolastiche, idonee allo scopo.

e) Metodi pedagogici

Di promuovere, su base bilaterale o multilaterale, lo scambio di esperienze sui metodi pedagogici a tutti i livelli di istruzione, compresi quelli adottati per l'istruzione permanente e per la formazione degli adulti, nonché lo scambio di materiali pedagogici, e in particolare:

— sviluppando ulteriormente le varie forme di contatti e di cooperazione nei vari settori delle scienze pedagogiche, per esempio per mezzo di studi comparativi o congiunti svolti dalle istituzioni interessate, o mediante scambi di informazioni sui risultati degli esperimenti pedagogici;

— intensificando lo scambio di informazioni sui metodi pedagogici adottati nei diversi sistemi di istruzione e sui risultati delle ricerche relative ai processi di acquisizione delle conoscenze da parte degli scolari e degli studenti, tenendo conto della pertinente esperienza acquisita nei diversi tipi di istruzione specializzata;

— facilitando lo scambio delle conoscenze acquisite concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'istruzione destinata agli adulti e dell'istruzione ricorrente, le relazioni fra queste e altre forme e livelli di istruzione, nonché i mezzi per adattare l'istruzione, compresa la formazione professionale e tecnica, alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nei loro paesi;

— incoraggiando gli scambi di esperienze nel campo dell'educazione dei giovani e degli adulti per la comprensione internazionale, con particolare riferimento ai grandi problemi dell'umanità la cui soluzione richiede impostazioni comuni e una più ampia cooperazione internazionale;

— promuovendo gli scambi di materiale didattico — compresi libri di testo scolastici, tenendo presente la possibilità di accrescere la conoscenza reciproca e di facilitare la presentazione di ciascun paese in tali libri — nonché di scambi di informazioni sulle innovazioni tecniche nel campo dell'istruzione.

* * *

Minoranze nazionali o culture regionali. Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi dell'educazione, si propongono, laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo.

Seguiti della Conferenza

Gli Stati partecipanti,

Avendo considerato e valutato i progressi realizzati alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Considerando inoltre che, nel contesto più ampio del mondo, la Conferenza è una parte importante del processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa e che i suoi risultati contribuiranno in modo significativo a tale processo,

Intendendo attuare le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per dare pieno effetto ai suoi risultati e promuovere in tal modo il processo di miglioramento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa,

Convinti che per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla Conferenza essi devono compiere nuovi sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali e continuare, nelle forme appropriate enunciate qui di seguito, il processo multilaterale avviato dalla Conferenza,

1. *Dichiarano la loro determinazione* di tenere debitamente conto, nel periodo successivo alla Conferenza, delle disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza e di applicarle:

a) unilateralmente, in tutti i casi che si prestino a una tale azione;

b) bilateralmente, mediante negoziati con altri Stati partecipanti;

c) multilateralmente, mediante riunioni di esperti degli Stati partecipanti, come pure nell'ambito delle organizzazioni internazionali esistenti quali la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite e l'UNESCO, per quanto riguarda la cooperazione nei campi dell'educazione, della scienza e della cultura;

2. *Dichiarano inoltre la loro determinazione* di proseguire il processo multilaterale avviato dalla Conferenza:

a) procedendo ad uno scambio di vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale, sia sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza come pure, nel contesto delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento

delle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e lo sviluppo della cooperazione in Europa e lo sviluppo del processo di distensione in futuro;

b) organizzando a tali fini incontri tra i loro rappresentanti, cominciando con una riunione a livello dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri. Questa preciserà le modalità appropriate per lo svolgimento di altri incontri, che potranno comprendere nuove riunioni analoghe e la possibilità di una nuova Conferenza;

3. Il primo degli incontri suindicati avrà luogo a Belgrado nel 1977. Una riunione preparatoria incaricata di organizzare questa riunione avrà luogo a Belgrado il 15 giugno 1977. La riunione preparatoria fisserà la data, la durata, l'ordine del giorno e le altre modalità della riunione dei rappresentanti designati dai Ministri degli Affari Esteri;

4. Le disposizioni procedurali e di lavoro come pure la scala di ripartizione delle spese della Conferenza si applicheranno, *mutatis mutandis*, alle riunioni contemplate nei paragrafi 1 c), 2 e 3 di cui sopra. Tutte le riunioni summenzionate si terranno a turno negli Stati partecipanti. I servizi di segretariato tecnico saranno forniti dal paese ospite.

L'originale del presente Atto Finale, redatto in francese, inglese, italiano, spagnolo, russo e tedesco sarà consegnato al Governo della Repubblica di Finlandia che lo conserverà nei suoi archivi. Ciascuno degli Stati partecipanti riceverà dal Governo della Repubblica di Finlandia una copia conforme del presente Atto Finale.

Il testo del presente Atto Finale sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione e lo farà conoscere nel modo più ampio possibile.

Il Governo della Repubblica di Finlandia è pregato di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo del presente Atto Finale, che non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, per la sua diffusione a tutti i membri dell'Organizzazione, quale documento ufficiale delle Nazioni Unite.

Il Governo della Repubblica di Finlandia è altresì pregato di trasmettere il testo del presente Atto Finale al Direttore Generale dell'UNESCO e al Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti Alti Rappresentanti degli Stati partecipanti, consapevoli dell'alto significato politico che essi attribuiscono ai risultati della Conferenza e dichiarando la loro determinazione di agire in conformità delle disposizioni contenute nei testi di cui sopra, hanno apposto la loro firma in calce al presente Atto Finale.

Fatto a Helsinki, il 1° agosto 1975 in nome

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Helmut Schmidt
Cancelliere Federale

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA:

Erich Honecker
Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito di Unità Socialista di Germania

DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

Gerald R. Ford
Presidente degli Stati Uniti d'America

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Bruno Kreisky
Cancelliere Federale

DEL REGNO DEL BELGIO:

Leo Tindemans
Primo Ministro

DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA:

Todor Jivkov
Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista bulgaro e Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria

DEL CANADA:

Pierre Elliot Trudeau
Primo Ministro

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO:

His Beatitude Archbishop Makarios III
Presidente della Repubblica di Cipro

DI DANIMARCA:

Anker Jørgensen
Primo Ministro

DELLA SPAGNA:

Carlos Arias Navarro
Presidente del Governo

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Urho Kekkonen
Presidente della Repubblica

DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Valéry Giscard d'Estaing

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD:

The Rt. Hon. Harold Wilson, O.B.E., M.P., F.R.S.
Primo Lord del Tesoro e Primo Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Constantin Caramanlis
Primo Ministro

DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE:

János Kádár
Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Operaio Socialista Ungherese, Membro del Presidium della Repubblica Popolare Ungherese

D'IRLANDA:

Liam Cosgrave
Primo Ministro

DELL'ISLANDA:

Geir Hallgrimsson
Primo Ministro

DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Aldo Moro
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e in qualità di Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità Europee

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN:

Walter Kieber
Capo del Governo

DEL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO:

Gaston Thorn
Presidente del Governo, Ministro degli Affari Esteri

DELLA REPUBBLICA DI MALTA:

Dom Mintoff
Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri e del Commonwealth

DEL PRINCIPATO DI MONACO:

André Saint-Mleux
Ministro di Stato, Presidente del Consiglio di Governo, Rappresentante di S.A.S. il Principe di Monaco

DI NORVEGIA:

Trygve Bratteli
Primo Ministro

DEL REGNO DEI PAESI BASSI:

J.M. den Uyl
Primo Ministro

DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA:

Edward Gierek
Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Operaio Unificato Polacco

DEL PORTOGALLO:

Francisco Da Costa Gomes
Presidente della Repubblica

DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA:

Nicolae Ceausescu
Presidente della Repubblica Socialista di Romania

DI SAN MARINO:

Gian Luigi Berti
Segretario di Stató per gli Affari Esteri e Politici

DELLA SANTA SEDE:

Son Excellence Monseigneur Agostino Casaroli
Segretario del Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa, Delegato speciale di Sua Santità il Papa Paolo VI

DELLA SVEZIA:

Olof Palme
Primo Ministro

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

Pierre Graber
Presidente della Confederazione, Capo del Dipartimento politico federale

DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA:

Gustav Husak
Segretario generale del Partito comunista cecoslovacco e Presidente della Repubblica Socialista di Cecoslovacchia

DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

Süleyman Demirel
Primo Ministro

DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE:

L. Brejnev
Segretario Generale del CC del PCUS

DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA SOCIALISTA DI JUGOSLAVIA:

Josip Broz Tito
Presidente della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia

2.1

VALUTAZIONE DEGLI ATTI FINALI DELLA CSCE

del prof. dott. Alois Riklin

Premessa

Gli atti finali della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmati il 1 agosto 1975 a Helsinki dai 35 Stati partecipanti, sono suddivisi in cinque parti. La prima parte, intitolata "Problemi della sicurezza in Europa", contiene i risultati delle trattative circa il "primo cesto". In questa parte troviamo il cosiddetto decalogo, la dichiarazione sui "dieci comandamenti" che devono disciplinare le relazioni tra gli Stati firmatari, e il documento sulle misure atte a creare fiducia reciproca; in questo documento sono contenute le raccomandazioni sull'annuncio preventivo di determinate manovre militari e sullo scambio di osservatori delle manovre stesse.

La seconda parte, che si identifica con il "secondo cesto" delle trattative, contiene tutta una serie di suggerimenti per la cooperazione futura in ambito economico e tecnologico. La terza parte, che tratta questioni di sicurezza e cooperazione nell'area mediterranea, è stata aggiunta per rendere possibile la sottoscrizione di Malta.

Nella quarta parte vengono riassunti i risultati delle trattative circa il "terzo cesto". L'accento è posto più sui rapporti "interumani" che su quelli "interstatali". Vi sono trattati infatti i problemi dei contatti famigliari, delle riunificazioni famigliari, dei matrimoni conclusi tra cittadini di Stati diversi, dei viaggi, degli scambi di giovani in generale e di studenti in particolare, di un più ampio scambio di informazioni, del miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti, della collaborazione culturale e scientifica, e così via.

Nella quinta ed ultima parte viene stipulata la convocazione di una nuova conferenza, a Belgrado nel 1977; in questa conferenza si dovrà fare un bilancio della concretizzazione degli atti finali di Helsinki, si dovrà continuare il dialogo e approfondirlo.

1. Osservazioni generali

Un'analisi degli atti finali della CSCE non può prescindere da tre osservazioni generali e preliminari.

1.1. Anzitutto il documento non è un trattato internazionale. Esso non stipula infatti nè diritti nè doveri per gli Stati firmatari, nè per i loro cittadini. Contiene unicamente delle dichiarazioni di intenti dei governi, che hanno certamente un certo peso politico ma nessuna forza giuridica. Tutti i governi partecipanti alla CSCE sarebbero andati volentieri oltre, ma soltanto in determinati settori. Così l'Unione Sovietica avrebbe desiderato un riconoscimento internazionale vincolante delle attuali frontiere europee; ma le potenze occidentali l'hanno rifiutato. Viceversa, i governi occidentali avrebbero voluto stipulare precisi impegni nell'ambito dei diritti dell'uomo; ma l'Unione Sovietica non è stata d'accordo. Ci si è così accordati soltanto su minimi comuni denominatori e i governi si sono impegnati a rispettare e ad applicare le disposizioni degli atti finali della conferenza "nel dovuto modo".

1.2. Una seconda caratteristica degli atti finali è la loro natura equivoca. Ad esempio, che cosa significa "attacco contro queste frontiere", contenuto nel terzo comandamento del decalogo? E' assai probabile che nell'interpretazione della Germania orientale venga considerato come un attacco alle frontiere già la pretesa di una riunificazione delle due Germanie o quella di uno smantellamento del muro di Berlino.
E ancora: che cosa significa "non ingerenza nelle questioni interne"? Che cosa significa pace? Che significato ha il termine giustizia?

Trattati equivoci o dichiarazioni di intenti che possono essere interpretate in più modi non sono una novità in politica. Basti pensare al trattato di Potsdam. E nemmeno l'equivocità voluta è cosa nuova. Basti citare la Carta dell'ONU o il trattato tra le quattro potenze per Berlino. Negli atti finali di Helsinki la novità consiste nella grossa proporzione in cui l'equivocità e la possibilità di doppie e opposte interpretazioni sono state usate intenzionalmente per dare l'impressione di un consenso generale e mascherare divergenze inconciliabili.

1.3. In terzo luogo, e in contrasto con l'oppinione dominante nel nostro paese, vorrei sottolineare che gli atti finali di Helsinki rappresentano un compromesso equilibrato. La conferenza si è conclusa senza vincitori nè vinti. E sarebbe illogico parlare di vittoria dell'altra parte a posteriori.
Non bisogna cadere nel trabocchetto della propaganda sovietica che vuole far credere che tutto ciò che è stato raggiunto è per merito sovietico. Perciò mi sembrano poco intelligenti quei commenti che attribuiscono a Breznev una "messe di successi". Spesso i critici della CSCE seguono una logica per lo meno strana, consciamente o inconsciamente: "parli di coesistenza, di distensione, di pace; anche Breznev parla di coesistenza, di distensione e di pace; dunque sei un propagandista sovietico!"
Cercherò qui di seguito di dimostrare che gli atti finali di Helsinki sono un compromesso equilibrato prendendo come "unità di misura" gli interessi sovietici, quelli occidentali e quelli svizzeri.

2. Gli interessi sovietici

A Helsinki l'Unione Sovietica ha raggiunto tre obiettivi principali.

2.1. Anzitutto l'URSS ha ottenuto una conferma verbale dello status quo. Non si tratta di una conferma vincolante dal profilo legale e nemmeno della prima conferma del genere, ma

comunque di una conferma in più e questa volta da parte di tutti gli Stati europei. All'Unione Sovietica interessava non soltanto il riconoscimento delle attuali frontiere tra le due Germanie, ma anche la sicurezza delle proprie, ossia il riconoscimento dei territori occidentali occupati nella seconda guerra mondiale (Stati baltici, Polonia orientale, Bessarabia, Bukowina).

2.2. Secondariamente i dirigenti sovietici hanno cercato e trovato nella CSCE una piattaforma propagandistica, importante tuttavia più sul piano interno che su quello internazionale. Non bisogna mai sottovalutare il ruolo della propaganda nel sistema politico sovietico. Rientra nella "logica" del sistema che i dirigenti cerchino appoggi e riconoscimenti nelle cerchie degli uomini di Stato occidentali per legittimare il loro potere all'interno del paese e imporsi sui loro rivali. L'avventura della CSCE di Breznev era abbastanza controversa nei quadri dirigenti sovietici, specie a livello militare. Ed è interessante notare che gli argomenti usati dai militari sovietici erano simili a quelli impugnati dai nemici della distensione in Occidente. In un campo e nell'altro abbiamo trovato detrattori che hanno posto in risalto l'"insidiosa raffinatezza" degli avversari e che hanno additato il pericolo di "concessioni irresponsabili" nell'ambito della sicurezza. Breznev ha insistito per una rapida conclusione della CSCE perchè ne aveva bisogno per il suo trionfo programmato al 25. congresso del PCUS (febbraio 1976). E al congresso ha potuto affermare di essere riuscito a condurre in porto quella conferenza europea che la diplomazia sovietica aveva preconizzato fin dal 1954 e che per anni le potenze occidentali avevano rifiutato.

2.3. In terzo luogo l'Unione Sovietica si aspettava dalla CSCE un potenziamento della collaborazione scientifica e tecnologica. Concretamente i sovietici non hanno ottenuto nulla. Ma sulla carta ci sono ora le premesse per tale cooperazione.

Sembra che i dirigenti sovietici puntino molto su una cooperazione a lunga scadenza con l'occidente.
Il "Knowhow" e gli investimenti occidentali consentirebbero infatti un notevole sviluppo dell'economia sovietica, anche a costo di un po' di autarchia.

3. Interessi occidentali

Con la conferenza di Helsinki il mondo occidentale ha conseguito cinque successi parziali.

3.1. Primo aspetto importante delle trattative condotte dagli occidentali, prima e durante la conferenza, è l'essere riusciti ad impedire all'Unione Sovietica di escludere dalle trattative gli Stati Uniti e il Canada, come pure ad impedire una spaccatura tra l'Occidente atlantico e quello europeo (cosa che molti scettici avevano temuto).

3.2. Ma anche un secondo timore non si è concretizzato, e cioè che l'Unione Sovietica, per mezzo di trattative globali, riuscisse a intralciare il processo di integrazione della Europa occidentale. Lo stallo nell'integrazione economica delle Comunità europee non è stato causato dall'Unione Sovietica ma da fattori interni, per così dire casalinghi. Ma almeno per quanto riguarda la collaborazione in politica estera le Comunità europee sono uscite rafforzate dalla CSCE. I paesi membri della CEE hanno infatti discusso le loro posizioni preliminarmente ed hanno appianato le divergenze in questa fase per potersi presentare come un solo interlocutore. Il nuovo strumento della cooperazione politica europea ha dunque superato brillantemente a Helsinki la prova del fuoco.

3.3. Anche nell'ambito delle misure atte a creare fiducia reciproca i paesi occidentali sono riusciti a strappare qualche vantaggio concreto, nonostante la caparbia resistenza dell'Unione Sovietica. In questo settore, per contro, l'Unione Sovie-

tica non ha raccimolato gran che, per il semplice fatto che in Occidente il segreto che caratterizza le manovre militari è sempre stato molto relativo.

3.4. Ma dal profilo materiale sono di gran lunga più importanti i risultati delle trattative per quanto riguarda il "terzo cesto". I paesi occidentali hanno fatto chiaramente capire che avrebbero firmato il decalogo proposto dall'Unione Sovietica e le norme contenute nel "secondo cesto" soltanto in cambio di solide promesse nell'ambito dei diritti umani.

3.5. Infine gli Stati della NATO hanno ottenuto, sempre vincendo le resistenze sovietiche, che contemporaneamente alla CSCE si avviassero trattative per una riduzione bilanciata delle forze in Europa (MBFR). Più tardi, però, le potenze occidentali hanno rinunciato a questa condizione, svincolando la conclusione della CSCE dall'esistenza di risultati concreti nelle trattative MBFR. E' probabile che questa concessione sia stata dettata dal fatto che la pazienza dei governi e dei diplomatici era giunta al limite di rottura.

4. Gli interessi svizzeri

4.1. Anzitutto la Svizzera è riuscita ad inserire come primo comandamento del decalogo una conferma del diritto alla neutralità.

4.2. Secondariamente, com'era nelle aspettative, non è riuscita a far approvare la sua proposta per un appianamento pacifico dei conflitti, ma ha ottenuto di poter convocare alla Conferenza di Belgrado un vertice di esperti di tutti gli stati partecipanti per esaminare ed elaborare un metodo accettabile di regolamento pacifico delle controversie interstatali sulla base del progetto presentato a Helsinki.

A tale proposito è interessante ricordare che la proposta svizzera ha suscitato più opposizioni tra grandi e piccoli stati che non tra Est e Ovest.

4.3. In terzo luogo la Svizzera si è particolarmente impegnata per favorire un maggiore scambio di informazioni tra Stati. La delegazione svizzera ha coordinato i lavori preliminari nell'ambito della politica dell'informazione ed ha presentato un documento dettagliato sul campo di azione in cui devono potersi muovere i giornalisti stranieri. Queste proposte, sebbene in forma diluita, sono entrate a far parte degli atti finali.

4.4. Ma dal profilo svizzero la conquista maggiore è costituita dall'aver dato alla conferenza un carattere moltipolare. Per i piccoli stati - e segnatamente per quelli non allineati e per quelli neutrali - non è auspicabile nè un'Europa dominata da una sola potenza egemonica, nè un'Europa bipolare, dominata dalle due superpotenze USA e URSS o dai due blocchi militari NATO e Patto di Varsavia. Auspicato è invece e soltanto un rafforzamento della struttura multipolare dell'Europa. E la CSCE costituisce un primo passo tangibile in questa direzione.

5. Conclusioni

5.1. Anzitutto è necessario non sopravvalutare i risultati della CSCE. A causa del carattere non vincolante degli atti finali, del loro carattere equivoco e sfumato, i risultati della CSCE sono talmente magri da non rendere leciti nè grossi timori nè grosse speranze. La CSCE non ha potenziato nè diminuito la sicurezza in Europa. Tutto dipenderà dall'applicazione pratica degli atti.

5.2. Tuttavia, la CSCE rappresenta pur sempre un piccolo passo nella direzione giusta. Si trattava infatti di trovare una via realistica per garantire la pace in Europa nonostante

le divergenze ideologiche e i diversi sistemi politico-economici. Si è scelta così una strategia particolare che consiste nell'intensificare progressivamente la cooperazione, rinunciando parallelamente all'uso della forza. E questa strategia viene ad aumentare necessariamente l'interdipendenza tra Stati tanto che gli svantaggi di una violazione della pace appariranno superiori ai vantaggi, anche se sostenuti da motivazioni nazionalistiche ed egoistiche. In questo senso gli atti finali della CSCE appaiono come un codice di comportamento della distensione. Ciò non significa però che si debbano prevedere progressi immediati e spettacolari. Ammesso che il processo della distensione riesca a mettersi in moto, risultati concreti saranno tangibili solo a media e forse a lunga scadenza, poichè vi saranno senz'altro delle battute d'arresto e anche dei passi indietro. Anzi è assai probabile che nella prima fase di questo processo di avvicinamento ci sarà un inasprimento delle controversie ideologiche e diplomatiche.

Infine il valore della CSCE non può essere giudicato isolatamente, bensì nel quadro di tutta la politica della distensione. La CSCE è soltanto un anello della catena del processo di distensione iniziatosi dopo la crisi di Cuba del 1962, proseguito con il telefono rosso, con il trattato sugli esperimenti nucleari, con il divieto di stazionamento di armi atomiche nello spazio e sui fondali marini, con la messa al bando delle armi chimiche e biologiche, con il nuovo trattato su Berlino delle quattro potenze, con la Ostpolitik della Germania federale, con gli accordi SALT, ecc. In questa catena la CSCE rappresenta un elemento importante poichè introduce la partecipazione di tutti gli Stati europei nel processo di distensione, siano essi grandi o piccoli, legati a un blocco o neutrali. Ed è pure importante che il rispetto dei diritti umani sia stato riconosciuto come parte essenziale del processo di distensione.

3

CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

Distr.
LIMITATA

CSCE/II/B/I
Ginevra, 18 settembre 1973

ITALIANO
Originale : TEDESCO

Proposta della Delegazione della Svizzera per una convenzione su un sistema europeo di regolamento pacifico delle controversie.

		Pagina
Preambolo		1
CAPITOLO I	: PRINCIPIO DEL REGOLAMENTO PACIFICO DELLE CONTROVERSIE	3
Articolo 1	: Obbligo di principio	3
" 2	: Limitazione di tale obbligo	5
" 3	: Controversie fra parti contraenti e Terzi	7
" 4	: Sfera di competenza dei due organi di regolamento delle controversie	8
" 5	: Definizione delle controversie suscettibili o non suscettibili di regolamento giudiziario	11
" 6	: Obbligo di cooperazione	12
CAPITOLO II	: LA PROCEDURA DI INCHIESTA, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE	14
Articolo 7	: Costituzione della Commissione	14
" 8	: Nomina dei membri della Commissione	16
" 9	: Deferimento di una controversia alla Commissione	18
" 10	: Intervento	20
" 11	: Formazione della Camera	22
" 12	: Nomina dei membri neutrali della Camera	24
" 13	: Sostituzione dei membri della Camera	26
" 14	: Procedura dinanzi alla Commissione - Principi	28
" 15	: Procedura dinanzi alla Camera	29
" 16	: Misure cautelari	31

../.

		Pagina
Articolo 17	: Controversie miste	32
" 18	: Compiti della Camera e termini da osservare	35
" 19	: Principio di segretezza	37
" 20	: Carattere vincolante a seguito di accordo tra le Parti	38
CAPITOLO III	: LA PROCEDURA ARBITRALE	39
Articolo 21	: Costituzione del Tribunale Arbitrale	39
" 22	: Nomina dei membri del Tribunale Arbitrale	40
" 23	: Deferimento di una controversia al Tribunale	42
" 24	: Intervento	43
" 25	: Formazione della Camera	44
" 26	: Nomina dei membri neutrali della Camera	45
" 27	: Sostituzione dei membri della Camera	46
" 28	: Procedura dinnanzi al Tribunale Arbitrale-Principi	47
" 29	: Procedura dinnanzi alla Camera	48
" 30	: Misure cautelari	49
" 31	: Domande complementari e riconvenzionali	50
" 32	: Valutazione delle prove	51
" 33	: Compiti della Camera e diritto applicabile	52
" 34	: Termini da osservare da parte della Camera - Pronunzia della sentenza arbitrale - Principio di segretezza	54
" 35	: Forza di cosa giudicata ed esecuzione della sentenza arbitrale	57
" 36	: Risarcimento dei danni invece dell'esecuzione in forma specifica	58
" 37	: Procedura contumaciale	58
" 38	: Rettifica della sentenza arbitrale	59
" 39	: Interpretazione della sentenza arbitrale	60
" 40	: Revisione della sentenza arbitrale	61
" 41	: Nullita' della sentenza arbitrale - Generalita'	63

./..

		Pagina
Articolo 42	: Ricorso per nullita' - Termini - Costituzione della Camera	65
" 43	: Compiti e termini da osservare da parte della Camera - Nuova trattazione della contoversia in in caso di nullita'	67
" 44	: Transazione	68
CAPITOLO IV	: DISPOSIZIONI GENERALI	70
Articolo 45	: Sede della Commissione e del Tribunale Arbitrale	70
" 46	: Seduta costitutiva	70
" 47	: Regolamenti della Commissione e del Tribunale Arbitrale	71
" 48	: Segretariato permanente	72
" 49	: Elezioni e votazioni	74
" 50	: Decisione sulla competenza	75
" 51	: Rinuncia ad una procedura	77
" 52	: Lingue	77
" 53	: Immunita' e privilegi	78
" 54	: Indennita' ed onorari	79
" 55	: Ripartizione delle spese	80
CAPITOLO V	: DISPOSIZIONI FINALI	81
Articolo 56	: Riserve	81
" 57	: Interpretazione ed esecuzione	82
" 58	: Modifiche	84
" 59	: Denuncia	85
" 60	: Firma, ratifica, ed entrata in vigore - Governo depositario	87
" 61	: Formula finale	89

(Ad ogni articolo seguono i relativi commenti)

PROGETTO

DI CONVENZIONE PER UN SISTEMA EUROPEO DI REGOLAMENTO PACIFICO DELLE CONTROVERSIE

Le Alte Parti Contraenti,

guidate dal desiderio di istituire un sistema di sicurezza, di rinunciare alla minaccia o all'uso della forza e di incoraggiare relazioni pacifiche fra gli Stati a diverso sistema politico, economico e sociale;

convinte che in una comunita' internazionale, i cui membri abbiano rinunciato all'uso o alla minaccia della forza, e' indispensabile un sistema di regolamento pacifico delle controversie;

in pieno accordo con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e con l'obbligo che ne deriva per gli Stati di comporre le loro controversie con mezzi pacifici, obbligo ulteriormente ribadito nella Dichiarazione sui principi delle relazioni amichevoli fra gli Stati;

confermando l'uguaglianza sovrana e la parita' di diritti degli Stati, le quali possono essere garantite solo nel caso in cui tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro grandezza, ricchezza e potenza, siano in grado di difendere i propri diritti ed i propri interessi su un piano di parita' giuridica, davanti ad organi internazionali autonomi e neutrali;

nell'intento di creare un sistema di regolamento pacifico delle controversie, rispondente alla situazione e alle esigenze dell'Europa;

hanno convenuto quanto segue :

Commento

Nel titolo della Convenzione va sottolineata la distinzione necessaria con la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie (1957). A tale scopo, il titolo potrebbe contenere un riferimento alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE).

./..

Il preambolo si limita a pochi capoversi destinati soprattutto a dimostrare che il sistema del regolamento pacifico delle controversie non corrisponde soltanto agli obiettivi della CSCE, ma costituisce addirittura il loro necessario complemento, e che un tale sistema deriva dal principio di uguaglianza fra gli Stati. Infine, e' sottolineata esplicitamente la concordanza esistente fra tale sistema e gli obblighi risultanti dallo Statuto delle Nazioni Unite. Cio' serve allo stesso tempo ad agevolarne l'interpretazione.

Capitolo I

PRINCIPIO DEL REGOLAMENTO PACIFICO DELLE CONTROVERSIE

Articolo 1

1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano - in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione - a sottoporre ad una procedura per il regolamento pacifico delle controversie, tutte le controversie di qualsiasi tipo che insorgano fra di loro e che non possano essere risolte entro un termine ragionevole con altri mezzi pacifici o per il cui regolamento esse non scelgano un'altra procedura.

2. Salvo che la Convenzione non disponga altrimenti, una controversia puo' essere sottoposta ad una procedura di regolamento, conforme alle disposizioni della vigente Convenzione - senza accordo particolare a tal fine - su semplice domanda di una delle parti in causa.

Commento

Comma 1

E' formulato innanzitutto il principio del regolamento pacifico delle controversie. Dal testo del primo comma risulta inoltre quanto segue :

1. Deve trattarsi di una controversia fra le parti contraenti. E' evidente che per le controversie fra le parti contraenti e gli Stati terzi non valgono gli obblighi previsti dalla Convenzione; e tanto meno per le controversie fra Stati, di cui nessuno e' parte contraente. Le controversie fra una parte contraente e i terzi possono tuttavia essere volontariamente sottoposte ad una procedura conforme alla presente Convenzione (cfr. art. 3), con il consenso di tutte le parti in causa.

./..

2. Poiche' solo gli Stati o le organizzazioni internazionali possono essere parti contraenti, sono soggette alle procedure previste dalla Convenzione solo le controversie di diritto internazionale. Ne segue che un privato non potrebbe chiedere direttamente l'apertura di una procedura.

3. Potendosi trattare solo di controversie internazionali, sembra superfluo escludere espressamente quei casi che rientrano nell'esclusiva competenza interna delle parti contraenti. (per limitazioni, cfr. art. 2).

4. La procedura prevista e' applicabile soltanto a quelle controversie che non possono essere risolte con altri mezzi "pacifici". (L'aggiunta dell'espressione "pacifico" e' forse superflua, se si tiene conto della gia' proclamata rinuncia all'uso della forza). In tal senso il sistema relativo al regolamento delle controversie riveste un carattere sussidiario. In primo luogo, le parti devono servirsi dei loro normali canali diplomatici per il componimento dei contrasti che possono insorgere fra loro; quindi, non si puo' parlare di una controversia internazionale fino a che il ricorso a tali canali si sia dimostrato inutile. In secondo luogo, tra le parti in causa possono esistere altri accordi di conciliazione e arbitrato. Con questa disciplina si evitano eventuali problemi concernenti la concorrenza fra tali accordi e il presente sistema, in quanto le parti, se vi sono tenute, possono senz'altro ricorrere ad altri organi per il regolamento delle loro controversie. Poiche' il presente sistema e' il piu' rigoroso e il piu' adatto ad essere applicato a condizioni specifiche, ci si puo' chiedere se la presente Convenzione non debba prevedere espressamente la sua prevalenza rispetto ad altri sistemi, per esempio quale "lex specialis" nei confronti delle relative disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite o della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), nonche', forse, anche nei confronti della Convenzione Europea per il regolamento pacifico delle controversie, del 1957. Per disciplinare la questione delle priorita' andrebbe in tal caso aggiunto un nuovo articolo dopo l'Articolo 1.

5. Le controversie contemplate sono quelle che non hanno potuto essere regolate entro un termine ragionevole. Tale formulazione si incontra spesso in convezioni analoghe. Essa lascia alla discrezione delle parti in causa, e, in ultima istanza, all'organo chiamato a regolare la controversia, la decisione sulla durata di detto termine.

6. Soltanto chi e' direttamente ccinvolto in una controversia deve - e puo' - sottoporre la stessa ad una delle procedure previste. E' esclusa in tal modo la possibilita' di un'azione popolare.

./..

Comma 2

Il sistema di regolamento delle controversie e' vincolante, nel senso che le parti contraenti sono obbligate a partecipare ad una controversia che le riguarda e che e' stata sottoposta a una procedura (Obbligo di partecipazione). Quindi, salvo che la Convenzione preveda altrimenti (come, ad esempio, nel caso in cui una delle parti in causa non sia parte contraente), non e' necessario ricorrere ad un ulteriore compromesso fra le parti in causa. Sebbene cio' risulti anche dalle disposizioni riguardanti le due procedure (cfr. art. 9 e 23), e' bene mantenere questa formulazione per una maggiore precisione anche in relazione al principio del regolamento pacifico delle controversie.

Articolo 2

1. Se, in applicazione della presente Convenzione, oppure di un altro accordo fra le parti in causa, una controversia e' gia' stata risolta mediante una sentenza arbitrale o un giudizio, essa non puo' piu' essere sottoposta al Tribunale arbitrale, salvo che la Convenzione disponga altrimenti.

2. Se, sulla base di una convenzione fra le parti in causa, oppure in applicazione della presente Convenzione, o di un altro accordo, e' pendente una procedura di regolamento pacifico, non puo' essere iniziata una nuova procedura prima che la precedente sia stata conclusa, salvo che la Convenzione disponga altrimenti.

3. Se si tratta di una controversia, il cui oggetto, secondo il diritto interno di un'Alta Parte Contraente, rientra nella competenza delle autorita' giudiziarie o amministrative di tale parte contraente, essa sara' sottoposta ad una procedura conforme alla presente Convenzione solo dopo che le competenti autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato abbiano pronunciato, in ultima istanza entro un termine adeguato, una decisione definitiva.

4. Intervenuta una tale decisione dello Stato, la relativa controversia non potra' piu' essere sottoposta ad una procedura conforme alla presente Convenzione, una volta trascorsi cinque anni dalla decisione stessa.

./..

Commento

Sono qui riassunti, in un solo articolo, i limiti, formulati nell'articolo 1, del principio del regolamento pacifico delle controversie. Norme corrispondenti si trovano frequentemente nel capitolo "Disposizioni Generali" di analoghe convenzioni. Poiche' rappresentano tuttavia un vero e proprio correttivo all'obbligo generale, contenuto nell'articolo 1, di sottoporre le controversie alla procedura prevista dalla Convenzione, e' opportuno che detti limiti siano specificati immediatamente dopo tale articolo.

Comma 1

Si tratta qui di un principio assoluto di esclusione (res judicata). Si applica tuttavia soltanto alla procedura dinnanzi al Tribunale Arbitrale e non invece a quella avanti alla Commissione. Deve restare salva la possibilita' di sottoporre in un secondo tempo alla Commissione un problema su cui gia' si sia pronunciata una sentenza arbitrale o giudiziaria. Innanzitutto cio' e' necessario in considerazione delle cosiddette controversie "miste", che contengono sia elementi suscettibili d'essere sottoposti a regolamento giudiziario, sia elementi che non lo sono. In tali casi deve essere garantita la possibilita' di ricorrere ad entrambe le procedure, nell'ordine preferito. In secondo luogo la possibilita' di sottoporre ulteriormente la controversia alla Commissione va garantita, in linea di principio, anche per il fatto che e' consentito a una parte in causa di sottoporre nuovamente a una procedura di conciliazione una controversia che gia' sia stata risolta da un organo giudiziario o arbitrale. In altri termini, tale parte deve avere la possibilita' di chiedere alla Commissione la revisione di quelle norme di diritto, in base alle quali e' stata pronunciata la sentenza precedente. Essendosi in presenza, cioe', degli stessi problemi, ma non piu' della medesima controversia, non sussiste una violazione del principio della "res judicata"; tanto piu' che la nuova trattazione del caso da parte della Commissione non compromette il passaggio in cosa giudicata della sentenza pronunciata, e non puo' quindi avere alcun effetto sospensivo. La Commissione non avrebbe d'altronde alcuna competenza di emanare decisioni a tal fine.

La clausola "salvo che la Convenzione disponga altrimenti" e' inserita per evitare una contraddizione con la procedura di revisione o di ricorso per nullita' prevista nel capitolo sulla giurisdizione arbitrale (cfr. art. 40 e segg.).

./..

Comma 2

Il problema della litis-pendenza e' disciplinato in modo analogo nelle convenzioni similari. Anche in questo contesto s'incontra di nuovo la clausola "salvo che la Convenzione disponga altrimenti"; infatti, la procedura dinnanzi alla Commissione puo' essere sospesa e la controversia rinviata al Tribunale Arbitrale ove nel corso dei dibattiti emergano questioni suscettibili di regolamento giudiziario destinate, di preferenza ad essere risolte preliminarmente dal Tribunale Arbitrale (cfr. art. 17).

Comma 3 e 4

Ci si puo' chiedere se il principio dell'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne debba essere espressamente ribadito, in quanto esso gia' costituisce una norma di diritto internazionale; in altri termini, non e' comunque data una controversia internazionale fino a che non siano state esaurite tutte le vie di ricorso interne. La menzione specifica di tale principio presenta il vantaggio di permettere, come previsto nel comma 4, la fissazione di un termine per il rinvio di controversie avanti all'organo internazionale.

La questione dell'esaurimento delle vie di ricorso interne e' inoltre trattata nel presente articolo solo nei suoi principi generali, poiche' in questo contesto non e' necessario, ne' possibile, stabilire una disciplina che codifichi tutto il diritto consuetudinario internazionale in materia.

Articolo 3

Le procedure previste dalla presente Convezione possono trovare applicazione anche nelle controversie internazionali, in cui, oltre ad un'Alta Parte Contraente, siano implicate anche altre parti in causa. In tal caso e' necessario tuttavia il consenso di tutte le parti in causa.

Commento

Tenuto conto, innanzitutto, delle strette relazioni esistenti tra gli Stati europei ed extra-europei, e' utile prevedere la possibilita' di un ampliamento geografico dell'applicazione del nuovo sistema di regolamento delle controversie. Tuttavia e' necessario

./..

che perlomeno una delle parti in causa sia firmataria della Convenzione, perche' solo in tal modo si giustifica l'applicazione del sistema europeo di regolamento delle controversie. Inoltre, in tali controversie non puo' esistere, ovviamente, alcun obbligo di partecipazione. Per l'applicazione della presente Convenzione appare pertanto necessario l'accordo di tutte le parti in causa.

Le parti in causa non firmatarie della Convenzione, possono essere sia Stati, sia organizzazioni internazionali. In ogni caso, la procedura si applica esclusivamente alle controversie internazionali. Poiche' cio' non risulterebbe altrimenti dalla formulazione del presente articolo, allo scopo di evitare equivoci, e' stata usata l'espressione "controversie internazionali".

Articolo 4

1. Le controversie suscettibili di regolamento giudiziario devono essere sottoposte al Tribunale Arbitrale Permanente (definito in seguito Tribunale Arbitrale) previsto nella presente Convenzione; le controversie non suscettibili di regolamento giudiziario devono essere sottoposte alla Commissione Permanente d'Inchiesta, Mediazione e Conciliazione (definita in seguito Commissione), parimenti prevista nella presente Convenzione.

2. Le parti in causa possono in qualsiasi momento convenire di sottoporre alla Commissione anche una controversia suscettibile di regolamento giudiziario. In tal caso e' fatto integralmente salvo il diritto di sottoporre ulteriormente la controversia al Tribunale Arbitrale.

Commento

Come il seguente, che contiene la definizione delle controversie suscettibili o non suscettibili di regolamento giudiziario, il presente articolo enuncia un principio generale e come tale trova il suo posto nel Capitolo I. La definizione preliminare dell'importante distinzione fra controversie suscettibili e controversie non suscettibili di regolamento giudiziario giova alla struttura della

../..

Convenzione dal punto di vista sistematico. La distinzione fissata in questo contesto fra conflitti suscettibili e conflitti non suscettibili di regolamento giudiziario puo' apparire in molti casi teorica, in particolare nel caso in cui una controversia contenga elementi di entrambi i tipi. Ciononostante, nel presente articolo va mantenuta una distinzione di principio; sarebbe infatti difficile risolvere in modo generale la questione delle controversie "miste". Le soluzioni necessarie all'uopo devono percio' scaturire dalle disposizioni che regolano entrambe le procedure di regolamento delle controversie. Se una controversia "mista" e' sottoposta al Tribunale Arbitrale, questi e', in linea di massima, solo competente a pronunciarsi sugli elementi suscettibili di regolamento giudiziario. Tuttavia, dopo la conclusione della procedura arbitrale, ognuna delle parti si riserva la facolta' di sottoporre alla Commissione gli elementi della controversia che non siano stati ancora regolati. Se invece un conflitto "misto" e' sottoposto alla Commissione, questa dovra' trattare in via preliminare anche gli aspetti suscettibili di regolamento giudiziario, oppure rinviarli al Tribunale arbitrale (cfr. Art. 17).

Comma 1

La soluzione prevista in questo caso corrisponde alle considerazioni di cui sopra.

Comma 2

Questa disposizione disciplina una delle questioni fondamentali del sistema. Possono essere presentate alla Commissione anche le controversie suscettibili di regolamento giudiziario, e, in caso affermativo, deve cio' avvenire obbligatoriamente o essere lasciato alla discrezione delle parti? Da un punto di vista logico, in una controversia "mista" gli aspetti suscettibili di regolamento giudiziario dovrebbero essere risolti prima che abbia inizio il dibattito davanti alla Commissione; infatti, prima di trattare una questione, si dovrebbe conoscerne il contesto giuridico. Tale considerazione sembra fornire un argomento contro il deferimento di controversie suscettibili di regolamento giudiziario alla procedura dinnanzi alla Commissione. Da un punto di vista politico, vi sono nondimeno alcune ragioni che militano a favore di tale possibilita'. Nella procedura dinnanzi alla Commissione non vi sono, di norma, ne' vincitori ne' vinti; cio' consente alle parti in causa di salvaguardare il proprio prestigio. Numerose Convenzioni prevedono pertanto una procedura obbligatoria di conciliazione prima del regolamento della controversia in via arbitrale.

./..

Il presente progetto tiene conto di tali considerazioni; tuttavia non prevede obbligatoriamente l'intervento preliminare della Commissione, bensi' solo facoltativamente, qualora tutte le parti in causa siano d'accordo, e cio' per i seguenti motivi :

1. Compito della Commissione e' di trovare una soluzione alle controversie conciliando gli interessi reciproci. Le considerazioni di ordine giuridico non sono quindi predominanti. Deve pertanto uno Stato che ritenga di disporre d'una pretesa chiaramente fondata in diritto internazionale essere costretto a seguire tale procedura? Con ogni probabilita', esso insisterebbe, in tal caso, nel far valere il suo diritto - non foss'altro perche', in seguito, sempre potrebbe ricorrere al Tribunale Arbitrale - e correrebbe quindi il rischio d'essere considerato intransigente e forse potrebbe addirittura trovarsi in una situazione peggiore nella procedura ulteriore avanti il Tribunale Arbitrale.

2. Il Tribunale Arbitrale puo' ordinare in maniera vincolante le misure cautelari necessarie per tutelare i diritti e gli interessi delle parti in causa; la Commissione invece non puo' farlo. Se fosse obbligatorio rivolgersi in primo luogo alla Commissione, le parti in causa potrebbero tendere, nello spazio di tempo cosi' guadagnato, a creare situazioni di fatto, che ne' le successive misure cautelari ne' la sentenza del Tribunale arbitrale potrebbero piu' - o solo difficilmente - revocare.

3. La soluzione adottata nel presente articolo facilita anche la trattazione delle controversie "miste" sottoposte alla Commissione, i cui aspetti suscettibili di regolamento giudiziario possono essere rinviati al Tribunale Arbitrale (cfr. Commento all'Art. 17).

Quando le parti in causa convengono di sottoporre una controversia suscettibile di regolamento giudiziario in primo luogo alla Commissione, il diritto di rivolgersi successivamente al Tribunale Arbitrale per la stessa controversia rimane intatto.

Occorre infine sottolineare che, sebbene sia lasciata alle parti in causa la facolta' di sottoporre alla Commissione controversie suscettibili di regolamento giudiziario, esse non possono, per converso, adire il Tribunale Arbitrale per controversie non suscettibili di regolamento giudiziario; infatti, un Tribunale non e' l'organo adatto a conoscere tali controversie. Inoltre, le decisioni di un Tribunale sono vincolanti, cosa che sarebbe difficilmente possibile nel caso di controversie di questo tipo.

./..

Articolo 5

1. Le controversie suscettibili di regolamento giudiziario hanno per oggetto l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale vigente.

2. Tutte le altre controversie sono controversie non suscettibili di regolamento giudiziario.

Commento

Comma 1

La breve formulazione proposta non contiene altro che la definizione delle controversie suscettibili di regolamento giudiziario, quale si trova nell'art. 36, Comma 2 dello Statuto della Corte Internazionale dell'Aja, come pure in altre Convenzioni, e precisamente:

a) l'interpretazione di una Convenzione;

b) qualsivoglia questione di diritto internazionale;

c) l'esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale;

d) la natura e la portata di una riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

Un commento al riguardo sarebbe superfluo.

Comma 2

Le controversie non suscettibili di regolamento giudiziario sono state definite in termini negativi. In primo luogo, sarebbe difficile trovare una definizione positiva esauriente e, secondariamente, una definizione positiva sia delle controversie suscettibili, sia di quelle non suscettibili di regolamento giudiziario potrebbe dar luogo a ripetizioni o lacune. Con il metodo qui seguito si evita questo inconveniente, in quanto la seconda definizione e' complementare alla prima.

Per distinguere i due tipi di controversie sono stati dunque stabiliti criteri obiettivi. Determinante e' tuttavia, ai fini della scelta della procedura applicabile, la parte attrice, ossia la formulazione della domanda di regolamento della controversia. Non sarebbe compatibile con il principio di una giurisdizione arbitrale obbligatoria che il convenuto potesse modificare con la sua risposta

il carattere della controversia, trasformando una questione suscettibile di regolamento giudiziario, e quindi idonea ad essere risolta con sentenza, in una questione non suscettibile di detto regolamento, e come tale solo negoziabile in via transattiva. Qualora le parti in causa non possano intendersi sul carattere della controversia, decide l'organo adito (cfr. Art. 50).

Articolo 6

1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad accordare, nella misura del possibile, la cooperazione loro richiesta per lo svolgimento di una procedura.

2. Le parti in causa impegnate in una procedura conforme alla presente Convenzione si asterranno inoltre da ogni misura che potrebbe pregiudicare lo svolgimento della procedura stessa, oppure l'applicazione del regolamento proposto, o della sentenza arbitrale, e ometteranno, in modo generale, ogni azione, indipendentemente dalla sua natura, idonea ad aggravare o a estendere la controversia.

Commento

Comma 1

In questa norma e' formulato un obbligo generale per tutte le parti contraenti - quindi non solo per quelle che sono coinvolte in una procedura concreta - di accordare l'aiuto necessario per lo svolgimento di una procedura. In determinate circostanze, puo' in effetti essere necessaria l'assistenza di una terza parte, estranea ad una procedura. Cio' potrebbe avvenire, ad esempio, quando una parte in causa, oppure l'organo competente, volesse convocare, quale testimone, un cittadino di uno Stato terzo previo consenso di questo ultimo, oppure qualora uno Stato terzo disponesse di determinate prove e fosse invitato a produrle.

./..

L'obbligo di cooperazione incontra tuttavia due ordini di limiti : da un lato, deve essere accordato soltanto l'aiuto richiesto, affinche' un terzo non possa intromettersi, di propria iniziativa, in una procedura, senza possedere i requisiti di parte in causa e senza dover quindi intervenire come tale. D'altro canto, la cooperazione deve essere concessa solo nella misura del possibile, per evitare che ad una parte contraente siano imposti da chicchessia obblighi che essa non sia assolutamente in grado o disposta a soddisfare, sia per motivi giuridici, sia per salvaguardare i propri interessi.

Comma 2

Si tratta qui del particolare obbligo che hanno le parti di mantenere la pace. Esso va sostanzialmente oltre l'obbligo di cooperazione a carico di tutte le parti contraenti - quale risulta dal primo comma - e, a differenza di questo, non e' facoltativo.

Sebbene tale obbligo di mantenere la pace si ritrovi in molte Convenzioni analoghe, esso pone tuttavia un problema. Poiche', come si vedra' in seguito, la Commissione non pronuncia alcuna decisione vincolante e, di conseguenza, non puo' ordinare misure cautelari, ma solo raccomandarle, sembra contradditorio imporre alle parti implicate in una procedura un obbligo di mantenere la pace. Anche tale procedura ha tuttavia lo scopo di regolare una controversia pendente. E' quindi legittimo esigere che le parti in causa interessate si astengano da tutte le misure che potessero rendere piu' difficile tale regolamento.

Capitolo II

PROCEDURA DI INCHIESTA, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Articolo 7

1. Le Alte Parti Contraenti costituiscono la Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione; conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, ognuna di esse ha il diritto di nominare un membro.

2. Il Presidente della Commissione è eletto da quest'ultima tra i suoi membri per una durata di tre anni. Egli può essere rieletto. Il grado di priorità degli altri membri si determina in base alla loro durata in carica e, in caso di parità, in base alla loro età.

3. I membri della Commissione, incluso il Presidente, esercitano le loro funzioni a titolo accessorio.

4. Nell'assumere le proprie funzioni, ogni membro deve rimettere una dichiarazione, secondo cui s'impegna a svolgere i suoi compiti in modo indipendente e senza ricevere alcuna istruzione dalla Alta Parte Contraente che l'ha nominato.

Commento

Comma 1

Si può naturalmente discutere circa il termine da assegnare per costituire la Commissione. Due condizioni devono tuttavia essere tenute in considerazione: in primo luogo, la Commissione deve essere costituita nel più breve tempo possibile; in secondo luogo, le parti contraenti devono disporre di un tempo sufficiente per provvedere alla nomina.

Tutte le parti contraenti, incluse quindi anche le eventuali organizzazioni internazionali partecipanti, hanno il diritto di nominare un membro della Commissione. Tuttavia si parla chiaramente

./..

soltanto di un diritto, non quindi di un obbligo. Si può perciò considerare già costituita la Commissione, anche nel caso in cui una parte non abbia proceduto alla nomina del proprio membro nel termine assegnatole. In tal modo si evita che la parte che abbia ritardato la nomina che le spetta possa bloccare i lavori della Commissione.

La Commissione deve essere composta necessariamente da un numero minimo di membri, poichè altrimenti, in caso di controversia, si rischierebbe d'avere a disposizione un numero di persone insufficiente per la costituzione di una Camera. Per soddisfare tale esigenza, si è subordinata l'entrata in vigore della presente Convenzione alla sua ratifica da parte di un numero minimo corrispondente di Stati.

Convenzioni analoghe contengono spesso clausole secondo le quali i membri nominati dalle Parti contraenti sono eletti fra i cittadini degli Stati contraenti in questione. Poichè è senz'altro nell'interesse delle parti contraenti di procedere in tal guisa, si è rinunciato ad inserire una clausola di questo tipo nel presente progetto. Inoltre, in considerazione dell'eventuale partecipazione di organizzazioni internazionali, tale clausola andrebbe modificata in modo tale da non escludere completamente la possibilità di compromettere la chiarezza.

Comma 2

Le disposizioni che regolano l'elezione del Presidente sono contenute nel capitolo sulle disposizioni generali (cfr. art. 46 e 49).

Il mandato del Presidente si limita a tre anni, ma la sua rielezione è possibile. Anche su questo termine si può discutere.

E' pure utile determinare l'ordine di priorità degli altri membri, poichè, nel caso in cui il Presidente non sia in grado di esercitare le proprie funzioni, al suo posto subentrerebbe cutomaticamente il membro di grado più elevato, in quanto non sussistano nei suoi confronti motivi d'impedimento.

Comma 3

Tutti i membri della Commissione, quindi anche il Presidente, esercitano la loro attività a titolo accessorio. Trattandosi tuttavia di una Commissione permanente, che può essere convocata in qualsiasi momento, è necessario un Segretariato operante a tempo pieno. Avremo occasione di ritornare più avanti su questo punto.

Comma 4

L'esatto contenuto e il modo in cui la dichiarazione deve essere resa sono da specificarsi nel regolamento che sarà elaborato dalla Commissione stessa. Per quanto concerne il luogo e il momento della dichiarazione, vedasi anche l'articolo 46.

./..

Articolo 8

1. I membri della Commissione sono nominati dalle Alte Parti Contraenti per cinque anni. Qualora non siano stati sostituiti alla scadenza di tale termine, devono essere considerati come nominati per un altro periodo della stessa durata, e così di seguito. Essi rimangono comunque in carica finchè non abbiano portato a termine i lavori ancora pendenti al momento della scadenza del loro mandato.

2. Qualora un membro contravvenga agli obblighi impostigli dall'articolo 7, comma 4, egli deve lasciare immediatamente la sua carica. Nei casi controversi la decisione spetta alla Commissione.

3. I seggi divenuti definitivamente vacanti per decesso, dimissioni o altro impedimento, possono essere occupati nuovamente senza indugio.

4. Qualora un membro non sia in grado di esercitare le sue funzioni, per malattia o qualsiasi altro motivo, l'Alta Parte Contraente che l'ha nominato può designare un sostituto, che ne occupa il posto temporaneamente.

5. Il Segretariato della Commissione informa immediatamente tutte le Alte Parti Contraenti di ogni mutamento temporaneo o definitivo nella composizione della Commissione.

Commento

Comma 1

Si pone qui il problema se, come è il caso per i membri del Tribunale Arbitrale, si debbano fissare espressamente determinati requisiti anche per i membri della Commissione. Si potrebbe esigere, per esempio, che le parti contraenti scelgano i membri della Commissione fra i loro diplomatici o i loro uomini politici con esperienza di politica estera. La presente formulazione lascia in tal senso alle parti contraenti completa libertà, in quanto si basa

./..

sulla premessa che è senz'altro nel loro interesse delegare, in seno alla Commissione, soltanto persone qualificate.

Si può discutere sulla durata della carica. Ci si può addirittura chiedere se si debba prevedere una nomina a lungo termine anche per la Commissione, come è per il caso del Tribunale Arbitrale. Tuttavia, poichè la presente proposta prevede un mandato della durata di cinque anni, con possibilità di riconferma (o, più precisamente, di tacito rinnovo del periodo), sarebbe ugualmente possibile che un membro rimanga nella Commissione per un lungo periodo.
Alla scadenza del suo mandato, un membro deve in ogni caso portare a termine i lavori pendenti.

Comma 2

Un membro che violi l'obbligo di svolgere la propria attività in modo indipendente e senza ricevere istruzioni dalla parte contraente che lo ha nominato, non è più degno di appartenere a questo organo. Tale evenienza può sembrare, nel caso della Commissione, meno grave di quanto non lo sia nel quadro dell'attività in seno al Tribunale Arbitrale, dato che la Commissione non può prendere alcuna decisione vincolante. Tuttavia, la disposizione riguardante l'esclusione è stata inserita anche qui, allo scopo di metter sullo stesso piano i membri della Commissione e quelli del Tribunale Arbitrale.

Poichè il membro in questione deve dimettersi dalla sua carica immediatamente, non si applica in tale fattispecie la disposizione, contenuta nel comma 1, riguardante l'obbligo di concludere i lavori pendenti.

In caso di contestazione, spetta alla Commissione decidere sulla destituzione di un membro.

Comma 3

Anche la sostituzione dei posti resisi definitivamente vacanti costituisce un diritto. Ciò avviene in conformità alla soluzione adottata nell'articolo 7, comma 1. In tal modo, la Commissione continua a mantenere la capacità di agire anche se la parte interessata tarda a provvedere alla nomina che le spetta.

Per i membri nominati conformemente al comma 3, valgono le disposizioni del presente articolo concernenti il mandato, il rinnovo della nomina e la sostituzione.

Comma 4

Anche la temporanea sostituzione di un membro è lasciata al giudizio della parte contraente interessata. Essa può procedervi, ma non vi è tenuta.

./..

Comma 5

Sembra opportuno informare immediatamente le parti contraenti dei cambiamenti, temporanei o permanenti, intervenuti nella composizione della Commissione. Una disposizione corrispondente è contenuta anche in altre Convenzioni.

Articolo 9

1. Le controversie fra le Alte Parti Contraenti sono sottoposte alla Commissione mediante domanda indirizzata da una delle parti contraenti al Segretariato della Commissione stessa all'attenzione del Presidente.

2. Le Alte Parti Contraenti possono sottoporre una controversia alla Commissione anche di comune accordo.

3. Nelle controversie, in cui partecipino oltre alle Alte Parti Contraenti anche altre parti in causa, la domanda deve essere presentata con l'accordo di tutte le parti in causa.

4. La domanda deve contenere un'esposizione sommaria dell'oggetto della controversia e l'istanza alla Commissione affinchè prenda tutte le misure idonee a dar luogo ad una conciliazione. Ove si tratti di una domanda ai sensi del comma 1, essa deve inoltre specificare la controparte (o le controparti).

5. La domanda presentata ai sensi del comma 1 è comunicata immediatamente e integralmente dal Segretariato della Commissione alla controparte (o alle controparti).

Commento

Comma 1

Viene, in questo comma, ripresa la disposizione già contenuta nell'articolo 1, sulla possibilità di chiedere unilateralmente il regolamento di una controversia. Vi si precisa inoltre a chi deve essere diretta la domanda. Poichè il Presidente della Commissione non esercita le sue funzioni a titolo principale, per cui non può neppure essere tenuto a risiedere nel luogo in cui ha sede la Commissione,

la domanda deve essere rivolta al Segretariato permanente della Commissione, all'attenzione del Presidente. La possibilità di chiedere unilateralmente il regolamento di una controversia è limitata naturalmente alle controversie fra le parti contraenti.

Comma 2

Tale possibilità è menzionata soltanto per ragioni di chiarezza e completezza. Anche senza una specifica menzione, sarebbe consentito alle parti contraenti di chiedere alla Commissione il regolamento delle loro controversie non soltanto mediante domanda unilaterale, ma anche di comune accordo.

Comma 3

Qualora, oltre alle Alte Parti Contraenti, partecipino alla controversia pure altre parti in causa, perchè la controversia possa essere sottoposta alla Commissione è necessario l'accordo di tutte le parti in causa, come già disposto nell'articolo 3. Anche in questo caso la domanda deve essere inviata al Segretariato permanente.

Comma 4

Nella domanda non deve figurare soltanto una breve esposizione della controversia, ma anche un'istanza diretta alla Commissione perchè adotti tutte le misure idonee a dar luogo ad una conciliazione. In tal modo è conferita alla Commissione la necessaria competenza. L'esposizione della controversia è indispensabile, in quanto entra in considerazione, in linea di principio, solo il regolamento di singole controversie isolate, e non l'eliminazione di situazioni di tensione generale.

Una domanda presentata ai sensi del comma 1, deve designare ovviamente anche la controparte o le controparti. Trattandosi d'un sistema multilaterale di regolamento delle controversie, deve essere possibile citare in una domanda diverse controparti. La parentesi inserita nel comma 4 non è quindi intesa come un'alternativa provvisoria, bensì come una possibilità che deve essere contenuta anche nel testo definitivo della Convenzione.

Comma 5

La comunicazione alla controparte designata o alle controparti è naturalmente necessaria solo nel caso della presentazione unilaterale di una domanda, poichè negli altri casi tutte le parti in causa si sono dovute accordare precedentemente sulla procedura e, di conseguenza, già sono informate. La comunicazione ha luogo immediatamente a cura della Commissione, ossia del suo Segretariato; la domanda deve essere comunicata integralmente alle controparti.

./..

Articolo 10

1. Il Segretariato della Commissione informa immediatamente anche tutte le altre Alte Parti Contraenti della presentazione di una domanda di regolamento.

2. Esse hanno la possibilità di presentare, entro il termine di un mese dalla comunicazione al Segretariato della Commissione, alla attenzione del Presidente, una richiesta con cui si domanda di poter intervenire nella procedura. La richiesta deve esporre quali sono gli interessi dell'interveniente a partecipare alla procedura.

3. Sull'ammissibilità della richiesta, decide immediatamente il Presidente, oppure, qualora ne sia impedito, o sia stato nominato dall'interveniente o dalle parti originariamente in causa, il membro della Commissione con il grado più elevato, per il quale non sussista un motivo d'impedimento.

4. Se la richiesta d'essere autorizzato ad intervenire è accolta, il Segretariato della Commissione ne informa immediatamente le parti originariamente in causa.

Commento

In un sistema multilaterale di regolamento delle controversie dovrebbe non soltanto essere consentito di citare diverse contro = parti nella stessa procedura, ma dovrebbe pure sussistere la possibilità d'intervento. Ciò corrisponde indubbiamente all'interesse di una razionalizzazione; infatti, ognuna delle parti contraenti potrebbe comunque assicurarsi, anche indirettamente, attraverso una nuova procedura, la posizione che le è garantita da un intervento. Nel presente sistema di regolamento pacifico delle controversie il diritto d'intervento pone peraltro un problema particolare. Come si vedrà in seguito, per ogni controversia deve essere costituita una Camera speciale, ed i membri di tale Camera, nominati dalle parti in causa (che ad essa appartengono automaticamente) nominano i restanti membri della Camera. Ove si volesse autorizzare l'intervento nel corso di tutta la durata della procedura, dovrebbe essere costituita di volta in volta una nuova Camera, in quanto il citato

./..

diritto di cooptazione dovrebbe essere osservato anche con riferimento alla nuova parte in causa. Il presente articolo potrebbe costituire un'adeguata soluzione di tale problema.

Comma 1

Presupposto della soluzione qui proposta è che alle rimanenti parti contraenti sia comunicata immediatamente la domanda di regolamento. Ci si può chiedere fino a che punto questa comunicazione debba essere dettagliata, se basti che sia sommaria, oppure se debba corrispondere a quella diretta alle parti in causa (il comma 1 dovrebbe essere eventualmente emendato in conformità). In ogni caso, la comunicazione deve fornire alle rimanenti parti contraenti gli elementi che permettono loro di decidere sull'opportunità e la ammissibilità di un intervento.

Comma 2

La soluzione data al problema dell'intervento parte dalla seguente idea: si ammette il principio dell'intervento, ma se ne limita l'esercizio durante un termine predisposto a tal fine. Alla scadenza di questo termine, quando cioè tutte le parti in causa sono conosciute, si costituisce la Camera competente per la controversia, come risulta dai seguenti articoli. La durata del termine può essere oggetto di discussione; non dovrebbe comunque essere troppo lungo, per evitare che la procedura sia ritardata eccessivamente. Esso dovrebbe, in ogni caso, decorrere dalla data della comunicazione.

La richiesta d'essere autorizzato ad intervenire deve essere diretta al Segretariato permanente della Commissione, come avviene per la domanda di regolamento della controversia. Deve esporre l'interesse dell'interveniente a partecipare alla procedura, poichè - è stato già detto - possono parteciparvi solo le parti direttamente interessate alla controversia.

Comma 3

Ci si chiede naturalmente chi debba decidere dell'ammissibilità di una richiesta d'autorizzazione ad intervenire. Alcune Convenzioni analoghe affidano tale decisione alle parti originariamente in causa. Questa soluzione sarebbe tuttavia in contrasto con uno dei principi del presente sistema di regolamento delle controversie, e precisamente con il suo carattere obbligatorio (obbligo di partecipazione). Se le parti contraenti sono obbligate a partecipare ad una procedura avviata unilateralmente, sarebbe illogico sopprimere quest'obbligo per quanto si riferisce all'intervento, ossia lasciare alle parti contraenti la scelta di decidere se portare o meno davanti alla Commissione una controversia con un'altra parte.

Parimenti la Camera competente non va considè-

./..

rata un organo a cui spetti la decisione su questo punto, dato che essa non è ancora costituita. Rimane quindi quale soluzione appro = priata quella di rimettere la decisione al Presidente della Commis= sione, o eventualmente al suo sostituto. Si potrebbe naturalmente anche affidare tale decisione alla Commissione plenaria, ma ne deriverebbero una notevole complicazione e una perdita di tempo.

Demandando la decisione al Presidente, si può esigere che egli la prenda immediatamente.

Comma 4

Se la richiesta d'essere autorizzato ad intervenire è accordata, il Segretariato deve informarne immediatamente le parti originariamente in causa. Non avrebbe probabilmente alcun senso comunicare la richiesta d'autorizzazione ad intervenire, poichè le parti originariamente in causa, come già menzionato, non prendono parte alla decisione, ed esiste ancora la possibilità che la richiesta sia respinta.

Articolo 11

1. La Commissione costituisce una Camera speciale per trattare ogni controversia che le sia sottoposta.

2. La Camera si compone dei membri della Commissione nominati dalle due parti in causa, come pure di tre membri della Commissione (chiamati in seguito membri neutrali), nominati da altre Alte Parti Contraenti.

3. Le parti in causa possono, di comune accordo, modificare la composizione numerica della Camera.

4. Qualora più parti in causa formino un litisconsorzio, esse devono essere considerate, ai fini delle disposizioni che precedono, come una sola parte. Esse devono accordarsi su quale dei membri della Commissione da loro nominati debba rappresentarli alla Camera come parte in causa. In caso di dubbio, decide il Presidente.

5. Se una delle parti in causa non è parte contraente, essa è autorizzata a delegare un membro della Camera per la procedura di cui trattasi. Questi ha gli stessi diritti e doveri dei membri nominati

./..

dalle Alte Parti Contraenti. In caso d'impedimento temporaneo,le sue funzioni possono essere esercitate da un sostituto.

Commento

Comma 1

Il presente sistema di regolamento delle controversie si basa sul principio che per ogni controversia debba essere costituita una Camera speciale.

Comma 2

La Camera è composta da cinque membri, e precisamente dai membri della Commissione nominati dalle due parti in causa, i quali fanno automaticamente parte della Camera, e da tre membri neutrali,che devono essere scelti fra gli altri membri della Commissione. E' assicurata in tal modo una maggioranza di membri neutrali.

Comma 3

Mentre il comma 2 stabilisce la composizione della Camera in un "caso normale", il comma 3 concede alle parti in causa di poter derogare, di comune accordo, a questa disposizione. Tale possibilità potrebbe essere utile soprattutto nei casi in cui vi siano più di due parti in causa (a tale proposito, cfr. commento al comma 4, infra).

Al fine di non entrare in conflitto con altre disposizioni della Convenzione, è necessario limitare la libertà delle parti in causa per quanto riguarda la composizione numerica della Camera. Le parti in causa sarebbero, secondo il presente progetto, vincolate alle disposizioni concernenti la composizione della Camera (condizioni di natura personale e relative al tempo), ad eccezione di quella che disciplina il numero dei membri della Camera.

Comma 4

La disciplina di principio, contenuta nel comma 2 e concernente la composizione della Camera, deve applicarsi anche ai casi in cui vi siano più di due parti in causa. Sebbene tale applicazione possa sembrare a prima vista contraddittoria, essa è conforme al principio di parità di trattamento di tutte le parti in causa. Una alternativa alla soluzione qui proposta sarebbe quella di concedere ad ogni parte in causa il diritto di delegare, in seno alla Camera, il membro della Commissione da lei nominato, e di aumentare il numero dei membri neutrali della Camera, in modo che questo sia maggiore di quello dei membri nominati dalle parti in causa. Anche tale soluzione garantirebbe la maggioranza dei membri neutrali in seno

./..

alla Camera; essa potrebbe tuttavia avere come conseguenza di consentire ad una delle parti in causa - al litisconsorzio - di delegare alla Camera un numero di membri nominati dalle parti in causa maggiore di quello della controparte, rappresentata eventualmente da un solo membro della Commissione.

La soluzione prevista nel comma 4 evita questa differenza di rappresentanza in seno alla Camera. Un litisconsorzio è considerato come una sola parte e, di conseguenza, allo stesso modo che la sua controparte, non può inviare alla Camera che un solo membro. Esso deve decidere quale dei membri della Commissione nominati dai litisconsorti debba rappresentarlo alla Camera. Qualora non vi sia accordo sulla questione se esista o meno un litisconsorzio, oppure su quale membro della Commissione debba rappresentare nella Camera il litisconsorzio, decide il Presidente della Commissione. La soluzione si ispira a quella contemplata nell'articolo 31, comma 5 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

Ovviamente, il comma 3 è applicabile anche al caso in cui, come già accennato, può essere utile comporre la Camera secondo un'altra formula numerica.

Comma 5

Qualora sia implicata in una controversia sottoposta alla Commissione una parte non firmataria della Convenzione e che quindi non dispone di un membro in seno alla Commissione, deve esserle offerta, allo scopo di garantire la parità di trattamento fra tutte le parti in causa, la possibilità di inviare alla Camera un membro ad hoc. Tale membro deve fruire di tutti i diritti e soddisfare tutti gli obblighi di un membro regolare della Camera e, in caso di impedimento temporaneo, deve poter essere anch'egli sostituito. Anche in questo caso la parte in causa interessata ha la facoltà di avvalersi o meno di tale diritto.

Articolo 12

1. La Camera competente per una controversia è costituita appena siano note tutte le parti della controversia in questione.

2. I membri neutrali della Camera sono designati di comune accordo dai membri della Camera nominati dalle parti in causa. Il Presidente della Camera è designato nello stesso modo tra i membri neutrali.

./..

3. Se l'elezione dei membri neutrali e del Presidente della Camera non avviene entro il termine di un mese dal momento stabilito nel comma 1, il Presidente della Commissione o, nel caso che questi sia impedito o sia stato nominato da una delle parti in causa il membro della Commissione più elevato in grado, e per il quale non sussistano motivi di impedimento, deve immediatamente procedere alle elezioni mancanti.

Commento

Comma 1

La Camera è costituita soltanto quando sia noto chi figuri come parte in causa nella controversia in questione, cioè, dopo che sia stato chiarito se, oltre alle parti originarie, vi partecipino eventualmente altri intervenienti. Poichè, secondo l'articolo 10, per presentare una richiesta d'autorizzazione ad intervenire è accordato il termine di un mese dalla comunicazione della presentazione della domanda di regolamento, trascorrerà normalmente poco più di un mese tra il momento di tale presentazione e quello in cui la Camera comincia a costituirsi.

Comma 2

I membri neutrali della Camera sono designati di comune accordo non dalle stesse parti in causa, ma dai membri della Commissione da esse nominati, che automaticamente fanno parte della Camera. Lo stesso vale per l'elezione del Presidente della Camera, il quale deve, in ogni caso, essere scelto tra i membri neutrali della Camera. Tale soluzione serve a razionalizzare la procedura di costituzione della Camera.

Il Presidente della Commissione non è perciò automaticamente Presidente della Camera. Non lo può essere in nessun caso ove egli stesso appartenga alla Camera come membro rappresentante di una delle parti in causa.

In parecchie Convenzioni analoghe si trova al riguardo una limitazione, secondo cui i membri neutrali da eleggere nella Camera devono essere cittadini di Stati terzi, che non risiedano abitualmente nel territorio soggetto alla sovranità di una delle parti in causa, nè siano al suo servizio. Nel presente progetto si è rinunciato ad una clausola di questo genere. In primo luogo, i membri neutrali della Camera debbono essere eletti tra gli altri membri della Commissione, e quindi non possono essere stati nomi-

./..

nati da una delle parti. In secondo luogo, tutti i membri della Commissione sono tenuti a rimettere una dichiarazione, con cui s'impegnano ad agire in modo indipendente e senza ricevere istruzioni. Nel caso che contravvenissero a tale impegno, essi sarebbero automaticamente esclusi dalla loro carica.

Comma 3

Per la costituzione della Camera, e cioè per l'elezione dei suoi membri neutrali, è assegnato il termine di un mese. Questo breve termine dovrebbe risultare appropriato, poichè, come già menzionato, l'elezione deve avvenire ad opera dei membri della Camera nominati dalle parti in causa, e non delle parti stesse. Ne risulta un risparmio di tempo e una limitazione della scelta, dato che i membri neutrali della Camera devono essere designati esclusivamente in base alla lista degli altri membri della Commissione.

Ove tuttavia i membri della Camera nominati dalle parti in causa non si accordino entro il termine di un mese sulla designazione di tutti i membri neutrali della Camera o del Presidente della Camera, deve provvedersi alle nomine mancanti mediante una misura sostitutiva. Il presente progetto attribuisce la competenza delle nomine sostitutive al Presidente della Commissione o, nel caso che egli sia impedito, a chi ne fa le veci. Ci si può chiedere, naturalmente, se non sarebbe meglio rimettere questa importante decisione alla Commissione riunita in seduta plenaria. Ciò comporterebbe peraltro una complicazione notevole ed anche un maggiore costo della procedura di costituzione; infatti, i membri della Commissione esercitano tale funzione solo a titolo accessorio e raramente risiedono nella sede della Commissione.

Articolo 13

1. Prima che la Camera sia definitivamente costituita, ogni parte in causa può sostituire il membro della Commissione da essa nominato con una persona che disponga di particolari conoscenze sulla materia oggetto della controversia.

2. Ove un membro neutrale della Camera sia sostituito in conformità all'articolo 8, comma 3 e 4, tutte le parti responsabili della sua elezione possono opporsi a quella del suo sostituto.

3. In caso d'opposizione, deve essere eletto un nuovo membro neu

./..

trale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, ma il termine all'uopo è ridotto ad una settimana. Se la Camera ha già iniziato i lavori, essa deve sospenderli fino all' elezione del nuovo membro neutrale.

4. Ogni membro che entra a far parte della Camera in sostituzione di un membro permanente della Commissione è tenuto a rimettere la dichiarazione prevista nell'articolo 7, comma 4.

Commento

Questo articolo regola alcuni problemi speciali.

Comma 1

In diversi accordi analoghi è previsto che le parti in causa possano sostituire, entro un certo termine, i membri permanenti di una Commissione di conciliazione da essa nominati, con persone che possiedano particolari conoscenze nella materia oggetto della controversia. Tale soluzione pare opportuna anche nella presente Convenzione. Il termine per una siffatta sostituzione è vincolato con quello per la costituzione della Camera. Il diritto alla sostituzione compete in linea di principio ad ognuna delle parti, indipendentemente dal fatto che le altre parti ne facciano uso o meno. Tuttavia con questa procedura possono essere sostituiti soltanto i membri nominati dalle parti in causa,non invece i membri neutrali della Camera. L'elezione dei membri neutrali della Camera dipenderà infatti, nella maggior parte dei casi, tanto dalla loro personalità (concezioni giuridiche, politiche ed altri fattori) quanto dalla loro nazionalità. Non è quindi concepibile che i responsabili dell'elezione siano essi i membri della Camera nominati dalle parti in causa, o il Presidente o il suo sostituto, debbano accettare che i membri della Camera da loro designati vengano successivamente sostituiti da terzi.

Comma 2

La stessa considerazione è alla radice della disposizione secondo cui i responsabili dell'elezione di un membro neutrale possono opporsi a che il medesimo sia sostituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e 4.

./..

Comma 3

In caso di opposizione avverso la sostituzione di un membro neutrale della Camera, occorre procedere all'elezione di un nuovo membro neutrale, conformemente alle disposizioni applicabili per la costituzione della Camera. Tuttavia, a tale fine, è accordato un termine di una settimana soltanto, scaduto il quale, spetta al Presidente decidere. La Camera deve sospendere i lavori già iniziati sino a che la nuova elezione abbia avuto luogo. Il nuovo membro neutrale rimane in carica durante tutta la procedura.

Comma 4

Per completezza è qui specificato che ogni persona che venga a far parte di una Camera in sostituzione di un membro permanente della Commissione, sia come sostituto in conformità al comma 1 del presente articolo, sia come sostituto di un membro nominato dalle parti in causa o di un membro neutrale della Camera, deve rimettere una dichiarazione con cui s'impegna ad adempiere al suo ufficio in modo indipendente e senza ricevere istruzioni dall'Alta Parte Contraente che lo ha nominato.

Articolo 14

1. La Commissione regola, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, la propria procedura, che deve in ogni caso fondarsi sul principio dell'uguaglianza dei diritti delle parti in causa, contenere una parte scritta ed una orale ed essere contraddittoria. Essa deve infine poter essere adattata alla diversità delle controversie sottoposte alla Commissione.

2. Per quanto è possibile ed opportuno, la Commissione si attiene, in materia d'inchiesta, alle disposizioni della Convenzione dell'Aja, del 18 ottobre 1907, per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, titolo III, articoli 18-32.

Commento

In un sistema di regolamento delle controversie è necessario

./..

distinguere fra la Convenzione di base ed il Regolamento applicabile alla procedura e alle altre questioni organizzative. A questo proposito sorge un problema: chi deve essere competente a emanare il Regolamento, le stesse parti contraenti oppure l'organo per la risoluzione delle controversie da esse istituito? Nella presente proposta il compito di emanare il Regolamento è attribuito alla Commissione. Ciò agevolerà le eventuali successive sue revisioni, dato che non sarà più necessaria una revisione vera e propria della Convenzione e, di conseguenza, una conferenza delle parti contraenti, bastando invece il consenso della Commissione.

Il fatto che sia affidata alla Commissione l'elaborazione del Regolamento esercita nondimeno determinati effetti anche sulla Convenzione di base. Le parti contraenti debbono avere la possibilità di pronunciarsi almeno sui principi che regolano la procedura e la organizzazione. Ne consegue che nella presente Convenzione sono state disciplinate diverse questioni (ad es. costituzione della Commissione, delle Camere, termini), che avrebbero potuto normalmente essere risolte nel Regolamento ove questo fosse elaborato dalle stesse parti contraenti.

Poichè le controversie di competenza della Commissione possono essere di natura molto diversa, la procedura che la Commissione è chiamata ad elaborare dovrebbe avere il maggior grado di flessibilità possibile. Un'altra soluzione sarebbe quella di determinare la procedura di volta in volta, secondo i casi.

Nel comma 2 dell'articolo 14 si prescrive alla Commissione di attenersi il più possibile, in materia d'inchiesta, alle corrispondenti disposizioni della Prima Convenzione dell'Aja del 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

Ulteriori prescrizioni concernenti la formulazione del Regolamento sono contenute nel capitolo riguardante le Disposizioni generali (v. art. 46, 47, 49).

Articolo 15

1. Le parti in causa sono rappresentate presso la Camera da agenti con il compito di servire da tramite fra esse e la Camera. Le parti possono inoltre farsi assistere da consulenti e da periti da esse nominati all'uopo, e chiedere l'audizione di ogni persona la cui testimonianza sembri loro utile.

2. Dal canto suo la Camera ha diritto di richiedere informazioni

./..

verbali agli agenti, consulenti e periti delle parti, nonchè a ogni altra persona che ritenga utile convocare.

3. Essa può inoltre esigere, in qualsiasi fase della procedura, i documenti complementari che le paiano necessari, o procedere a sopralluoghi.

4. Per prendere una delle misure previste nei comma 2 e 3, la Camera deve ottenere il consenso richiesto dalle norme del diritto internazionale. Se una parte in causa rifiuta tale consenso, la Camera ne prende atto a verbale.

Commento

Comma 1

La rappresentanza delle parti in causa da parte di agenti, nonchè la possibilità supplementare di avvalersi di consulenti e di periti, corrisponde alla soluzione seguita in altre Convenzioni analoghe. Lo stesso vale per il diritto delle parti in causa di richiedere l'audizione di altre persone.

Comma 2

Al diritto delle parti in causa quale stabilito nel comma 1 corrisponde il diritto della Camera di richiedere informazioni agli agenti, consulenti, periti e ad altre persone.

Comma 3

La Camera deve poter richiedere non solo informazioni verbali, ma anche, e ciò in ogni fase della procedura, i documenti complementari che le sembrino necessari. Infine, deve anche avere la possibilità di effettuare, se necessario, sopralluoghi.

Comma 4

La Camera può ovviamente ordinare uno dei provvedimenti previsti nei comma 2 e 3, solo se ottiene il necessario consenso, in quanto tale provvedimento costituisce ogni volta una ingerenza nella sovranità di uno Stato oppure nella sfera giuridica di un'organizzazione internazionale. La formula: "il consenso richiesto dalle norme del diritto internazionale" è stata scelta perchè può trattarsi non solo del consenso di uno Stato contraente, ma anche di quello di un'organizzazione internazionale membro della Convenzione, o anche di Stati od organizzazioni che non facciano parte di quest'ultima.

Tutte le parti contraenti si sono impegnate, conformemente al

./..

l'art. 6, comma 1, a cooperare con gli organi previsti dalla Convenzione per il regolamento delle controversie. Secondo l'art. 6, comma 2, l'obbligo delle parti in causa è ancora più esteso. Nondimeno è ovvio che la Camera non può ottenere con la forza il consenso per le misure da essa disposte. Ove una parte in causa rifiuti il consenso richiestole, la Camera deve quindi prenderne atto a verbale, dato che, con il suo diniego, detta parte non solo viola gli obblighi più estesi di cui all'art. 6, comma 2, bensì impedisce anche il regolamento pacifico, a cui tende la procedura, del conflitto di cui trattasi (una disposizione similare è d'altronde contenuta nell'art. 49 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia).

Articolo 16

1. La Camera può, su proposta di una parte in causa, raccomandare le misure cautelari che le paiano necessarie per la durata della procedura al fine di salvaguardare i diritti delle parti in causa.
2. In caso d'urgenza e con riserva dell'approvazione successiva della Camera, tale diritto spetta parimenti, dal momento in cui una controversia è stata sottoposta alla Commissione, al Presidente di quest'ultima, oppure, ove egli sia impedito o sia stato nominato da una delle parti in causa, al membro della Commissione di grado più elevato, per il quale non sussista un motivo d'impedimento.
3. Se una delle parti in causa rifiuta d'accettare una misura cautelare raccomandata, la Camera ne prende nota a verbale.

Commento

Comma 1

Anche in una procedura di conciliazione possono rivelarsi utili misure cautelari. In conformità al carattere della procedura, esse non possono tuttavia normalmente essere ordinate coercitivamente, ma solo raccomandate (cfr., a titolo d'eccezione, l'art. 20). La Camera può raccomandare tali misure soltanto su proposta di una parte in causa. Spetta peraltro alla Camera di decidere se e quali misure siano necessarie. La raccomandazione vale solo per la durata della procedura.

./..

Comma 2

Come detto sopra, possono trascorrere circa due mesi prima che la Camera inizi i propri lavori. Per tale ragione, dal momento in cui una controversia è sottoposta alla Commissione, deve essere riconosciuto anche al Presidente di quest'ultima o al suo sostituto il diritto spettante alla Camera di raccomandare misure cautelari. La Camera competente per la controversia deve tuttavia, dopo aver iniziato la propria attività, avere la possibilità di pronunciarsi sulle raccomandazioni del Presidente.

Comma 3

Gli argomenti che hanno ispirato tale disposizione sono gli stessi che hanno dato luogo all'art. 15, comma 4.

Articolo 17

1. Se una controversia sottoposta alla Commissione comprende oltre a questioni non suscettibili di regolamento giudiziario, anche questioni suscettibili di tale regolamento, ognuna delle parti in causa ha il diritto di chiedere che, prima della procedura dinnanzi alla Commissione, le questioni suscettibili di regolamento giudiziario siano sottoposte al Tribunale Arbitrale, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se la richiesta di sottoporre al Tribunale Arbitrale le questioni suscettibili di regolamento giudiziario è presentata solo dopo che la Camera abbia già iniziato la sua attività, questa dovrà essere sospesa fino alla conclusione della procedura arbitrale.

3. Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle controversie suscettibili di regolamento giudiziario che, in conformità all'art. 4, comma 3, della presente Convenzione, siano sottoposte alla Commissione per comune accordo delle parti in causa.

./..

Commento

In questo articolo sono trattate le "controversie miste", già discusse nel commento all'art. 4. Tali controversie richiedono la possibilità di combinare le procedure previste per le controversie suscettibili di regolamento giudiziario con quelle per le controversie non suscettibili di detto regolamento. Sembra opportuno attribuire alla decisione sulle questioni suscettibili di regolamento giudiziario la priorità sulla procedura relativa agli elementi non suscettibili di tale regolamento. Naturalmente ogni parte in causa ha diritto, in tali casi, di sottoporre dapprima esclusivamente al Tribunale Arbitrale le questioni suscettibili di regolamento giudiziario, e di rivolgersi per la stessa controversia anche alla Commissione solo dopo che il Tribunale Arbitrale abbia già pronunciato la propria sentenza. Se tuttavia la parte in causa sottopone la controversia alla Commissione, o se le questioni suscettibili di regolamento giudiziario emergono solo in una fase successiva della procedura di conciliazione, tutte le parti in causa devono avere la possibilità di rinviare al Tribunale le questioni suscettibili di regolamento giudiziario.

Comma 1

Ognuna delle parti in causa, e quindi non solo quella che ha domandato l'apertura della procedura, può presentare una richiesta in questo senso. I particolari relativi alla presentazione della richiesta devono essere stabiliti nel regolamento della Commissione. Prima della costituzione della Camera, tale richiesta deve essere indirizzata al Presidente della Commissione, e in seguito, al Presidente della Camera.

Il diritto di presentare unilateralmente la richiesta in questione corrisponde al diritto di sottoporre unilateralmente una controversia suscettibile di regolamento giudiziario alla procedura arbitrale. A questo riguardo si pone tuttavia il problema su cosa debba avvenire quando partecipino ad una controversia anche parti non vincolate alla Convenzione. In questo caso, per avviare una procedura conforme alla presente Convenzione, dovrebbe essere necessario il consenso di tutte le parti in causa. E'in tali condizioni sufficiente la richiesta presentata unilateralmente da una parte in causa vincolata alla Convenzione, o addirittura da una parte che non lo sia, perchè le altre parti in causa debbono ritenersi obbligate a sottomettersi alla procedura arbitrale? Si può rispondere affermativamente, poichè le parti in causa, dando il loro accordo a sottoporre una controversia alla procedura della Commissione, accettano tutte le disposizioni applicabili a tale procedura, comprese quelle succitate.

./..

Se una tale richiesta è presentata, la procedura arbitrale deve precedere quella dinnanzi alla Commissione.

Comma 2

Se la richiesta è presentata solo dopo che la Camera ha già iniziato i propri lavori, questa deve interrompere la propria attività fino a che sia pronunziata la sentenza arbitrale. L'intervallo di tempo necessario a tal uopo non deve essere computato nel termine di cui dispone la Camera per la propria procedura. Ne è tenuto conto nell'art. 18, comma 2.

Ci si può chiedere cosa debba accadere nel caso di una "controversia mista" in cui nessuna parte in causa presenti una richiesta di rinvio al Tribunale Arbitrale delle questioni suscettibili di regolamento giudiziario. Ovviamente la Camera è libera di raccomandare alle parti in causa tale rinvio. Non è necessario menzionare esplicitamente questo diritto della Camera di formulare raccomandazioni; infatti, un organo d'inchiesta, mediazione e conciliazione può senz'altro sottoporre alle parti in causa tutte le raccomandazioni che gli appaiano opportune ai fini del regolamento della controversia.

Se però le parti in causa non chiedono il rinvio al Tribunale Arbitrale anche dopo una raccomandazione formulata in tal senso dalla Camera, incombe a quest'ultima di risolvere, quali questioni preliminari, quelle suscettibili di regolamento giudiziario. Tuttavia la "decisione" della Camera non può avere la funzione di una sentenza arbitrale. Essa serve esclusivamente alla procedura applicabile alle controversie non suscettibili di regolamento giudiziario e non ha quindi carattere vincolante per le parti in causa a meno che le medesime non l'accettino esplicitamente.

Comma 3

Conformemente all'art. 4, comma 3, le controversie suscettibili di regolamento giudiziario possono, per comune accordo delle parti, essere sottoposte in primo luogo alla Commissione. Sarebbe tuttavia in contrasto con detto accordo se in seguito, in conformità al comma 1 del presente articolo, su richiesta di una delle parti, la controversia potesse ciononostante essere rinviata al Tribunale Arbitrale. Perciò nel comma 3 è previsto esplicitamente che il rinvio non è consentito nelle controversie sottoposte alla Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 3.

./..

Articolo 18

1. La Camera ha il compito di chiarire le questioni controverse, di procurare all'uopo tutte le informazioni utili mediante inchiesta o in altro modo, di agire come mediatrice fra le parti in causa e sforzarsi di conciliarle. Essa non è a tal fine vincolata al diritto vigente, ma deve fondare i suoi sforzi sui principi dell'uguaglianza delle parti in causa, dell'equità e dell'opportunità.

2. Non oltre otto mesi dalla sua costituzione, la Camera conclude i propri lavori con una relazione. Se essa ha dovuto sospendere i lavori conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il periodo di sospensione non è computato. Le parti in causa possono, di comune accordo, decidere di prorogare il termine.

3. La relazione deve esporre i lavori della Camera e i loro risultati. Ove non sia stato raggiunto un accordo fra le parti, essa deve contenere, per quanto sia possibile, una proposta per il regolamento dei punti controversi. La relazione deve essere firmata dal Presidente della Camera e dal Segretario della Commissione.

4. Se del caso, la Camera fissa un termine non eccedente tre mesi, entro il quale le parti in causa devono pronunciarsi sulla sua proposta.

5. Una copia della relazione va consegnata immediatamente a ognuna delle parti in causa.

Commento

Comma 1

Chiunque sottopone una controversia alla Commissione, le chiede di prendere tutte le misure che possano dar luogo ad una conciliazione (art. 9, comma 3). Se con ciò le parti in causa attribuiscono esplicitamente le competenze necessarie alla Commissione, o alla Camera, nel presente comma si impone a queste ultime anche l'obbligo corrispondente. Nei suoi sforzi per comporre la controversia la Camera non è vincolata al diritto vigente, a meno che non debba chiarire

./..

in via preliminare questioni suscettibili di regolamento giudiziario inerenti alla controversia. Essa deve basarsi comunque sui principi dell'equità e dell'opportunità. E' inoltre menzionato nuovamente, come già nell'art. 14 riguardante l'elaborazione del regolamento, il principio dell'uguaglianza delle parti.

Comma 2

I lavori della Camera devono concludersi entro otto mesi dalla sua costituzione con una relazione. Questo termine può però essere prorogato per accordo fra le parti. Se le parti raggiungono un accordo prima della scadenza del termine, i lavori devono parimenti concludersi in quel momento, con una relazione. Non si computa il tempo in cui la Camera sospende i suoi lavori in conformità alle disposizioni della presente Convenzione (rinvio al Tribunale Arbitrale, nomina di un nuovo membro).

Comma 3

La relazione deve esporre i lavori della Camera ed i loro risultati. Essa deve quindi constatare che le parti si sono accordate, ed a quali condizioni, oppure che non si è potuto raggiungere un accordo. Devono inoltre essere descritte le fasi essenziali della procedura e riprodotti i documenti e le deposizioni determinanti. La relazione deve pure adempiere alle disposizioni della Convenzione in cui è richiesto esplicitamente che la Commissione prenda atto a verbale di particolari comportamenti delle parti in causa (rifiuto di acconsentire ad una misura richiesta dalla Commissione, rifiuto di attuare le misure cautelari raccomandate).

Se le parti in causa non raggiungono un accordo, la relazione deve contenere, per quanto è possibile, una proposta per il regolamento delle controversie. Non trattasi di un obbligo assoluto, in quanto può darsi il caso che le parti in causa abbiano già respinto tutte le soluzioni ritenute accettabili dalla Camera.

Comma 4

Le parti in causa devono comunque pronunciarsi sulla proposta eventualmente contenuta nella relazione. La Camera fissa loro un termine che non deve eccedere i tre mesi. Il regolamento della Commissione deve specificare a chi vanno indirizzate tali memorie. In ogni caso, le stesse parti in causa devono informarsi reciprocamente sulle rispettive reazioni, ciò che può aver luogo con comunicazione diretta o tramite la Commissione.

Tenendo conto di tutti i termini (un mese circa per l'istanza d'autorizzazione ad intervenire, un mese per la costituzione della Camera, otto mesi per lo svolgimento della procedura, tre mesi per prendere definitivamente posizione sulla proposta contenuta nella relazione), una normale procedura si concluderà al più tardi entro cir

./..

ca 14 mesi dopo che sia stata presentata la domanda di regolamento della concroversia.

Articolo 19

I lavori della Camera, compresa la relazione, sono pubblicati solo quando sia così deciso dalla Camera con il consenso delle parti in causa.

Commento

La presente disposizione corrisponde alla soluzione seguita in convenzioni analoghe. In linea di principio la procedura dinanzi alla Camera della Commissione di conciliazione è segreta, ossia nè la Camera, nè le parti in causa sono autorizzate in una fase qualsiasi della procedura, o dopo la conclusione di quest'ultima, ad informare l'opinione pubblica. Anche la relazione della Camera soggiace all'obbligo di segretezza. Se tuttavia deve aver luogo una pubblicazione durante la procedura, o concernente la relazione, è necessario all'uopo una decisione comune della Camera e di tutte le parti in causa.

Ci si può chiedere se l'obbligo di segretezza debba durare senza limiti di tempo oppure solo per un periodo determinato (venti/trenta anni).

Una certa deroga alla presente disposizione è comunque pensabile nei casi in cui le parti in causa si siano accordate sul regolamento della controversia. In tal caso, già le misure da eseguire in base alla soluzione adottata possono fornire al pubblico indicazioni sull'esito della procedura . Sono concepibili anche circostanze in cui le parti in causa si vedano indotte a rendere pubblica la soluzione adottata; anche in questi casi tuttavia, i lavori veri e propri e la relazione della Camera devono essere tenuti segreti.

Se la stessa controversia dovesse in seguito costituire l'oggetto di una procedura arbitrale, l'obbligo di segretezza previsto nel presente articolo, continuerebbe a sussistere, ciò che non potrebbe peraltro impedire alle parti in causa d'avvalersi degli stessi argomenti e documenti utilizzati dinanzi alla Camera.

Comparando l'obbligo di segretezza usuale per le procedure di conciliazione e la pubblicità che è abituale nelle procedure arbitrali e giudiziarie, emerge una certa contraddittorietà. Orbene, la procedura davanti ad un organo giudiziario incide più profondamente nella sfera delle parti in causa ed è a volte più difficilmente compati-

./..

bile con il loro prestigio, di quanto non lo sia una procedura di conciliazione, nella quale non vi sono di regola, come già constatato, nè vincitori nè vinti.

Per tale ragione il presente progetto prevede parimenti, in linea di principio, l'obbligo di segretezza nella procedura dinanzi al Tribunale Arbitrale (vedi art. 34, comma 1).

Articolo 20

Le parti in causa possono liberamente convenire in qualsiasi momento che alcune o tutte le proposte e raccomandazioni della Camera debbano avere effetto vincolante per le parti.

Commento

Il diritto delle parti in causa, definito nel presente articolo, competerebbe loro ovviamente anche senza esplicita menzione. Il vantaggio di una tale clausola sta comunque nel fatto che anche da essa devesi desumere che, in assenza di accordi contrari delle parti in causa, la Commissione può formulare soltanto proposte e raccomandazioni non vincolanti.

Le parti in causa possono riconoscere carattere vincolante a tutte le proposte e raccomandazioni della Camera, e quindi non solo a quelle che riguardano il regolamento della controversia, ma anche a quelle che concernono le misure cautelari. Esse possono tuttavia limitare il carattere vincolante a singole raccomandazioni, ad es. a quelle relative alle misure cautelari.

Capitolo III
LA PROCEDURA ARBITRALE

Articolo 21

1. Le Alte Parti Contraenti costituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Tribunale Arbitrale; ognuna di esse, ha diritto, in conformità alle disposizioni dell'art. 22, di nominare un membro.

2. Il Presidente del Tribunale Arbitrale è eletto da questo ultimo tra i suoi membri, per la durata di tre anni. Egli può essere rieletto. Il grado di priorità degli altri membri si determina in base alla loro durata in carica e, in caso di parità, in base alla loro età.

3. I membri del Tribunale Arbitrale, incluso il Presidente, non esercitano le loro funzioni a titolo principale.

4. Nell'assumere le proprie funzioni, ogni membro deve rimettere una dichiarazione, secondo cui s'impegna a svolgere i suoi compiti in modo indipendente e senza ricevere istruzioni da parte dell'Alta Parte Contraente che lo ha nominato.

Commento

Per la Commissione e per il Tribunale Arbitrale il presente progetto prevede disposizioni organizzative e procedurali per quanto possibile analoghe.

Parecchi degli articoli successivi corrispondono perciò, prescindendo dalla diversa denominazione dell'organo, alle relative norme concernenti la Commissione. Per evitare ripetizioni nei commenti successivi si fa quindi frequente riferimento ai commenti sugli articoli corrispondenti.

L'art. 21 corrisponde all'art. 7; vedi perciò il commento all'art. 7.

./..

Articolo 22

1. I membri del Tribunale Arbitrale esercitano le loro funzioni fino al compimento del 70mo anno di età. Possono essere nominati membri del Tribunale Arbitrale, solo membri delle più alte autorità giudiziarie del rispettivo paese, professori universitari di diritto internazionale o personalità che dispongano di una competenza generalmente riconosciuta in materia di diritto internazionale.

2. Qualora un membro contravvenga agli obblighi impostigli dall'art. 21, comma 4, egli deve lasciare immediatamente la sua carica. Nei casi controversi, la decisione spetta al Tribunale Arbitrale.

3. I seggi divenuti definitivamente vacanti per raggiunti limiti di età, decesso, dimissioni o altro impedimento, possono essere occupati nuovamente senza indugio.

4. Qualora un membro non sia in grado di esercitare le sue funzioni per malattia o qualsiasi altro motivo, l'Alta Parte Contraente che l'ha nominato può designare un sostituto che ne occupa il posto temporaneamente. La designazione di un sostituto è subordinata alle stesse condizioni che valgono per la nomina di un membro.

5. Il Segretariato del Tribunale Arbitrale informa immediatamente tutte le Alte Parti Contraenti di ogni mutamento definitivo o provvisorio nella composizione del Tribunale Arbitrale.

Commento

Comma 1

La presente disposizione differisce in due aspetti dalla corrispondente disposizione applicabile alla Commissione (vedi art. 8). I membri del Tribunale Arbitrale esercitano le proprie

./..

funzioni fino al compimento del 70mo anno di età. Tale limite di età dovrebbe essere nell'interesse del Tribunale Arbitrale, e quindi di tutte le parti contraenti, nonchè nell'interesse della parte contraente che ha nominato il membro in questione. La soluzione proposta favorisce l'indipendenza dei membri del Tribunale Arbitrale, cosa che riveste particolare importanza in questo organo di decisione.

Si potrebbe conseguire lo stesso risultato nominando i membri per un periodo relativamente lungo, senza possibilità di riconferma. Ambedue le soluzioni sembrano presentare vantaggi e svantaggi equivalenti. In base alla soluzione proposta, un membro capace potrà far parte dell'organo per un tempo relativamente lungo, tuttavia con l'inconveniente che un membro poco capace vi apparterrà per un tempo eccessivamente lungo;mediante una nomina per un periodo più breve,senza possibilità di riconferma, accadrebbe esattamente il contrario, in quanto, pur potendo un membro poco capace essere sostituito prima, uno capace permarrebbe in carica per un tempo non sufficientemente lungo.

La seconda differenza sta nell'aver specificato le condizioni cui devono adempiere i membri del Tribunale Arbitrale.Questi devono far parte delle più alte autorità giudiziarie del relativo paese - tale presupposto è valido soltanto se la parte contraente che procede alla nomina è uno Stato - essere docenti di diritto internazionale o disporre di una competenza generalmente riconosciuta in questo campo. Questi ultimi due criteri costituiscono una base sufficientemente ampia per consentire non solo agli Stati vincolati dalla Convenzione,ma anche alle organizzazioni internazionali che ne facciano eventualmente parte, di provvedere alla nomina dei membri loro spettante. Nelle amministrazioni statali, ma anche nei quadri di dirigenti di organizzazioni internazionali, ad esempio, potrebbero trovarsi senz'altro personalità, la cui competenza in materia di diritto internazionale sia generalmente riconosciuta. In tale categoria potrebbero essere compresi anche noti autori di diritto internazionale che non possiedano tuttavia un titolo di docente.

Comma 2

Questa disposizione corrisponde a quella dell'art. 8, comma 2 (vedi il commento relativo). L'esclusione di membri corrotti s'impone per il Tribunale Arbitrale in misura ancora maggiore che per la Commissione. Infatti la corruzione di un membro che abbia partecipato ad una decisione arbitrale può portare ad un ricorso per nullità di quest'ultima (vedi al proposito artt. 41 - 43).

Comma 3

Questa disposizione corrisponde a quella dell'art. 8, comma 3 con la differenza che qui, oltre ai motivi di impedimento definitivi espressi esplicitamente, è citato anche il raggiungimento dei limiti di età.

Comma 4

Questo comma corrisponde al comma 4 dell'art. 8, salvo che, le condizioni richieste ai membri nel comma 1 del presente articolo sono estese anche agli eventuali sostituti.

Comma 5

Questo comma concorda con il comma 5 dell'art. 8.

Articolo 23

1. Le controversie tra le Alte Parti Contraenti sono sottoposte al Tribunale Arbitrale mediante domanda indirizzata da una delle parti contraenti al Segretariato del Tribunale Arbitrale, all'attenzione del Presidente.

2. Le Alte Parti Contraenti possono sottoporre una controversia al Tribunale Arbitrale anche di comune accordo.

3. Nelle controversie in cui partecipino, oltre alle Alte Parti Contraenti, anche altre parti in causa, la domanda deve essere presentata con l'accordo di tutte le parti in causa.

4. La domanda deve contenere un'esposizione sommaria dell'oggetto della controversia, l'indicazione precisa delle questioni da regolare nonchè l'istanza al Tribunale Arbitrale di risolvere tali questioni in conformità al diritto internazionale vigente. Ove si tratti di una domanda ai sensi del comma 1, essa deve inoltre designare anche la controparte (o le controparti).

5. La domanda presentata ai sensi del comma 1 è comunicata, immediatamente e integralmente, dal Segretariato del Tribunale Arbitrale alla controparte (o alle controparti).

./..

Commento

Comma 1, 2 e 3

Si rinvia al commento dei corrispondenti comma 1, 2 e 3 dell'art. 9.

Comma 4

Nella domanda diretta al Tribunale Arbitrale è necessaria, oltre ad una esposizione sommaria dell'oggetto della controversia, anche una precisa descrizione delle questioni da risolvere.

Mentre alla Commissione non sono posti limiti sostanziali per la ricerca di una soluzione appropriata ed equa della controversia,ed essa può , ad es.,tener conto anche di aspetti dei rapporti esistenti fra le parti in causa estranei all'effettivo oggetto della controversia, il Tribunale Arbitrale è autorizzato soltanto a risolvere, conformemente al diritto internazionale vigente, le questioni che gli sono sottoposte. Se travalicasse questo limite e, ad es., si pronunciasse su un problema emerso in relazione con la controversia, ma non sottoposto a giudizio, il Tribunale eccederebbe la propria competenza. E' perciò importante che le questioni da regolare siano delimitate con precisione nella domanda.

La domanda deve contenere anche in questo caso un'istanza al Tribunale Arbitrale perchè risolva le questioni sottopostegli in base al diritto internazionale vigente. Il diritto internazionale applicabile è definito nell'articolo concernente i compiti del Tribunale Arbitrale (art. 33).

Le controparti devono essere ovviamente designate anche se la domanda è presentata unilateralmente.

Comma 5

Si rinvia al commento del corrispondente comma 5 dell'art.9.

Articolo 24

1. Il Segretariato del Tribunale Arbitrale informa immediatamente anche tutte le altre Alte Parti Contraenti della presentazione di una domanda di regolamento.

2. Esse hanno la possibilità di presentare, entro il termine di un mese dalla comunicazione, al Segretariato del Tribunale

./..

Arbitrale, all'attenzione del Presidente, una richiesta con cui si domanda di poter intervenire nella procedura. La richiesta deve esporre quali sono gli interessi dell'interveniente a partecipare alla procedura.

3. Sull'ammissibilità della richiesta decide immeditamente il Presidente, oppure, qualora ne sia impedito, o sia stato nominato dall'interveniente o dalle parti originariamente in causa, il membro del Tribunale con il grado più elevato, per il quale non sussista un motivo d'impedimento.

4. Se la richiesta d'essere autorizzato ad intervenire è accolta, il Segretariato del Tribunale Arbitrale ne informa immediatamente le parti originariamente in causa.

Commento

Si rinvia al commento del corrispondente art. 10.

Articolo 25

1. Il Tribunale Arbitrale costituisce una Camera speciale per trattare ogni controversia che gli sia sottoposta.

2. La Camera si compone dei membri del Tribunale Arbitrale nominati dalle due parti in causa e dai tre membri del Tribunale stesso (chiamati in seguito membri neutrali), nominati da altre parti contraenti.

3. Le parti in causa possono, di comune accordo, modificare la composizione numerica della Camera. Possono anche accordarsi per designare un arbitro unico.

4. Qualora più parti in causa formino un litisconsorzio, esse devono essere considerate, ai fini delle disposizioni che precedono, come una sola parte. Esse devono accordarsi su quale dei

./..

membri del Tribunale Arbitrale da loro nominati debba rappresentarli alla Camera come parte in causa. In caso di dubbio, decide il Presidente.

5. Se una delle parti in causa non è parte contraente essa è autorizzata a delegare un membro nella Camera per la procedura di cui trattasi. Questi ha gli stessi diritti e doveri degli altri membri nominati dalle Alte Parti Contraenti. In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni possono essere esercitate da un sostituto. Per la nomina di questo membro o del suo sostituto si applicano le condizioni previste dall'art. 22.

Commento

In linea di massima si può rinviare al commento del corrispondente art. 11. Una prima differenza figura nel comma 3, che, nel caso di controversie suscettibili di regolamento giudiziario rinvia esplicitamente alla possibilità di designare un arbitro unico. Un'analoga disciplina esiste anche in altre convenzioni in materia. Per le controversie non suscettibili di regolamento giudiziario si è rinunciato a menzionare esplicitamente una tale possibilità, poichè in questi casi si tratta principalmente di negoziare e non è quindi interesse delle parti ridurre il collegio dei mediatori ad una sola persona. Un'altra differenza rispetto all'art. 11 sta nel fatto che, in conformità al comma 5, per la nomina di un giudice arbitrale ad hoc, o del suo sostituto, devono essere adempiute le stesse condizioni applicabili per la nomina di un membro regolare del Tribunale Arbitrale.

Articolo 26

1. La Camera competente a conoscere di una controversia è costituita appena siano note tutte le parti della controversia in questione.

2. I membri neutrali della Camera sono designati di comune accordo dai membri della Camera nominati dalle parti in causa. Il Presidente della Camera è designato nello stesso modo tra i mem-

./..

bri neutrali.

3. Se la designazione dei membri neutrali e del Presidente della Camera non avviene entro il termine di un mese dal momento stabilito nel comma 1, il Presidente del Tribunale Arbitrale, o, nel caso che questi sia impediato o sia stato nominato da una parte in causa, il membro del Tribunale Arbitrale più elevato in grado e per il quale non sussistano motivi di impedimento, deve immediatamente procedere alle designazioni mancanti.

Commento

Anche questo articolo concorda con la corrispondente norma nel Capitolo sulla procedura di inchiesta, mediazione e conciliazione (art. 12). Si rinvia quindi al commento relativo.

Articolo 27

1. Ove un membro neutrale della Camera sia sostituito conformemente all'articolo 22, comma 3 e 4, tutte le parti responsabili della sua nomina possono opporsi a quelle del suo sostituto.

2. In caso di opposizione deve essere nominato un nuovo membro neutrale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 26 ma il termine all'uopo è ridotto ad una settimana. Se la Camera ha già iniziato i lavori, essa deve sospenderli fino alla nomina del nuovo membro neutrale.

3. Ogni membro che entra a far parte della Camera in sostituzione di un membro permanente del Tribunale Arbitrale è tenuto a rimettere la dichiarazione prevista nell'articolo 21, comma 4.

./..

Commento

A differenza del corrispondente articolo nel capitolo riguardante la Commissione (art. 13), manca qui la facoltà delle parti di sostituire, prima che la Camera sia costituita definitivamente, i membri del Tribunale Arbitrale da loro nominati con persone che dispongano di particolari conoscenze nella materia, oggetto della controversia. Se il campo delle conoscenze necessarie nei dibattiti dinnanzi alla Commissione si estende al complesso delle questioni che possono sorgere nelle relazioni fra Stati, una competente collaborazione nell'ambito del Tribunale Arbitrale presuppone essenzialmente una conoscenza approfondita del diritto internazionale; tale condizione deve essere adempiuta comunque da tutti i membri del Tribunale Arbitrale. Si potrebbe peraltro anche considerare vantaggioso per il Tribunale Arbitrale che membri permanenti siano sostituiti da persone che dispongano di particolari conoscenze nella materia, oggetto della controversia. In tal caso sarebbe necessario inserire in questo articolo una diposizione analoga a quella dell'articolo 13, comma 1.

Per quanto riguarda il commento ai tre comma del presente articolo, si rinvia a quello dei comma 2 - 4 dell'art. 13.

Articolo 28

1. Il Tribunale Arbitrale regola, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, la propria procedura, che deve in ogni caso fondarsi sul principio dell'uguaglianza dei diritti delle parti in causa, essere contraddittoria e non prevedere dibattiti orali.

2. Per il rimanente, il Tribunale Arbitrale si attiene, per quanto è possibile ed opportuno, alle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 17 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, titolo quarto, articoli 52 - 82 e 86 - 90.

./..

Commento

In contrasto con i principi fissati per la procedura davanti alla Commissione (articolo 14), la procedura davanti al Tribunale Arbitrale non deve prevedere dibattiti orali. Diversamente che nella procedura davanti alla Commissione, che consiste principalmente in un negoziato, nella procedura dinanzi al Tribunale Arbitrale la parte orale non è indispensabile. Rinunciandovi, l'intera procedura risulta più razionale e celere.

Infine, in questo articolo non è contenuta alcuna clausola secondo cui la procedura si deve poter adattare alla diversità delle controversie. Tale flessibilità non è necessaria nella procedura dinnanzi al Tribunale Arbitrale, in quanto i compiti di quest'ultimo sono fondamentalmente gli stessi in ogni controversia.

Anche il Tribunale Arbitrale deve astenersi, per quanto possibile, alle corrispondenti disposizioni della I. Convenzione dell'Aja del 1907.

Articolo 29

1. Le parti in causa sono rappresentate presso la Camera da agenti con il compito di servire da tramite fra esse e la Camera. Le parti possono inoltre farsi assistere da consulenti e periti da esse nominati all'uopo, e chiedere l'audizione d'ogni persona, la cui testimonianza sembri loro utile.

2. Dal canto suo, la Camera ha diritto di richiedere informazioni verbali agli agenti, consulenti e periti delle parti, nonchè a ogni altra persona che ritenga utile convocare.

3. Essa può inoltre esigere, in qualsiasi fase della procedura, i documenti complementari che le paiano necessari, o procedere a sopraluoghi.

4. Per prendere una delle misure previste nei comma 2 e 3, la Camera deve ottenere il consenso richiesto dalle norme del diritto internazionale. Se una parte in causa rifiuta tale consenso, la Camera ne prende atto a verbale.

./..

Commento

Sebbene nella procedura davanti alla Camera del Tribunale Arbitrale non siano previsti dibattiti orali, il presente articolo corrisponde a quello analogo nel Capitolo sulla Commissione (art. 15). Le parti in causa possono perciò chiedere in conformità al comma 1, l'audizione di ogni persona la cui testimonianza sembri loro utile, ed anche la Camera può, in conformità al comma 2, invitare gli agenti, i consulenti, i periti delle parti in causa ed altre persone a deporre oralmente. Ciò non è in contrasto con la rinuncia ai dibattiti orali; infatti le deposizioni qui previste non rientrano nell'ambito dei dibattiti fra le parti in causa, ma servono ad es., ad acclarare le circostanze di fatto o ad assumere mezzi di prova (diritto d'essere sentito dal giudice).

Ci si può chiedere se nel comma 3 sia assolutamente necessaria la precisazione "in qualsiasi fase della procedura", poichè esiste soltanto una parte scritta. Tale precisazione può nondimeno avere un senso ove si voglia accordare questo diritto al Tribunale Arbitrale anche nella fase deliberativa.

Per il resto si rinvia al commento dell'art. 15.

Articolo 30

1. La Camera può su proposta di una parte in causa, ordinare le misure cautelari che le paiano necessarie per la durata della procedura al fine di salvaguardare i diritti delle parti in causa.

2. In caso di urgenza e con riserva dell'approvazione ulteriore della Camera, tale diritto spetta parimenti, dal momento in cui una controversia è stata sottoposta al Tribunale Arbitrale, al Presidente di quest'ultimo, oppure, ove egli sia impedito o sia stato nominato da una delle parti in causa, al membro del Tribunale di grado più elevato e per il quale non sussista un motivo d'impedimento.

3. Le parti devono dare immediatamente esecuzione alle misure cautelari ordinate.

./..

Commento

Comma 1

In contrasto con la corrispondente disciplina contenuta nel Capitolo sulla Commissione (art. 16., comma 1), la Camera del Tribunale Arbitrale può ordinare misure cautelari vincolanti. Anche in questo caso, soltanto la Camera decide sulla necessità di tali misure e la loro validità corrisponde alla durata della procedura.

Comma 2

Questo comma è identico all'art. 16, comma 2. Si rinvia perciò al commento riguardante quel comma, con la precisazione che il diritto della Camera a prendere successivamente posizione è nel caso presente,(trattandosi di misure cautelari vincolanti) ancora più importante di quello della Camera di conciliazione.

Comma 3

Mentre ai sensi della disposizione dell'art. 16, comma 3, del rifiuto di applicare una misura cautelare può solo essere preso atto poichè la Camera della Commissione può soltanto raccomandare tali misure e quindi la loro esecuzione può essere rifiutata, nel presente comma è riaffermato esplicitamente che le misure cautelari devono essere eseguite. La loro esecuzione deve inoltre essere immediata.

Articolo 31

1. Le parti della causa possono, in qualsiasi momento prima della deliberazione della Camera, presentare domande complementari c riconvenzionali che abbiano una diretta relazione con la controversia già sottoposta al Tribunale Arbitrale.

2. Sull'ammissibilità delle domande complementari o riconvenzionali decide,in ogni caso,la Camera competente per la controversia originaria.

./..

Commento

Nel capitolo riguardante la Commissione manca una corrispondente disposizione, poichè in una procedura d'inchiesta, di mediazione e di conciliazione è consentito a tutte le parti in causa, ed anche all'organo competente, presentare in qualdiasi momento tutti gli argomenti e le proposte utili ad una conciliazione, oppure, per converso, formulare nuove pretese.

Come già menzionato, il Tribunale Arbitrale può invece conoscere esclusivamente delle questioni che con la domanda gli sono state esplicitamente sottoposte per decisione. E' ancora per una esigenza di razionalizzazione che è accordato alle parti interessate ad una procedura arbitrale, il diritto di sottoporre alla decisione del Tribunale Arbitrale o della sua Camera questioni supplementari che siano in diretta relazione con la controversia già sottoposta alla sua giurisdizione. Questo diritto non potrà ovviamente competere esclusivamente all'attore originario (domanda complementare), ma anche alla controparte o controparti (domanda riconvenzionale). Se fosse negato il diritto di presentare domande complementari o riconvenzionali, le parti potrebbero raggiungere lo stesso risultato presentando una nuova domanda autonoma.

Comma 1

Una domanda complementare o riconvenzionale può essere presentata in qualsiasi momento prima della fase di deliberazione della Camera, ad es., già prima della sua costituzione. Nel regolamento del Tribunale Arbitrale dovrà essere stabilito come e a chi vanno presentate tali domande.

Comma 2

In ogni caso - e quindi anche quando la domanda sia presentata prima della costituzione della Camera competente per la controversia originaria - spetta alla Camera di decidere sull'ammissibilità delle domande complementari o riconvenzionali; infatti solo essa sarà in grado, dopo aver esaminato la controversia originaria, di giudicare se sussiste la richiesta relazione diretta tra la domanda originale e le domande complementari o riconvenzionali.

Articolo 32

1. La Camera ammette e valuta le prove liberamente. Questo prin

./..

cipio si applica anche per quanto concerne i risultati di una procedura d'inchiesta, mediazione e conciliazione, che ha già avuto luogo nella stessa controversia.

Commento

La prima frase del presente articolo corrisponde alla soluzione seguita in altre convenzioni in materia. In più, è specialmente confermata la libertà della Camera del Tribunale Arbitrale nel caso in cui le siano sottoposti i risultati di una procedura di conciliazione precedentemente intervenuta nella stessa controversia. La Camera del Tribunale Arbitrale non deve essere vincolata in alcun modo alle inchieste e decisioni dell'altro organo di regolamento delle controversie, ma deve giudicare indipendentemente e secondo i propri punti di vista il caso sottopostole. Naturalmente la Camera del Tribunale Arbitrale è libera di valutare a sua discrezione le inchieste e gli accertamenti effettuati dalla Camera della Commissione. Si ricorda ancora a tal proposito l'obbligo di segretezza vigente per i lavori della Camera di conciliazione (vedi art. 19).

Articolo 33

1. La Camera ha il compito di decidere le controversie ad essa sottoposte con la domanda originaria o con una domanda complementare o riconvenzionale da essa ammessa.

2. Essa pronunzia il suo giudizio conformemente al diritto internazionale e applica di conseguenza:

a) le convenzioni internazionali generali o speciali che istituiscono regole espressamente riconosciute dalle parti in causa;

b) la consuetudine internazionale come prova di una pratica generale riconosciuta quale diritto;

c) i principi generali di diritto riconosciuti dagli Stati;

d) le regole emanate, nell'ambito della loro competenza, dalle Organizzazioni internazionali cui appartengono tutte le parti in causa;

./..

e) le decisioni giudiziarie e la dottrina dei più noti autori dei diversi paesi, come mezzi ausiliari per determinare le regole di diritto.

3. La Camera non può rifiutare di pronunziare la decisione richiestale invocando il silenzio o l'insufficiente chiarezza del diritto internazionale.

4. Le parti in causa possono, di comune accordo, autorizzare la Camera a decidere "ex aequo et bono".

Commento

Comma 1

Se nel sottoporgli una controversia si chiede al Tribunale Arbitrale di decidere sulle questioni litigiose conformemente al diritto internazionale vigente, e gli si attribuiscono con ciò le necessarie competenze, il presente comma gli impone anche il relativo obbligo. Il Tribunale Arbitrale deve, nei limiti della sua competenza, giudicare tutte le questioni che gli sono sottoposte, sia quelle oggetto della domanda iniziale, sia quelle oggetto delle domande complementari o riconvenzionali presentate ed ammesse successivamente. Il problema delle decisioni in materia di competenza è disciplinato nel capitolo sulle disposizioni generali (vedi art. 50).

Comma 2

Il comma 1 è qui completato determinando in modo univoco che la normale basa di giudizio è il diritto internazionale. Segue la nota enumerazione delle fonti di diritto internazionale, arricchita di una nuova lettera d. Sembra infatti opportuno colmare, nella presente Convenzione la lacuna esistente nell'enumerazione-modello contenuta nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia - lacuna che, con il moltiplicarsi delle organizzazioni internazionali e delle loro competenze, si farà con il tempo sempre più evidente - citando anche le norme emanate da tali organizzazioni. Ciò è tanto più giustificato, ove si consideri che tali organizzazioni possano essere parti della presente Convenzione. Ovviamente, per il Tribunale sono vincolanti solo le norme delle organizzazioni a cui appartengono tut

./..

te le parti in causa; tali norme devono inoltre essere state emanate dalle organizzazioni in questione nei limiti delle loro competenze.

Poichè in questo caso si tratta di fonti di diritto vere e proprie,e non di semplici mezzi ausiliari per la conoscenza di tali fonti, esse devono figurare nell'enumerazione prima delle decisioni giudiziarie e della dottrina giuridica.

Comma 3

Non è consentito alla Camera di rifiutarsi di pronunziare la sua decisione invocando lacune nel diritto internazionale "non liquet". Si evitano in tal modo eventuali divergenze d'opinioni sull'esistenza di dette lacune (reali o solo apparenti), e in secondo luogo, si toglie alla Camera la possibilità di sottrarsi per tale motivo a una decisione.

Comma 4

Conformemente alla soluzione seguita in analoghe convenzioni s'è riconosciuto espressamente il diritto delle parti ad autorizzare di comune accordo la Camera a decidere "ex aequo et bono". Esse avrebbero comunque questo diritto; infatti esse, sono fondamentalmente libere di estendere le competenze dell'organo di decisione previste dalla Convenzione.

Non si possono trattare in questa sede i vari problemi connessi con le decisioni prese "ex aequo et bono", come ad es. quelle se una clausola del genere autorizza l'organo di decisione a statuire "contra legem" oppure solamente "praeter legem". La possibilità di pronunciare decisioni equitative potrebbe rendere notevoli servizi soprattutto nelle "controversie miste" sottoposte al Tribunale Arbitrale.

Articolo 34

1. Le deliberazioni e la procedura di decisione della Camera sono segrete.

2. La Camera deve pronunciare la sentenza arbitrale sei mesi dopo la sua costituzione. Tuttavia, ove lo ritenga necessario, può prorogare questo termine fino ad un anno. Una proroga oltre il termine di un anno può essere decisa solo con il consenso delle parti in causa.

./..

3. Se la Camera deve sospendere i suoi lavori conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il periodo di sospensione non è computato nel termine fissato in conformità al comma 2.

4. La sentenza arbitrale deve essere motivata e formulata per iscritto. Essa deve essere sottoscritta dal Presidente della Camera e dal Segretario del Tribunale Arbitrale.

5. La sentenza arbitrale è considerata come pronunciata quando è stata letta in una udienza alla quale siano stati debitamente convocati gli agenti delle parti in causa. A tutte le parti deve essere immediatamente rimessa copia della sentenza arbitrale.

6. La sentenza arbitrale è pubblicata solo quando lo decida la Camera col consenso delle parti in causa.

Commento

Comma 1

Il presente progetto propone che le deliberazioni e la procedura di decisione della Camera Arbitrale siano segrete. Ciò è destinato a tutelare l'indipendenza dei membri della Camera, e soprattutto di quelli nominati dalle parti in causa.

Comma 2

Al contrario che per la procedura di conciliazione, per la procedura del Tribunale Arbitrale è problematico fissare un termine. Mentre la procedura di conciliazione può concludersi alla scadenza del termine anche senza che sia stato raggiunto un accordo tra le parti, il Tribunale Arbitrale deve assolutamente emettere una decisione vincolante entro il termine assegnatogli. Una limitazione di tempo troppo stretta della procedura arbitrale potrebbe di conseguenza pregiudicare tutti gli interessati. Tuttavia non si dovrebbe neppure concedere al Tribunale Arbitrale un termine illimitato perchè ciò potrebbe far sì che le decisioni siano pronunciate con eccessivo ritardo.

La presente soluzione è un compromesso tra le due esigenze citate. In primo luogo è stabilito un "termine normale" di sei mesi dalla costituzione della Camera. Se tale termine non dovesse

./..

bastare, cosa che può accadere frequentemente, la Camera può decidere, nell'ambito della propria competenza, di prorogarlo fino a un anno. Un'ulteriore proroga richiederebbe, invece, il consenso delle parti in causa.

Comma 3

Anche nella procedura arbitrale, il periodo in cui la Camera deve sospendere i propri lavori in conformità delle disposizioni della presente Convenzione (ad es. per la nomina di un nuovo membro) non deve essere computato nel termine previsto.

Comma 4

La sentenza arbitrale deve essere motivata. Deve essere formulata per iscritto e firmata dal Presidente della Camera e dal Segretario del Tribunale Arbitrale. In concordanza con il comma 1 ci si è scostati dalla soluzione adottata in diverse disposizioni in materia, secondo cui una sentenza arbitrale deve essere firmata da tutti gli arbitri che l'approvano. Il Presidente firma in nome della Camera e quindi anche nei casi in cui egli fa parte della minoranza contraria.

Comma 5

Alla lettura della sentenza devono essere debitamente convocati gli agenti delle parti in causa. Se lo sono stati, la sentenza passa in giudicato anche se alla lettura non abbiano assistito tutti gli agenti. In ogni caso ognuna delle parti in causa riceve anche una copia della sentenza arbitrale, in modo che nessuno possa invocarne l'ignoranza.

Comma 6

Tale disposizione permette di garantire il carattere confidenziale non solo della deliberazione e della procedura di decisione, ma anche della sentenza arbitrale della Camera. Una tale disciplina può corrispondere all'interesse di tutte le parti in causa, poichè permette di avere riguardo al loro prestigio. Inoltre, secondo le circostanze, impedisce che si creino precedenti.

Perchè la sentenza arbitrale possa essere pubblicata, è necessario il consenso di tutti gli interessati.

Per ciò che concerne il problema generale della segretezza si rinvia al commento dell'art. 19.

./..

Articolo 35

1. La sentenza arbitrale letta e comunicata secondo le disposizioni della presente Convenzione regola definitivamente la controversia.

2. La sentenza arbitrale passa in giudicato solo per le parti in causa e con riferimento alla controversia da essa decisa.

3. Le parti in causa devono eseguire la sentenza arbitrale immediatamente e secondo buona fede, salvo che la Camera abbia fissato un termine per l'esecuzione della sentenza stessa o di una sua parte.

Commento

Comma 1 e 2

La sentenza letta e notificata secondo le disposizioni applicabili risolve definitivamente la controversia; essa passa in giudicato solo per le parti in causa e con riferimento alla controversia da essa decisa. (La revisione e il ricorso per nullità saranno trattati in seguito, v. art. 40-43). Ciò non esclude ovviamente che le stesse parti possano convenire in seguito, di comune accordo, di modificare la situazione di diritto creata dalla sentenza arbitrale, sottoponendo, ad esempio, successivamente la controversia alla Commissione.
Il passaggio in giudicato della sentenza arbitrale si limita alle parti in causa; nondimeno, dopo essere stata pubblicata, essa può costituire un precedente, specialmente quando si tratti dell'interpretazione di convenzioni multilaterali. Per questa ragione anche la possibilità d'intervento ha una certa importanza; Se infatti una delle parti contraenti ne fa uso, essa diviene automaticamente parte in causa, ossia nei suoi confronti la sentenza arbitrale non vale in tal caso solo come precedente, bensì come decisione vincolante.

Comma 2

In linea di principio, una sentenza arbitrale deve essere eseguita immediatamente, salvo che l'organo che la emette fissi un termine, sia per l'esecuzione dell'intera sentenza, sia per quella di determinate sue parti.

./..

Articolo 36

Se l'esecuzione di una sentenza arbitrale è in contrasto con una decisione o una misura presa da una autorità giudiziaria od altra autorità di una parte in causa, e se le conseguenze di questa decisione o di questa misura non possono, secondo il diritto interno di tale parte, essere eliminate, o lo possono solo parzialmente, la Camera che pronuncia la sentenza decide il modo e l'entità della riparazione da accordare alla parte in causa che ha subito un pregiudizio.

Commento

Nel presente articolo si tratta di una disposizione che figura frequentemente in convenzioni analoghe. Una parte in causa può, ad es. per motivi costituzionali (rispetto del principio della divisione dei poteri), non essere in grado di revocare decisioni o misure adottate alla stregua del diritto interno, e quindi di eseguire integralmente o in parte una sentenza arbitrale del Tribunale internazionale. In tali casi l'esecuzione della sentenza arbitrale deve poter essere sostituita con la corresponsione di un risarcimento determinato dalla Camera competente.

Il regolamento del Tribunale Arbitrale disciplinerà la procedura da seguire all'uopo.

Articolo 37

1. Ove una delle parti in causa non compaia dinanzi alla Camera od ometta di sostenere le proprie ragioni, la controparte può richiedere alla Camera di decidere conformemente alle proprie conclusioni.

2. La Camera deve pronunciare una sentenza arbitrale in tal senso, qualora abbia accertato la propria competenza e la decisione possa essere fondata in fatto e in diritto.

./..

Commento

Comma 1

Un sistema per il regolamento delle controversie deve disciplinare anche i casi in cui una delle parti di una procedura arbitrale non compaia dinanzi all'organo competente o non sostenga la propria causa. In ogni caso occorre evitare che in tali circostanze la procedura sia bloccata.

Diverse convenzioni in materia prevedono per la procedura in contumacia una soluzione corrispondente alla presente disposizione. Ovviamente, la controparte (o, eventualmente, le controparti) possono in tal caso ritirarsi dalla procedura; esse possono tuttavia anche pretendere che la Camera decida in conformità alle loro conclusioni. Ciò vale anche se la parte che ha chiesto l'apertura della procedura, o la controparte (o controparti), si rifiutino in seguito di cooperare. La disciplina proposta corrisponde anche alla clausola contenuta nel capitolo sulle disposizioni generali, secondo cui può essere rinunciato alla esecuzione o al proseguimento di una procedura iniziata solo con il consenso di tutte e parti in causa (cfr. articolo 51).

Comma 2

La disciplina è nondimeno completa solo se la Camera é obbligata a dar seguito alla domanda della controparte (o controparti), poichè antrimenti una parte in causa che non compaia avrebbe ancora determinate possibilità di bloccare la procedura. Tuttavia anche in un procedimento contumaciale la Camera deve pronunciare il suo giudizio in base ai fatti e al diritto internazionale. Non deve quindi essa conformarsi semplicemente alle conclusioni della controparte (o delle controparti). Essa deve inoltra accertare la propria competenza.

Articolo 38

La Camera competente può rettificare una sentenza arbitrale entro il termine di un mese dalla sua comunicazione, sia di propria iniziativa, sia su richiesta di una parte in causa, correggendo eventuali errori di scrittura, di calcolo o altri errori manifesti dello stesso genere.

./..

Commento

Deve essere possibile correggere, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della sentenza arbitrale, gli errori evidenti di scrittura, di calcolo, o altri errori analoghi, che possono essere sfuggiti nella elaborazione della sentenza arbitrale. La Camera competente può procedervi di propria iniziativa o su richiesta di una parte in causa. In ogni caso spetta alla Camera decidere su una tale correzione, come pure sulla questione se si tratti effettivamente d'un errore ai sensi di questo articolo.

Ovviamente le parti sono libere di riconoscere e correggere, di comune accordo, errori di tal genere, anche dopo la scadenza del termine.

La procedura applicabile in tali casi va stabilita nel regolamento del Tribunale Arbitrale.

Articolo 39

1. Se le parti in causa non si possono accordare sull'interpretazione di una sentenza arbitrale, ognuna di esse può rivolgersi, entro il termine di un mese dalla comunicazione della sentenza arbitrale, alla Camera competente, la quale deve chiarire alle parti in causa, in modo vincolante, il senso e la portata della sentenza arbitrale.

2. La Camera deve far pervenire alle parti la sua decisione interpretativa al più tardi entro il termine di un mese dalla presentazione della relativa richiesta. L'esecuzione della sentenza arbitrale è sospesa fino a questo momento.

Commento

Comma 1

Se una sentenza arbitrale presenta difficoltà d'interpretazione, ognuna delle parti in causa può rivolgersi, entro il termine di un mese dalla sua comunicazione, alla Camera responsabile della sentenza arbitrale con una richiesta d'interpretazione,

./..

la Camera deve darle seguito. Ovviamente, le parti sono libere, anche dopo lo scadere del termine di un mese, di concordare una interpretazione. L'interpretazione della Camera è vincolante, ma soltanto in quanto si mantenga nei limiti della sentenza arbitrale originaria.

Comma 2

Non ha senso obbligare le parti all'esecuzione di una sentenza arbitrale sul cui senso e sulla cui portata esse non siano d'accordo. Pertanto una richiesta d'interpretazione deve avere effetto sospensivo. Affinchè tuttavia l'esecuzione della sentenza arbitrale non sia differita troppo a lungo, la Camera deve render nota la sua decisione interpretativa entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta.

Le norme procedurali per la presentazione della richiesta e per la comunicazione della decisione vanno specificate nel regolamento del Tribunale arbitrale.

Articolo 40

1. Ogni parte in causa può chiedere la revisione di una sentenza arbitrale, ove successivamente venga a conoscenza di un fatto che avrebbe potuto esercitare un'influenza decisiva sulla sentenza arbitrale. Il fatto non doveva tuttavia, al momento in cui è stata pronunciata la sentenza arbitrale, essere stato a conoscenza nè della Camera nè della parte in causa che chiede la revisione, senza che detta parte sia responsabile di tale ignoranza.

2. La domanda di revisione dev'essere presentata al Segretariato del Tribunale Arbitrale, all'attenzione del Presidente, al più tardi entro sei mesi dal momento in cui il fatto è divenuto noto e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla comunicazione della sentenza arbitrale. Il Segretariato informa immediatamente la controparte (le controparti) della domanda.

3. Per trattare la domanda di revisione il Presidente convoca immediatamente la Camera che era competente per la sentenza arbi-

./..

trale. Se ciò non è più possibile, ogni parte in causa può chiedere che sia costituita una nuova Camera in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

4. La Camera deve dapprima decidere sull'ammissibilità della domanda di revisione. A richiesta di una parte in causa, essa può differire l'esecuzione della sentenza arbitrale oggetto della domanda di revisione e ordinare le misure cautelari che le sembrino necessarie per la durata della procedura di revisione.

Commento

Comma 1

Se successivamente emergono fatti, che avrebbero potuto influire in maniera decisiva sulla sentenza arbitrale, ogni parte in causa può chiederne la revisione. Sono da considerarsi comunque soltanto i fatti intervenuti prima che fosse stata pronunciata la sentenza arbitrale, e non quelli intervenuti dopo. Occorre inoltre che essi non fossero noti in quel momento nè alla Camera competente nè alla parte che chiede la revisione, senza che questa ultima possa essere ritenuta responsabile di tale stato di cose. Infine, i fatti nuovi devono essere di una certa importanza, poichè altrimenti non potrebbero avere una influenza decisiva sulla sentenza arbitrale.

Comma 2

Per la presentazione di una domanda di revisione è fissato un termine relativo-sei mesi dalla scoperta dei fatti nuovi-ed un termine assoluto- dieci anni dalla comunicazione della sentenza arbitrale-.Tale disciplina corrisponde alla soluzione seguita in convenzioni analoghe.

Comma 3

In linea di principio una domanda di revisione dovrebbe essere trattata dalla Camera che ha pronunciato la sentenza arbitrale da rivedere. Ma, essendo possibile procedere ad una revisione entro un termine- assoluto - di dieci anni, occorre prevedere l'eventualità che tale Camera non possa essere più convocata con la composizione di allora. In tal caso ognuna delle parti deve avere il diritto di richiedere la costituzione di una nuova Camera. Ciò si giustifica specialmente con riferimento ai membri neutrali della Camera, nella cui scelta, come già esposto,

suole essere determinante non soltanto la nazionalità, ma anche la personalità. Le parti in causa possono nondimeno anche accettare la Camera originaria nella sua composizione modificata.

Comma 4

La Camera deve ovviamente pronunciarsi dapprima sull'ammissibilità della domanda di revisione, essa, deve cioè esaminare se sussista un fatto nuovo, se la sua precedente ignoranza non debba essere imputata alla parte che ha chiesto la revisione, e se il fatto nuovo è sufficientemente importante per esercitare un'influenza decisiva sulla sentenza arbitrale. La Camera deve pronunciarsi sul merito soltanto dopo aver accertato l'ammissibilità della domanda. La procedura di revisione corrisponde da questo momento alla procedura per il regolamento di una controversia.

La domanda di revisione non può avere automaticamente effetto sospensivo. In primo luogo è possibile che la sentenza arbitrale originaria fosse stata seguita già molto tempo prima della presentazione della domanda di revisione; in secondo luogo, va accertata preliminarmente l'ammissibilità della domanda. In certi casi potrebbe essere comunque indicato sospendere l'esecuzione della sentenza arbitrale originaria. Perciò è conferita alla Camera che conosce della revisione la competenza di decidere la sospensione richiesta da una parte in causa. Inoltre, anche nella procedura di revisione, e precisamente nei casi in cui sia decisa la sospensione della sentenza arbitrale da rivedere, può risultare la necessità di ordinare misure cautelari.

Articolo 41

Ognuna delle parti in causa può contestare il passaggio in giudicato di una sentenza arbitrale per uno o più dei motivi seguenti:

a) se la Camera ha ecceduto la propria competenza

b) in caso di corruzione di un membro della Camera

c) se sono state gravemente violate le norme fondamentali di procedura, comprendendovi il caso di mancata motivazione della sentenza arbitrale.

./..

Commento

Come risulta dai successivi articoli, questa disposizione deve costituire la base per un possibile ricorso contro le sentenze arbitrali della Camera. Si tratta di una specie di procedura di cassazione, e i motivi che ad essa possono condurre sono tassativamente enunciati nel presente articolo. La sentenza arbitrale non può essere pertanto impugnata invocando un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Camera. Ci si può chiedere ovviamente se non si dovrebbe prevedere, anche per tale caso, un rimedio di diritto.

Lettera a)

Si parla esplicitamente soltanto del caso in cui la Camera abbia ecceduto la propria competenza, e non di quello di una sua incompetenza. Poichè, come stabilito nel Capitolo sulle disposizioni generali, ciascuno degli organi aditi, sia esso la Camera della Commissione, o quella del Tribunale Arbitrale, decide da solo ed in via definitiva sulla propria competenza (cfr.art.50), una decisione viziata di incompetenza non può infatti costituire oggetto di un ricorso per nullità. Se invece la Camera non giudica le questioni che le sono state sottoposte con la domanda originaria, o con domande complementari riconvenzionali ammesse successivamente, ma , in vece loro, o cumulativamente, giudica altre questioni, essa eccede la propria competenza (cfr. circa tale problema, il commento dell'art.23, comma 3).

Lettera b)

Certi autori sostengono l'opinione che la possibilità d'impugnare una sentenza arbitrale di un organo, in cui abbia agito, insieme con gli altri, un membro corrotto, corrisponda ad un principio di diritto generalmente riconosciuto. Di tale opinione si tien conto nel presente progetto.

Ovviamente, non è detto che, ove l'accusa di corruzione trovi conferma, il voto del membro in questione sia stato determinante. La decisione su tale punto spetta all'organo a cui incombe esaminare il ricorso per nullità.

Lettera c)

Soltanto gravi violazioni di norme fondamentali di procedura possono essere considerate causa di nullità. Si possono ritenere tali -oltre all'assenza di motivazione della sentenza arbitrale, esplicitamente menzionata-, il rifiuto del diritto d'essere sentito e la disparità di trattamento delle parti in causa.

./..

Articolo 42

1. Il ricorso per nullità va presentato al Segretariato del Tribunale Arbitrale, all'attenzione del Presidente, nei casi dell'art. 41, lettera a e c , entro un mese dalla comunicazione della sentenza arbitrale ed entro sei mesi nel caso previsto dall'articolo 41 lettera b.

2. Il Segretariato informa immediatamente la controparte (le controparti) della presentazione di un ricorso per nullità.

3. Il Presidente del Tribunale Arbitrale, o - nel caso che egli sia impedito, o sia stato nominato da una delle parti, o sia stato membro della Camera, la cui sentenza è impugnata - il membro di grado più elevato del Tribunale Arbitrale, per il quale non sussistano motivi di impedimento, costituisce immediatamente una Camera speciale incaricata di trattare il ricorso per nullità.

4. Fanno parte di tale Camera, oltre al Presidente o al suo sostituto in conformità al comma 3, che assume la presidenza, altri due o quattro membri del Tribunale Arbitrale, i quali, eccezion fatta per i membri nominati dalle parti, non siano già stati membri della Camera la cui sentenza arbitrale è impugnata.

Commento

Comma 1

Il ricorso per nullità va presentato come un'altra domanda di regolamento di controversia, indicando ovviamente le cause su cui si fonda. Comunque sono fissati certi limiti di tempo. Nei casi in cui si pretende che sia stata ecceduta la competenza o che siano intervenuti gravi vizi di procedura, il termine di un mese dalla comunicazione della sentenza arbitrale dovrebbe essere adeguato, poichè tali fatti emergono spesso già durante la procedura originaria. In caso di corruzione di un membro della Camera deve applicarsi un termine più lungo, in quanto i motivi di sospetto possono risultare soltanto in un momento successivo. Tuttavia, anche in questo

./..

caso, nell'interesse della certezza del diritto, il termine assegnato non dovrebbe essere troppo lungo.

Comma 2

Le altre parti interessate alla controversia devono ovviamente essere informate della domanda senza indugio. Anche tale compito è affidato al Segretariato del Tribunale Arbitrale.

Comma 3

Il Presidente del Tribunale Arbitrale, o, in caso di suo impedimento, il suo sostituto, costituisce immediatamente una Camera speciale incaricata di trattare il ricorso per nullità. Ai consueti motivi d'impedimento si aggiunge, in questo contesto, anche la qualità di membro della Camera che ha pronunciato la sentenza arbitrale impugnata; infatti, da un lato, secondo il comma 4, la persona che costituisce la Camera automaticamente ne fa parte; dall'altro, tale Camera, salvo i membri nominati dalle parti in causa, deve essere composta soltanto da membri i quali non abbiano fatto parte della Camera che ha pronunciato la sentenza arbitrale originaria (cfr. il commento al comma 4). Allo scopo di semplificare e razionalizzare, anche in questo caso, come in quello delle nomine complementari nelle Camere ordinarie della Commissione o del Tribunale Arbitrale (cfr. il commento all'articolo 12), s'è rinunciato ad affidare all'assemblea plenaria del Tribunale Arbitrale la costituzione della Camera speciale.

Comma 4

La Camera deve comprendere tre o cinque membri, ossia la persona che la costituisce ed assume la Presidenza, e due o quattro altri membri del Tribunale Arbitrale che, eccettuati quelli nominati dalle parti in causa, non abbiano fatto parte della Camera che ha pronunciato la sentenza arbitrale impugnata. Con ciò si garantisce che la nuova Camera possa essere considerata neutrale, cioè, che non si abbia una "decisione in causa propria".

Probabilmente sarebbe vantaggioso che la Camera avesse cinque membri. Il presente progetto prevede un numero di membri della Camera variabile da tre a cinque, tenendo conto del fatto che nella fase iniziale di attuazione della Convenzione potrebbe risultare difficile - dato il numero forse limitato di parti contraenti - avere a disposizione altri membri che non abbiano già fatto parte della Camera originaria.

./..

Articolo 43

1. La Camera competente per decidere sul ricorso per nullità deve pronunciare la sua sentenza al più tardi entro tre mesi dalla sua costituzione. Tale termine può essere prorogato con il consenso delle parti in causa.

2. Ove sia riconosciuta la nullità della sentenza arbitrale, il Presidente convoca immediatamente la Camera che ha pronunciato tale sentenza perché decida nuovamente sulla controversia. Se ciò non è più possibile, ognuna delle parti in causa può chiedere che sia costituita una nuova Camera, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

3. La Camera competente per decidere sul ricorso per nullità può, su richiesta di una parte in causa, sospendere l'esecuzione della sentenza arbitrale impugnata e disporre le misure cautelari che le sembrino necessarie per la durata della procedura di ricorso per nullità.

Commento

Comma 1

Per accelerare quanto più possibile l'esecuzione di una procedura di ricorso per nullità, occorre fissare alla Camera competente un termine relativamente breve. Si può discutere sulla soluzione adottata nel presente comma, senza dimenticare tuttavia che, se le parti in causa vi consentono, il termine può essere senz'altro prorogato.

Comma 2

In convenzioni analoghe si trovano diverse soluzioni del problema concernente il modo di procedere dopo che sia stata riconosciuta la nullità di una sentenza arbitrale. Le une lasciano la ulteriore procedura all'iniziativa delle parti, le altre rinviano la questione controversa ad un organo da costituire "ex-novo", altre ancora la deferiscono per un nuovo giudizio all'organo che ha pronunciato la sentenza arbitrale originaria.

./..

Nel presente comma si è adottata una soluzione che rappresenta una combinazione delle due ultime varianti. Il Presidente del Tribunale Arbitrale rinvia d'ufficio la controversia alla Camera originariamente competente. Questa sembra la soluzione più razionale, in quanto rende superflua la nuova costituzione di una Camera. Se tuttavia tale Camera non può più riunirsi nella sua composizione originaria, ciò che sarebbe il caso, ad esempio, se uno dei suoi membri dovesse lasciare la carica per corruzione, ognuna delle parti in causa sarebbe libera di chiedere la costituzione di una nuova Camera (cfr. al proposito il commento all'analogo comma 3 dell'art. 40).

Comma 3

Come nella procedura di revisione, anche la Camera competente per la procedura di ricorso per nullità deve avere la facoltà di sospendere l'esecuzione della sentenza arbitrale impugnata, e di ordinare le misure cautelari eventualmente necessarie (cfr., per i motivi di tale soluzione, il commento all'art. 40, comma 4).

Articolo 44

1. Le parti in causa possono in qualisiasi momento por fine ad una procedura pendente presso il Tribunale Arbitrale concludendo una transazione sulla questione controversa.

2. La Camera prende atto della transazione. Se le parti in causa lo richiedono, di comune accordo, la Camera può attribuire a tale transazione la forma di una sentenza arbitrale.

Commento

Comma 1

Ovviamente le parti in causa devono essere libere di regolare transattivamente in qualsiasi momento una controversia sottoposta a giudizio. Con ciò termina automaticamente anche il procedimento iniziato.

./..

Comma 2

La Camera deve prendere atto d'una tale transazione. Il regolamento del Tribunale Arbitrale stabilirà la forma in cui la procedura deve essere conclusa. In ogni caso sarà rimesso alle parti in causa il verbale dei dibattiti, in cui deve essere riprodotto anche il testo della transazione.

Se le parti lo richiedono di comune accordo, la Camera può attribuire alla transazione la forma di una sentenza arbitrale. Tale possibilità è prevista in diverse convenzioni in materia. Tuttavia la Camera non ha l'obbligo di dar seguito a una simile richiesta. Poichè una transazione può non corrispondere ad una soluzione conforme al diritto internazionale vigente, la richiesta delle parti autorizza contemporaneamente la Camera a decidere "ex aequo et bono".

Capitolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 45

1. La Commissione e il Tribunale Arbitrale hanno la loro sede permanente all'Aja.

2. Salvo che i membri delle Camere decidano altrimenti con il consenso delle parti in causa, essi si riuniscono nella sede permanente della Commissione e del Tribunale Arbitrale.

Commento

Comma 1

La Commissione e il Tribunale Arbitrale hanno la loro sede permanente nello stesso luogo. E' auspicabile che tale sede coincida con quella della Corte Permanente di Arbitrato, specialmente perchè, sotto certi aspetti, ciò permetterebbe di abbinare i due Segretariati (Cfr. art. 48).

Comma 2

Le Camere della Commissione e del Tribunale Arbitrale si riuniscono normalmente nella sede permanente dei due organi. Tuttavia deve essere loro concessa la possibilità di scegliere un altro luogo per le loro sedute. A tal fine, non è necessaria soltanto la decisione della Camera interessata, ma anche il consenso delle parti in causa, poichè le spese supplementari risultanti da uno spostamento di sede vanno principalmente a loro carico.

Articolo 46

La Commissione e il Tribunale Arbitrale si riuniscono, separatamente, nella loro sede permanente, nel mese che segue la loro costituzione, per trattare le seguenti questioni:

./..

a) nomina del Presidente;

b) elaborazione del regolamento;

c) ricevimento delle dichiarazioni dei loro membri ai sensi dell'art. 7, comma 4 e art. 21, comma 4;

d) costituzione del Segretariato permanente;

e) eventuali altre questioni.

Commento

La Commissione e il Tribunale Arbitrale devono essere costituiti non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. I due organi devono riunirsi separatamente, nel mese seguente la loro costituzione, per trattare le suddette questioni, la cui soluzione è necessaria perchè il sistema di regolamento delle controversie possa funzionare. Le sessioni devono aver luogo in locali separati, e possono essere tenute in epoche diverse. L'ordine del giorno deve in ogni modo comprendere i punti menzionati dalla lettera a) alla lettera d). Al punto e) è data tuttavia ad entrambi gli organi la possibilità di trattare ulteriori questioni.

Ci si può chiedere se convenga fissare un termine per risolvere le varie questioni. Da un lato, ciò potrebbe contribuire ad accelerare i lavori, dall'altro conviene tuttavia evitare che i due organi non dispongano del tempo necessario, in particolare per elaborare il regolamento.

Articolo 47

1. I regolamenti della Commissione e del Tribunale Arbitrale devono contenere le norme di procedura, lo statuto del Segretariato permanente, nonchè le altre prescrizioni organizzative necessarie.

2. Nell'elaborare i loro regolamenti, la Commissione e il Tribunale Arbitrale si conformeranno alle disposizioni della presente Convenzione e, per quanto possibile, ai testi internazionali relativi a tale materia.

./..

Commento

Oltre alle norme procedurali e agli statuti dei Segretariati, i regolamenti devono contenere tutte le disposizioni necessarie per permettere a questi organi di funzionare. Nell'elaborazione dei regolamenti, la Commissione e il Tribunale Arbitrale devono attenersi ai limiti fissati dalla Convenzione. Devono inoltre ispirarsi, per quanto possibile, ai modelli già esistenti.

Articolo 48

1. I Segretariati Permanenti hanno la loro sede nella sede permanente della Commissione e del Tribunale Arbitrale.

2. La Commissione e il Tribunale Arbitrale nominano ciascuno un Segretario permanente e un sostituto, i quali esercitano le loro funzioni a titolo principale. Il rimanente personale del Segretariato permanente della Commissione e del Tribunale Arbitrale è assunto, dal rispettivo Segretario permanente, previa approvazione del Presidente interessato.

3. La Commissione e il Tribunale Arbitrale possono anche costituire un Segretariato comune. Possono pure affidare i compiti del Segretariato all'Ufficio internazionale della Corte Permanente di Arbitrato.

4. Il Segretariato adempie per la Commissione e il Tribunale Arbitrale le funzioni di cancelleria: trasmette le comunicazioni, conserva l'archivio e si occupa di tutte le questioni amministrative.

Commento

Per quanto riguarda i Segretariati dei due organi si pone una questione di principio: quella di un'eventuale combinazione di tali Segretariati con le istituzioni già esistenti della Corte Permanente di Arbitrato. Oltre a limitare l'inflazione di servizi internazionali che svolgono attività parallele, ciò consentirebbe al sistema europeo di regolamento delle controversie di avvalersi dell'esperienza di istituzioni già esistenti. Infine, una tale combinazione

./..

offrirebbe anche vantaggi di ordine finanziario.

Comma 1

Una rappresentanza permanente di entrambi gli organi nella loro sede è necessaria per il fatto che, anche se devono poter essere convocati in qualsiasi momento, i loro membri esercitano le loro funzioni solo a titolo accessorio. La costituzione dei Segretariati permanenti risponde meglio a questa esigenza. Il personale dei Segretariati deve scegliere il proprio domicilio in modo d'essere in grado di svolgere il proprio lavoro nella sede permanente dei due organi. Si è rinunciato a esigere che il personale - per lo meno per quanto concerne i Segretari e i loro sostituti - risieda nella sede dei due organi.

Comma 2

Ogni Segretariato è diretto da un Segretario permanente e da un sostituto, i quali devono svolgere le loro funzioni a titolo principale. Trattandosi di funzioni che comportano grandi responsabilità e una vasta competenza, il Segretario e il suo sostituto devono essere nominati dalla Commissione e dal Tribunale Arbitrale in seduta plenaria (a tale proposito, cfr. l'art. 49). D'altra parte sarebbe troppo complicato se i due organi dovessero occuparsi anche dell'assunzione del personale che esercita la propria attività sia a titolo principale, sia a titolo accessorio, in quanto ciò significherebbe dover convocare una seduta plenaria per l'assunzione di qualsiasi persona che svolga soltanto funzioni subalterne. Per questa ragione, il Segretario, previo consenso del Presidente del rispettivo organo, deve poter procedere a tali assunzioni. E' ovvio che la Commissione e il Tribunale Arbitrale hanno la facoltà di fissare nei loro regolamenti determinate direttive per l'assunzione del personale.

Comma 3

Al fine di semplificare e ridurre le spese del proposto sistema di regolamento delle controversie, sarebbe auspicabile e opportuno che i due organi costituissero un Segretariato comune. Si potrebbe addirittura giungere alla formazione di un Segretariato comune con l'Ufficio Internazionale della Corte Permanente di Arbitrato.

Comma 4

Si espongono sommariamente i compiti essenziali del Segretariato della Commissione e del Tribunale Arbitrale.

./..

Articolo 49

1. Le elezioni, le nomine e le decisioni della Commissione e del Tribunale Arbitrale, nonchè la revisione dei regolamenti, richiedono la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti, decide il voto del Presidente.

2. Le decisioni delle Camere richiedono:

a) nelle questioni di procedura, la maggioranza dei voti dei membri presenti; a parità di voti, decide il voto del Presidente;

b) nelle altre questioni, la maggioranza dei voti di tutti i membri della Camera.

3. Le Camere trattano quale questione di procedura la questione se, in un caso concreto, si sia in presenza di una questione di procedura.

Commento

Comma 1

Non sembra necessario esigere un quorum qualificato per le questioni che devono essere trattate dalla Commissione o dal Tribunale Arbitrale.

Per le elezioni (del Presidente), le nomine (del Segretario e del suo sostituto), e le decisioni che entrano in considerazione vige la regola della maggioranza dei voti dei membri presenti. In tal modo i due organi sono capaci di agire anche ove non tutti i membri siano presenti. Ciò corrisponde alla tendenza, seguita in tutto il progetto di Convenzione, di impedire, per quanto possibile, che i lavori della Commissione o del Tribunale Arbitrale possano essere bloccati dall'assenza di un membro. Poichè una parità di voti è possibile, per evitare votazioni infruttuose, è previsto che il voto del Presidente sia preponderante. Si stabilisce nella stessa occasione che il Presidente ha in tutti i casi diritto di voto. Per la precisione, è espressamente menzionata la revisione dei regolamenti.

Comma 2

In seno alle Camere è invece necessaria una procedura di votazioni differenziate. Ove si tratti di questioni procedurali, sembra

./..

opportuna la soluzione prevista per la Commissione e per il Tribunale Arbitrale, cioè la maggioranza dei voti dei membri presenti, fermo restando che, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente, da esprimere ogni volta.

Qualora si tratti di decisioni sul merito è necessario, conformemente alla soluzione seguita nelle Convenzioni analoghe, un quorum qualificato. Tali Convenzioni esigono spesso la maggioranza dei voti, naturalmente a condizione che tutti i membri siano presenti. Una tale soluzione presenta proprio quell'inconveniente, che si vorrebbe evitare nel presente progetto, e cioè che un membro possa ostacolare con la sua assenza una decisione.

Il presente articolo, pur mantenendo la necessità del quorum, cerca di evitare l'inconveniente citato. Esige la maggioranza dei voti di tutti i membri della Camera in questione, senza esigere che siano tutti presenti. Il risultato finale è quindi lo stesso di quello ottenuto mediante una decisione maggioritaria in presenza di tutti i membri. Se ad esempio la Camera conta sette membri (le parti in causa hanno infatti la facoltà di concordare una modifica della composizione numerica della Camera) sono necessari, per una decisione sulle questioni di merito, quattro voti, indipendentemente dal fatto che prendano parte alla votazione tutti e sette i membri, oppure soltanto sei o addirittura solo cinque. In questo caso non è necessario che il voto del Presidente sia determinante. Riferendoci di nuovo all'esempio suddetto e immaginando che in presenza di sei membri si abbia una parità di voti di tre a tre, la proposta verrebbe in tal caso respinta, non essendo stato raggiunto il quorum di quattro voti. Senza che si debba ricorrere al voto determinante del Presidente per determinare la maggioranza, questa disciplina permette di giungere in ogni caso ad un risultato.

Comma 3

La questione di stabilire, nel caso concreto, se un problema costituisca una questione di merito o una questione di procedura, deve essere trattata dalle Camere come una questione di procedura, senza necessità del quorum.

Articolo 50

Nel caso di divergenze di opinione sulla competenza della Commissione o del Tribunale Arbitrale, decide la Camera costituita per trattare la relativa controversia. Essa deve attenersi al-

./..

le disposizioni della presente Convenzione.

Commento

Il presente articolo parte dal principio che l'organo adito decida sulla propria competenza. Poichè una tale decisione implica che la risoluzione della controversia sia già pervenuta ad un certo stadio, sembra opportuno costituire, in ogni caso, una Camera cui attribuire il compito di chiarire la questione della competenza. Qualora essa si dichiari incompetente, la procedura deve essere sospesa, altrimenti dovrà essere proseguita.

A questo proposito ci si può chiedere se la Camera debba decidere della sua competenza solo ove sia convocata in conseguenza di una divergenza di opinione tra le parti in causa, oppure se debba procedervi in ogni caso, ossia d'ufficio. Nella maggior parte delle convenzioni analoghe è seguita la prima alternativa, che appare opportuna, nella misura in cui lascia alle parti in causa la facoltà di presentare o meno i loro argomenti contro la competenza. La procedura contumaciale costituisce la sola eccezione; in questo caso la Camera deve automaticamente chiarire la questione della propria competenza, in un certo senso in rappresentanza delle parti in causa assenti (cfr. art. 37).

Le seguenti questioni, per esempio, possono dar luogo a divergenze di opinione tra le parti:

a) natura della controversia (suscettibile o non suscettibile di regolamento giudiziario);
b) esaurimento delle vie di ricorso interne;
c) litispendenza; questa non costituisce un motivo d'incompetenza del Tribunale Arbitrale quando è rinviata al suo giudizio una questione suscettibile di regolamento giudiziario, proveniente da una procedura di conciliazione;
d) passaggio in giudicato (solo per il Tribunale Arbitrale);
e) scadenza di un termine.

E' ovvio che, per quanto concerne la decisione relativa alla competenza, la Camera debba attenersi alle disposizioni della presente Convenzione. Così, ad esempio, una Camera del Tribunale Arbitrale non potrebbe rifiutare una questione controversa invocando una lacuna del diritto ("non liquet").

./..

Articolo 51

1. La rinuncia all'esecuzione o alla continuazione di una procedura già iniziata è possibile soltanto con il consenso di tutte le parti in causa.

2. Qualora la Camera competente per il regolamento della relativa controversia abbia già iniziato i suoi lavori, essa prende atto della rinuncia.

Commento

Comma 1

Deve essere concessa alle parti in causa la possibilità di porre fine a una procedura prima della sua conclusione, sia per essersi accordate fuori del quadro della procedura, sia per aver deciso di portare la controversia davanti ad un altro organo, sia ancora per aver la parte che ha avviato la procedura cambiato idea.

Comunque, soprattutto in questo ultimo caso, non conviene lasciare al libero apprezzamento di una parte la decisione di rinunciare al proseguimento della procedura, perchè la sua apertura può aver comportato spese per la controparte (o le controparti). Di conseguenza deve essere consentito a tutte le parti in causa di pronunciarsi su di una rinuncia all'esecuzione o al proseguimento della procedura.

Comma 2

Qualora la procedura in senso stretto sia già stata avviata, la Camera competente deve prendere atto a verbale della rinuncia.

Articolo 52

1. Le lingue ufficiali della Commissione e del Tribunale Arbitrale, come pure delle loro Camere, sono l'inglese e il francese.

2. Su richiesta di una delle Parti in causa, una Camera può autorizzare l'uso di un'altra lingua. In tal caso la parte interessata deve sostenere le spese supplementari che ne deriveranno.

./..

Commento

Per quanto si riferisce alla questione delle lingue da usare in seno alla Commissione e al Tribunale Arbitrale, non si può qui che fare un breve accenno, in quanto sono possibili diverse soluzioni. La soluzione più facile sarebbe quella di usare una sola lingua, tuttavia ciò è difficilmente attuabile. Seguendo l'esempio dello Statuto della CIG (articolo 39, comma 1 e 2), si suggerisce l'uso dell'inglese e del francese come lingue ufficiali.

La questione è di soluzione relativamente semplice per quanto concerne le sedute plenarie della Commissione o del Tribunale Arbitrale. Trattandosi d'una specie di conferenza internazionale, non appare necessario introdurre altre lingue oltre a quelle ufficiali.

Più difficile è determinare le lingue da adottare in una procedura per il regolamento delle controversie. In tal caso, si presentano i seguenti interrogativi: in quale lingua devono essere formulate le proposte o redatta la sentenza arbitrale, e, se in diverse lingue, qual è quella che debba far fede? Su richiesta di una parte in causa, si dovrebbe permettere l'uso di altre lingue, che non siano quelle ufficiali? In questa eventualità, a chi spetterebbe il compito di decidere su una tale richiesta? Si dovrebbero addebitare alla parte autorizzata ad usare una lingua diversa da quelle ufficiali, le spese supplementari che ne deriverebbero? Sarebbe ciò conforme al principio della parità fra le parti?

Articolo 53

1. I membri della Commissione e quelli del Tribunale Arbitrale e gli altri membri di una Camera, come pure i Segretari della Commissione e del Tribunale Arbitrale ed i loro sostituti, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, delle immunità e dei privilegi diplomatici.

2. Gli agenti, i consulenti e i periti delle parti in causa godono delle immunità e dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

./..

Commento

La disciplina proposta corrisponde a quella vigente per altri organi analoghi; il presente progetto prevede parimenti lo status diplomatico anche per i Segretari dei due organi e per i loro sostituti.

I particolari potrebbero essere eventualmente regolati in un protocollo speciale.

Articolo 54

1. I membri della Commissione e quelli del Tribunale Arbitrale, come pure gli altri membri di una Camera, ricevono un'indennità per il periodo in cui esercitano le loro funzioni.

2. Le indennità che i membri percepiscono per le loro funzioni in seno all'Assemblea Plenaria della Commissione o del Tribunale Arbitrale, sono fissate in una Conferenza dei rappresentanti diplomatici di tutte le Alte Parti Contraenti all'Aja. Tale Conferenza stabilirà anche gli onorari dei membri del Segretariato.

3. Le indennità per i membri di una Camera sono stabilite dalle parti in causa. Qualora non riuscissero ad accordarsi, decide la Conferenza dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti Contraenti all'Aja.

4. Le suddette indennità e gli stipendi sono esonerati da qualsiasi onere fiscale.

Commento

Per quanto concerne il problema delle indennità bisogna tener conto del fatto che i membri delle due autorità non esercitano le loro funzioni a titolo principale, che possono essere sostituiti e che, infine, oltre ai membri permanenti e ai loro sostituti, altre personalità possono prendere posto in una Camera, qualora una delle parti in causa non faccia parte della Convenzione.

La soluzione proposta sembra tener conto di tali circostanze.

./..

Articolo 55

1. Le spese ordinarie della Commissione e del Tribunale Arbitrale sono sostenute dalle Alte Parti Contraenti proporzionalmente ai loro contributi all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Le spese risultanti alla Commissione o al Tribunale Arbitrale, da una controversia loro sottoposta, sono sostenute dalle parti in causa in uguale misura.

3. Ogni parte in causa sostiene le proprie spese.

Commento

La soluzione relativa alla ripartizione delle spese, contenuta nel presente articolo, solleva vari problemi.

Comma 1

Le spese ordinarie di entrambi gli organi devono essere sostenute dall'insieme delle parti contraenti. Tali spese comprendono ad esempio: le spese del Segretariato, come fitti, spese del personale, spese generali di amministrazione, spese delle sedute plenarie di entrambi gli organi. La proporzione dei contributi delle parti contraenti all'ONU potrebbe costituire un criterio di ripartizione appropriato.

Comma 2

Le spese risultanti agli organi in caso di controversia (indennità ai membri della Camera, costi supplementari del Segretariato, fitti per le sale di udienza, ecc.) devono essere sostenute dalle parti in causa in uguale misura. Ci si potrebbe naturalmente anche chiedere se non sia preferibile ripartire queste spese fra tutte le parti contraenti. La disciplina proposta potrebbe sollevare problemi relativi alla delimitazione tra spese ordinarie e spese occasionate da una controversia.

Comma 3

Le parti in causa devono sostenere le proprie spese.

In un comma supplementare si potrebbe ovviamente anche conferire alla Camera competente la facoltà di procedere ad una diversa ripartizione delle spese citate ai comma 2 e 3. Tuttavia, ciò varrebbe a conferirle in un certo senso un potere sanzionatorio che non sembra molto pertinente nel presente sistema di regolamento delle controversie.

Capitolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

La presente Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva.

Commento

La questione delle riserve si presenta in generale per le convenzioni multilaterali e, in particolare, per quelle concernenti il regolamento pacifico delle controversie. La possibilità di formulare riserve nelle convenzioni per il regolamento pacifico delle controversie significa in definitiva lasciare alle parti la possibilità di riprendere con una mano ciò che sembrano disposte a concedere con l'altra. Troppo spesso obblighi generali per il componimento pacifico delle controversie sono stati ampiamente svuotati della loro sostanza, mediante riserve; troppo spesso sistemi di regolamento delle controversie, concepiti come vincolanti ai sensi del presente progetto, sono stati relegati al rango di comuni convenzioni-modello per la conclusione di compromessi di conciliazione o di arbitrato.

Nel presente progetto di Convenzione occorre operare una netta distinzione fra la parte che concerne il regolamento delle controversie non suscettibili di regolamento giudiziario, e la parte che concerne le controversie suscettibili di regolamento giudiziario. Per quanto riguarda la procedura d'inchiesta e di conciliazione che si applica al regolamento delle controversie non suscettibili di regolamento giudiziario, il problema delle riserve non si pone, come risulta da un esame più attento, dato che non è prevista alcuna decisione obbligatoria. Non trova quindi alcuna giustificazione la necessità di formulare riserve.

La questione delle riserve riveste pertanto importanza soltanto per la procedura arbitrale che si applica alle controversie suscettibili di regolamento giudiziario. Per i motivi precedentemente esposti, anche in questo contesto è tuttavia auspicabile escludere completamente le riserve. Una soluzione intermedia consisterebbe nel non permettere riserve di carattere generale, ma solo poche riserve di natura e portata definite in maniera precisa.

./..

Mediante tale soluzione non dovrebbero essere ammesse riserve di carattere generale, e specialmente quelle la cui applicazione nel caso concreto sia rimessa alla decisione autonoma di una parte. Sarebbe difficile trovare riserve accettabili per tutte le parti contraenti. Il rischio di uno sfaldamento del sistema sembra in questo caso particolarmente grande. L'esistenza di riserve potrebbe comportare incertezze nel campo giuridico. Dovrebbe comunque essere previsto che il giudizio sulla validità di una riserva nel caso concreto spetti all'organo di decisione.

Un problema speciale è quello dell'esclusione delle controversie tra Stati che intrattengono fra loro relazioni particolarmente strette. Riserve di tale genere sembrano comprensibili, possono tuttavia portare ad abusi (accentuarsi dei rapporti di dipendenza, politica dei blocchi).

Tutte queste considerazioni hanno portato a bandire completamente le riserve dal presente progetto. Ciò appare tanto più giustificato, ove si consideri che, in un campo d'applicazione territorialmente limitato, la necessità di formulare riserve è notevolmente inferiore a quella esistente su un piano universale.

Articolo 57

1. Le divergenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione possono essere sottoposte al Tribunale Arbitrale da ciascuna Alta Parte Contraente, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Ove una tale controversia sull'interpretazione della presente Convenzione emerga in relazione ad una procedura arbitrale in corso, la Camera interessata è ugualmente competente a decidere detta controversia. Essa deve sospendere la procedura in corso finchè la controversia relativa all'interpretazione non sia stata risolta.

3. Ove una tale controversia sull'interpretazione della presente Convenzione emerga in relazione ad una procedura in corso dinanzi alla Commissione, la Camera interessata deve sospendere tale procedura finchè il Tribunale Arbitrale non abbia deciso la controversia relativa all'interpretazione.

./..

Commento

Sarebbe opportuno rimettere al Tribunale Arbitrale la decisione sulle divergenze relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione. Si tratta tuttavia di sapere se una tale decisione abbia valore per tutte le parti contraenti o soltanto per quelle che ne abbiano fatto richiesta. Conformemente al principio, secondo cui le decisioni di organi internazionali hanno carattere vincolante soltanto nei casi concreti e per le parti in causa, la forza di cosa giudicata della sentenza arbitrale deve essere anche in questo caso conseguentemente limitata. Le decisioni interpretative del Tribunale Arbitrale possono tuttavia esercitare una funzione importante come precedenti, sia per il Tribunale stesso, qualora debba decidere successivamente sulla stessa questione insorta tra altre parti, sia direttamente per le restanti Alte Parti Contraenti.

Comma 1

Un'altra alternativa consisterebbe nel prevedere per le controversie relative all'interpretazione una procedura speciale, che potrebbe essere sommaria, eventualmente addirittura dinanzi ad una Camera con composizione ridotta, invece di procedere come per le controversie normali. In tal caso sarebbe tuttavia difficile giustificare perchè le controversie concernenti l'interpretazione e applicazione di altre convenzioni internazionali, che costituiranno la maggioranza dei casi sottoposti al Tribunale Arbitrale, non dovrebbero essere trattate secondo una procedura analoga.

Comma 2

Qualora la controversia interpretativa sorgesse in concomitanza con una procedura arbitrale in corso, sarebbe opportuno affidare alla Camera interessata il compito di trattare contemporaneamente anche detta controversia. E' questo un ulteriore argomento in favore della trattazione di queste controversie secondo la procedura normale. Se si procedesse diversamente, sarebbe necessario convocare, in tali condizioni, la Camera speciale.

La Camera dovrà sospendere la procedura in corso finchè non avrà risolto la controversia relativa all'interpretazione.

./..

Comma 3

Tale disciplina corrisponde a quella prevista dall'articolo 17, in virtù del quale gli elementi suscettibili di regolamento giudiziario che dovessero apparire nel corso di una procedura di conciliazione possono essere sottoposti al giudizio del Tribunale Arbitrale, mentre la Camera della Commissione deve sospendere nel frattempo i propri lavori.

Articolo 58

1. Ognuna della Alte Parti Contraenti, come pure la Commissione e il Tribunale Arbitrale, possono proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento viene trasmesso al Governo depositario che lo comunicherà a tutte le Alte Parti Contraenti. Su richiesta di almeno un terzo delle Alte Parti Contraenti, il Governo depositario inviterà tutte le Alte Parti Contraenti ad una Conferenza per esaminare la proposta di emendamento.

2. Gli emendamenti entrano in vigore per tutte le parti contraenti:

a) quando due terzi degli Stati presenti alla Conferenza li abbiano approvati, ed inoltre

b) quando due terzi di tutti gli Stati contraenti li abbiano ratificati conformemente alle disposizioni previste dalle loro costituzioni.

Commento

Comma 1

Tale disciplina del diritto di proposta, relativo agli emendamenti della Convenzione, corrisponde alla soluzione seguita nelle più recenti convenzioni multilaterali. Ne differisce tuttavia per il fatto che, oltre alle parti contraenti, anche i due organi di regolamento delle controversie possono presentare proposte di emen

./..

damento. Tale aggiunta sembra giustificata e vantaggiosa, in considerazione delle cognizioni e dell'esperienza dei due organi.

Comma 2

Per l'entrata in vigore degli emendamenti sono necessari due terzi dei voti degli Stati presenti alla Conferenza, come pure la ratifica da parte di due terzi di tutti gli Stati Contraenti (quorum). Qualora tali condizioni siano soddisfatte, gli emendamenti entrano in vigore per tutte le parti contraenti, anche per quelle che non li hanno nè votati nè ratificati. Ciò può sembrare a prima vista arbitrario, ma serve a garantire una opportuna chiarezza nelle relazioni tra le parti contraenti. Si evita infatti in tal modo che sorgano diverse categorie di parti contraenti: per alcune di esse rimarrebbe applicabile il testo originale della Convenzione, per altre sarebbero applicabili solo alcuni emendamenti e per altre ancora tutti gli emendamenti sarebbero applicabili. Tale situazione potrebbe comportare non solo una grande incertezza giuridica, ma addirittura rendere impossibile, fra certe Alte Parti Contraenti, l'applicazione del sistema di regolamento pacifico delle controversie.

La disciplina proposta crea invece sempre rapporti chiari, uguali per tutte le parti. Il testo precedente vale per tutte le parti fino al momento in cui i due terzi di esse non abbiano ratificato il nuovo testo. La parte che ritenga di non poter accettare l'emendamento ha soltanto la possibilità di denunciare la Convenzione. Tale inconveniente sembra, almeno in relazione alla presente Convenzione, minore di quello che risulterebbe imponendo alle parti obblighi differenti.

La soluzione prevista in questo contesto non presenta del resto alcuna novità. Esiste una serie di precedenti nelle convenzioni multilaterali. Citiamo quale esempio lo Statuto delle Nazioni Unite.

In accordo con le disposizioni relative all'entrata in vigore della Convenzione (articolo 60, comma 3), sono prese in considerazione,per l'accettazione e l'entrata in vigore degli emendamenti della Convenzione, soltanto le accettazioni e le ratifiche degli Stati Contraenti.Vedi al proposito il commento all'articolo 60, comma 3.

Articolo 59

1. Ogni Alta Parte Contraente può denunciare la presente Conven

./..

zione. La denuncia deve essere comunicata con un anno di anticipo al Governo depositario. Quest'ultimo deve informare immediatamente tutte le Alte Parti Contraenti.

2. In conformità alle disposizioni della presente Convenzione possono essere ancora iniziate procedure nei confronti dell'Alta Parte Contraente che si ritira, fino alla scadenza del termine di denuncia. Tutte le procedure pendenti nel momento in cui una delle Alte Parti Contraenti si ritira, devono continuare il loro corso.

Commento

Comma 1

Nel presente progetto la clausola relativa alla denuncia corrisponde in larga misura alla soluzione adottata nelle più recenti convenzioni multilaterali. Si è tuttavia rinunciato al requisito della motivazione della denuncia, come pure alla condizione che la denuncia sia possibile solo nel caso in cui siano in pericolo gli interessi superiori di uno Stato; il termine di denuncia è stato inoltre prolungato ad un anno.

In diverse convenzioni per il regolamento delle controversie è contemplato un termine supplementare, per esempio di cinque anni, durante i quali è esclusa ogni denuncia. La procedura di revisione della Convenzione, regolata nel precedente articolo, sarebbe sufficiente a far apparire inadeguato tale termine; infatti, una parte contraente può eventualmente cautelarsi da un emendamento della Convenzione che le sembri inaccettabile soltanto denunciando la Convenzione. Ove si volesse introdurre un tale termine supplementare per la denuncia, esso dovrebbe essere previsto anche per gli emendamenti della Convenzione.

Comma 2

Al fine di evitare che una parte contraente si sottragga ad una procedura imminente mediante denuncia della Convenzione, essa è obbligata a partecipare ancora a tutte le procedure aperte, in conformità alle disposizioni del presente articolo, fino alla scadenza del termine di denuncia. Ciò permette alla controparte di utilizzare il termine di un anno per proporre un'azione. E' ovvio che vanno condotte a termine anche tutte le rimanenti procedure ancora in corso.

./..

Articolo 60

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, come pure di tutte le organizzazioni internazionali di cui facciano parte solamente detti Stati. Gli Stati o le organizzazioni interessate che non firmino la Convenzione prima della sua entrata in vigore, in conformità al comma 3, potranno aderirvi in qualunque momento.

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica e all'approvazione di tutti gli Stati o organizzazioni firmatari. Gli atti di ratifica, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Governo .....,
designato quale Governo depositario.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena sia stata ratificata da ventitrè Stati firmatari e siano stati depositati gli atti relativi. Per gli Stati e le organizzazioni il cui atto di ratifica, approvazione o adesione sia stato depositato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, esso entrerà in vigore a decorrere dal giorno del deposito.

4. Il Governo depositario darà conoscenza immediata a tutti gli Stati e organizzazioni firmatarie, come pure agli Stati e organizzazioni che abbiano aderito alla presente Convenzione, della data di ogni firma e di ogni deposito di un atto di ratifica, approvazione o adesione, della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione e della data e del contenuto di eventuali altre comunicazioni e proposte.

5. Il Governo depositario farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

./..

Commento

Il presente articolo è ispirato alle disposizioni corrispondenti delle più recenti convenzioni multilaterali. Esso tiene conto tuttavia delle particolarità del testo suesposto.

Comma 1

Il primo interrogativo che ci si pone è quello relativo al diritto di partecipazione. Il sistema europeo di regolamento delle controversie deve essere aperto a tutti i partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, o deve limitarsi soltanto ai partecipanti europei a tale Conferenza? Il presente progetto parte dal principio che tutti i partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza debbano poter aderire al sistema proposto di regolamento delle controversie. Gli stessi argomenti che sono in favore della partecipazione degli Stati Uniti e del Canadà alla Conferenza sulla Sicurezza, valgono in ugual misura anche per la loro partecipazione al sistema europeo di regolamento delle controversie. Se i due Stati in questione sono così strettamente legati ai destini dell'Europa e agli avvenimenti e agli interessi europei da cooperare ai negoziati sulla sicurezza riguardanti tale regione, le eventuali controversie che potrebbero sorgere fra loro e gli Stati europei dovrebbero necessariamente essere sottoposte anch'esse al sistema corrispondente di regolamento delle controversie.

La presente Convenzione deve poter essere aperta anche alle organizzazioni internazionali. Pure a questo proposito sorge una questione di delimitazione. Essa è risolta nel comma 1, nel senso che sono ammesse a parteciparvi tutte le organizzazioni a cui partecipano esclusivamente Stati che possono, a loro volta, aderire alla Convenzione. In tal modo viene creato un insieme di rapporti basato su una realtà geografica ed interessi comuni.

Contro la partecipazione di organizzazioni internazionali potrebbe essere tuttavia fatta valere la complessità delle relazioni giuridiche.

Comma 2, 3 e 4

Nella formulazione di questi comma si è tenuto conto della possibile partecipazione delle organizzazioni internazionali. Per tale ragione è stato usato a volte, accanto ai termini ratificà e adesione, anche quello di approvazione.

Comma 3

La Convenzione entrerà in vigore soltanto dopo che sia stata ratificata da ventitre Stati firmatari. Uno dei motivi di tale

./..

esigenza consiste nel fatto che il sistema di regolamento delle controversie deve disporre necessariamente di un numero minimo di partecipanti per essere in grado di funzionare e, in particolare, di costituire le Camere. Un altro motivo consiste nello sforzo d'integrare, nell'ambito della Convenzione, e possibilmente fin dall'inizio, tutti i sistemi politici ed economici esistenti in Europa. E' per questo che le ventitre ratifiche richieste per l'entrata in vigore devono provenire soltanto dagli Stati, mentre le approvazioni da parte delle organizzazioni internazionali non sono state prese in considerazione a tal fine.

Articolo 61

La presente Convenzione, il (i) cui testo (i) fa (fanno) ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo depositario. Quest'ultimo trasmetterà copie certificate conformi ai Governi degli Stati che abbiano firmato la Convenzione o che vi abbiano aderito, nonchè agli organi competenti delle organizzazioni internazionali che abbiano firmato la Convenzione o vi abbiano aderito.

3.1

Il progetto svizzero di trattato su un sistema europeo di appianamento pacifico dei conflitti e i suoi aspetti politici.

del prof. dott. Rudolf L. Bindschedler

LA NECESSITA DI UN SISTEMA OBBLIGATORIO PER L'APPIANAMENTO PACIFICO DEI CONFLITTI EUROPEI

1. La Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa aveva lo scopo di consolidare e promuovere la politica della distensione nonchè di ottenere una maggiore sicurezza sul nostro continente. L'obiettivo doveva essere raggiunto, tra l'altro, per mezzo di un rafforzamento e di una nuova formulazione dei principi politici e di diritto internazionale validi nell'attuale comunità interstatale. A questi principi appartengono in primis il divieto dell'uso della forza e dell'ingerenza, il riconoscimento della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, come pure il dovere di risolvere in modo pacifico eventuali conflitti. Tutti questi principi sono stati recepiti negli atti finali della Conferenza di Helsinki (1. agosto 1975).

2. Per la Svizzera si é posta fin dall'inizio la questione se ci si dovesse accontentare di questi principi, oppure se oltre a ribadirli non si dovesse intraprendere qualcosa per migliorare la situazione attuale. I principi suddetti fanno già parte integrante del diritto internazionale vigente. Una loro semplice ripetizione non avrebbe portato nulla di nuovo e nemmeno avrebbe giustificato la convocazione di una speciale conferenza, che non avrebbe cambiato nulla al carattere anarchico dell'attuale comunità internazionale e nemmeno al vigente clima di insicurezza. Bisognava quindi cercare delle proposte costruttive che andassero oltre la mera enunciazione di principi. Secondo la Svizzera la conferenza avrebbe avuto un senso soltanto se dei progressi concreti potevano essere realizzati. La parola d'ordine della delegazione svizzera era dunque "cooperare attivamente in tutti i settori".

3. L'accettazione dei principi suddetti non garantisce infatti la loro concretizzazione. E ciò per i seguenti motivi:

a) i principi sono enunciati in modo troppo generico ed astratto. Sul contenuto di concetti come "forza" o "intervento" continua a regnare l'equivocità. Essi hanno bisogno di essere interpretati e resi concreti. Fino a quando in caso di conflitto le parti coinvolte non riescono a mettersi d'accordo è necessario trasferire il compito ad un'istanza indipendente. Nell'ambito delle Nazioni Unite sarebbe competente il Consiglio di sicurezza. Questo organo tuttavia, il più delle volte si è dimostrato incapace di prendere delle decisioni e, siccome è formato da Stati, si lascia quasi esclusivamente guidare da considerazioni di opportunità politica.

b) I principi hanno in generale solo una funzione garantista e conservano lo status quo. Non offrono nessun incentivo per la soluzione dei problemi che sorgono tra Stati. E per questo i problemi vengono semplicemente congelati. In verità è possibile che il guadagnare tempo costituisca un successo, nel senso del mantenimento della pace, siccome i conflitti possono perdere mordente col passare del tempo. Ma è anche vero che controversie interstatali o situazioni insopportabili possono peggiorare proprio col passare del tempo e sfociare in esplosioni di violenza. Basti pensare alla situazione di persistente tensione in Medio Oriente o al conflitto tra India e Pakistan. Mantenere rigidamente e per lungo tempo una data situazione e "lasciare correre" per lungo tempo conflitti senza sbocchi non è possibile e contraddice l'esperienza della storia. Nuovi conflitti sorgeranno. La situazione degli Stati e dei loro interessi continuerà a cambiare. La dinamica della vita non si lascia soggiogare.
All'interno degli Stati il divieto di ricorrere alla forza e quello di farsi giustizia da se vengono fatti rispettare poichè esistono istanze legislative e giudiziarie che creano norme di comportamento e che risolvono i conflitti. Nei rapporti interstatali queste istituzioni non esistono.

L'elaborazione di norme e l'appianamento delle controversie devono dunque scaturire dal consenso unanime delle parti in causa. Senza questa premessa, difficilmente riscontrabile, non si può nè riformare norme divenute inapplicabili, nè creare nuovo diritto, nè risolvere dei conflitti tra Stati.

c) Il principio della soluzione pacifica dei conflitti, così come è enunciato agli articoli 2 (cifra 3) e 33 della Carta delle Nazioni Unite e che ora ha trovato posto come V. principio negli atti finali di Helsinki, non cambia nulla alla situazione vigente. Ora come prima, la scelta degli strumenti che dovrebbero risolvere la controversia viene lasciata alle parti in causa e presuppone la loro adesione e la loro volontà cooperativa. Ciò viene espressamente detto all'articolo 33 della Carta dell'ONU e nel V. principio degli atti di Helsinki. Le parti hanno quindi sempre la facoltà di sottrarsi ad una soluzione del conflitto. Inoltre, le trattative non sempre sfociano in una soluzione e parecchi conflitti rimangono aperti. Il farsi giustizia da se rimane dunque la via preferita.

4. Sebbene i problemi militari siano stati esclusi dall'ordine del giorno della conferenza di Helsinki, ad eccezione di alcune questioni marginali, ci sia concesso di accennarvi brevemente in questo contesto. La riduzione delle truppe e la limitazione degli armamenti possono essere considerati solo come secondo e non come primo passo sulla via di un rafforzamento della sicurezza. Presuppongono un minimo di fiducia reciproca e una certa distensione o, altrimenti detto, almeno la soluzione di alcuni importanti problemi e conflitti politici. Bisogna inoltre escludere la possibilità che nuovi conflitti si esasperino al punto tale da costituire una nuova minaccia per la sicurezza. Ogni provvedimento volto a limitare gli armamenti non può perciò prescindere da una certa "dose" di sicurezza. Continua cioè ad essere valido il "trittico"

enunciato dal grande studioso e diplomatico greco Politis alla epoca della Lega delle Nazioni: "arbitrage-sécurité-désarmement", dove per "arbitrage" si deve intendere in generale la composizione pacifica dei conflitti. L'ordine di questo "trittico" non si può rovesciare. "Les armements ne sont jamais que l'instrument que forgent les puissances, les unes pour maintenir, les autres pour modifier les rapports de force qui sont à la base de la suprématie politique; ils accusent le mal et l'aggravent, ils n'en sont jamais la cause véritable".

5. Ne risulta che a lunga scadenza non può esserci sicurezza e pace senza un'effettiva procedura di soluzione dei conflitti e di riforma del diritto internazionale. I principi esigono di essere completati per mezzo di un sistema di appianamento pacifico e definitivo delle controversie. In caso contrario rimarranno mere enunciazioni.

6. E' vero che oggi già esistono diversi sistemi obbligatori per risolvere i conflitti. Essi sono tuttavia insufficienti, lacunosi o non adatti ai bisogni dell'Europa.
Il sistema delle Nazioni Unite ha carattere universale e non può pertanto tener conto della situazione particolare della Europa. Esso si limita essenzialmente ai conflitti che pongono in pericolo la pace e la sicurezza ed è in ogni caso incompleto poichè il Consiglio di Sicurezza, organo competente, deve soltanto limitarsi a delle raccomandazioni.
Soltanto una minoranza di Stati, principalmente appartenenti alla sfera occidentale, riconoscono il principio della soluzione obbligatoria dei conflitti e si sono sottoposti alla prevista procedura. La grande maggioranza si è invece sottratta a questo obbligo e soltanto in casi sporadici la procedura è stata avviata.
La Corte internazionale di giustizia è un organo delle Nazioni Unite e rappresenta la comunità universale degli Stati, subendone però anche gli influssi. Per la soluzione dei conflitti europei la Corte internazionale appare dunque poco idonea,

senza contare che la sua competenza si limita alle controversie di diritto. La procedura di conciliazione per conflitti non giustiziabili, prevista negli Atti del 1928-1949 e nel Trattato europeo sull'appianamento pacifico delle controversie, si è dimostrata poco realistica e finora è rimasta lettera morta.
Da queste considerazioni si deduce che bisogna trovare una nuova soluzione valida per tutta l'Europa. Gli ostacoli attuali devono essere eliminati, anche se ciò non significa ovviamente che le procedure e le istanze vigenti debbano essere sostituite; esse continueranno ad avere il loro ruolo nel loro campo d'azione.

GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

7. Tutte queste considerazioni hanno spinto la Svizzera a presentare alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa una nuova proposta per la creazione di un sistema di composizione pacifica delle controversie. Questi gli scopi della proposta:

a) Assicurare la concretizzazione dei principi politici e di diritto internazionale mediante una procedura adeguata. Non si tratta soltanto di ribadire quanto è già acquisito ma di fare un passo avanti nel superamento dell'attuale stato di anarchia che caratterizza la comunità internazionale.

b) Evitare, o per lo meno limitare, che la libertà degli Stati possa sabotare una soluzione pacifica dei conflitti.
Per ottenere ciò si deve fare in modo che la procedura di soluzione delle controversi sia per lo meno obbligatoria.
Il concetto non è forse felice; non si tratta infatti di esercitare una costrizione, ma di fare in modo che gli Stati non si sotraggano a un dovere. Ogni Stato deve avere il diritto di rivolgersi all'istanza competente e di mettere così in moto la prevista procedura; la controparte ha l'obbligo di non sottrarsi al procedimento.

Soltanto in questo modo esiste la possibilità concreta di regolare un caso controverso e di trovare una soluzione con un accordo di tipo compromissorio.

c) Includere tutti gli Stati europei nel sistema. In particolare vi dovrebbero aderire anche l'Unione Sovietica e gli Stati dell'Est.

d) Creare le garanzie per soluzioni obiettive e giuste. Influssi politici delle grandi potenze o pressioni dei grossi Stati su quelli piccoli devono pertanto poter essere esclusi. Ciò significa che gli organi incaricati di risolvere i conflitti non devono essere composti da Stati bensì da singole persone indipendenti. Da ultimo bisogna creare delle istanze permanenti, in grado di entrare in funzione subito.

e) Verificare la sincerità delle nazioni. Si tratta di appurare se esiste effettivamente la volontà di giungere ad una autentica ed efficace sicurezza e di mostrare che è possibile - o almeno che si desidera - migliorare i rapporti tra Stati.
Se questa verifica dovesse rivelarsi negativa il passo sarebbe comunque positivo poichè avrebbe eliminato delle pericolose illusioni.

QUESTIONI DI DIRITTO E PROBLEMI POSTI DAGLI INTERESSI DEGLI STATI

8. E' anzitutto necessario fare una distinzione tra controversie giustiziabili e non giustiziabili. Per quanto riguarda le prime, il problema è di interpretazione e d'applicazione del diritto internazionale vigente; oppure, secondo la formula dei trattati di Locarno, si tratta di conflitti "au sujet desqueles les parties se contesteraient réciproquement un droit".
Quanto alle seconde, si tratta di una categoria di controversie nelle quali una parte esige il cambiamento di una situazione o

di un disciplinamento giuridico ritenuto insopportabile.
La questione da risolvere è dunque se, quando e come una determinata situazione debba essere modificata. Conflitti di questo genere possono avere due origini. Da un lato possono essere causati dalla sfera di libertà che il diritto internazionale garantisce a ogni Stato: a causa della sempre maggiore interdipendenza tra Stati, è infatti possibile che uno Stato faccia uso della propria libertà senza violazioni di diritto ma pregiudicando gli interessi di un altro Stato. Perciò lo Stato che si sente leso chiede la creazione di un disciplinamento giuridico che lo protegga. D'altro canto è possibile che uno Stato chiede l'eliminazione di una norma giuridica vigente oppure una sua revisione poichè il disciplinamento giuridico vigente gli è nocivo.
In entrambi i casi il problema è di "peaceful change", problema quindi legislativo e non di applicazione del diritto. I conflitti giustiziabili possono essere risolti da un'istanza indipendente e neutrale. Adatti sarebbero una corte di giustizia o un tribunale arbitrale.
Per i conflitti non giustiziabili il discorso è diverso. Tenendo presente il principio della sovranità degli Stati su cui si basa l'odierna comunità internazionale, possono entrare in linea di conto solo meccanismi di negoziazione istituzionalizzati. Una procedura che prevedesse decisioni autoritarie, e che quindi dovrebbe prevedere anche l'esistenza di un legislatore che promulghi del diritto vincolante per tutti gli Stati, sarebbe in patente contraddizione con la realtà odierna. Una corte di giustizia o un tribunale arbitrale non sarebbero a loro volta adatti. Il compito sarebbe inadatto anche per un giudice, poichè mancherebbe il riferimento a una norma, necessario per emettere una sentenza. E' vero che si potrebbe decidere, sulla base del diritto vigente, respingendo l'accusa per incompetenza; ma la decisione - di comodo - non risolverebbe il conflitto. Si deve quindi concludere che può entrare in considerazione soltanto una procedura che preveda indagini, transazioni e conciliazioni da parte di un'istanza speciale.

Ogni istituzionalizzazione più ambiziosa avrebbe scarse possibilità di successo.

Il carattere di un conflitto dipende dalla formulazione della domanda giudiziale. Se già la domanda è controversa, allora l'istanza investita deve decidere se essa sia ricevibile, oppure se sia competente a decidere. Se il conflitto ha un carattere misto, allora i vari oggetti in questione devono essere separati e sottoposti separatamente a procedura.
Tutto ciò non dice però ancora quale procedura debba essere avviata per prima. Secondo logica bisognerebbe dapprima decidere sulle questioni di diritto e in un secondo tempo sulle questioni di interesse. Infatti è solo sulla base di una chiara situazione di diritto che si può decidere sull'eventuale sua riforma, tenendo anche conto dei diversi interessi in gioco. Da un profilo politico potrebbe tuttavia apparire più idoneo il procedimento inverso: infatti, risolvendo dapprima la questione di diritto, una delle parti potrebbe essere subito favorita, provocando un irrigidimento dell'altra e quindi un'esasperazione della controversia. Che si scelga l'una o l'altra via, ciò che conta è che il meccanismo di appianamento delle controversie non risulti lacunoso.

Una soluzione potrebbe consistere nel dichiarare obbligatoria come prima fase la procedura di transazione anche per i conflitti giustiziabili. L'istanza concordataria sarebbe così in grado di prendere in considerazione tutti gli aspetti del conflitto, anche quelli non giuridici. E in molti casi si potrebbe risolvere il conflitto "à l'amiable", senza entrare nella fase contenziosa. Si potrebbe di conseguenza anche evitare che una parte risulti perdente in giudizio e che perciò subisca una diminuzione di prestigio. Naturalmente deve essere chiaro che se la composizione bonale del conflitto non fosse possibile, le parti devono sempre avere la possibilità di rivolgersi al tribunale o agli arbitri in una seconda fase.

CONCORRENZA CON ALTRE PROCEDURE

9. Un problema che deve essere regolato in modo chiaro è quello della concorrenza con altre procedure di eliminazione delle controversie.
Nei confronti delle Nazioni Unite, e in particolare della Corte internazionale di giustizia, il sistema europeo dovrebbe avere la preminenza, preminenza che è d'altra parte conforme al principio della "lex specialis". La stessa Carta dell'ONU prevede la soluzione di conflitti per mezzo di accordi o di organi regionali all'articolo 52 cifre 2 e 3; non esisterebbe quindi contraddizione tra il sistema europeo e gli obiettivi delle Nazioni Unite (le condizioni dell'articolo 52 cifra 1 sarebbero in effetti rispettate). La competenza dell'ONU non verrebbe intaccata. Considerazioni analoghe valgono per gli Atti generali del 1928-1949.

La preminenza del sistema europeo rispetto alla Convenzione europea del 29 aprile 1957 dovrebbe essere stabilita in modo altrettanto chiaro. E questo perchè il sistema europeo crea vincoli meno labili, offre meno possibilità di sottrarsi alla procedura e appare più aderente alle fattispecie concrete. Devono per contro avere la precedenza le procedure davanti alla Corte di Giustizia di Lussenburgo e quelle davanti alla Corte di Giustizia dei diritti dell'uomo. E ciò nell'ambito del campo d'azione di queste istanze e per gli Stati che fanno parte delle due organizzazioni in questione (CEE e Consiglio d'Europa). Lo stesso vale per le procedure tecniche speciali previste in trattati concernenti oggetti particolari, se questi trattati prevedono un appianamento obbligatorio delle controversie. Come esempio si possono citare gli accordi sulla navigazione aerea o quelli sul traffico postale mondiale. Infine, sul sistema europeo devono pure avere la precedenza gli accordi bilaterali esistenti con le stesse finalità, purchè contengano disposizioni altrettanto vincolanti.
Va inoltre ribadito che agli Stati deve essere lasciata in ogni caso la libertà di risolvere eventuali conflitti sulla base di un'intesa reciproca.

10. Per le considerazioni suddette, il progetto svizzero, per quanto riguarda i conflitti non giustiziabili, limita l'obbligo degli Stati al doversi sottoporre alla procedura. Per contro, la decisione delle istanze competenti, nei conflitti giustiziabili, dev'essere definitiva e vincolante per le parti. In considerazione di ciò, per i conflitti della prima categoria, il progetto prevede una commissione di inchiesta di transazione e di conciliazione e per quelli della seconda un tribunale arbitrale. Entrambi gli organi dovrebbero essere composti da persone indipendenti, che devono tuttavia adempiere a talune condizioni per quanto riguarda l'idoneità. Non dovrebbero essere persone impiegate a tempo pieno ma convocate soltanto per trattare controversie concrete. In linea di massima non dovrebbero riunirsi in plenum ma svolgere le loro funzioni in piccole camere formate caso per caso.
Compito della commissione di inchiesta, di transazione e di conciliazione (rispettivamente delle piccole camere chiamate ad occuparsi dei vari casi) è di trovare, mediante un'inchiesta (chiarificazione di fatti controversi), una transazione o un esperimento conciliativo, un compromesso che possa essere accettato dalle parti in lite. La commissione non è vincolata dal diritto vigente, ma deve lasciarsi guidare da considerazioni su fatti e lasciarsi ispirare dal principio della equità (giustizia nel caso singolo). La commissione deve insomma agire come istanza obiettiva e disinteressata e fare opera di autorevole mediazione. La procedura deve cioè avere la caratteristica di una trattativa tra le parti in causa sotto la direzione della commissione. Se entro un certo lasso di tempo non si riesce a trovare una soluzione di compromesso, la commissione redige un rapporto finale con le sue conclusioni e le sue proposte, se le parti accettano le proposte, queste diventano vincolanti ed il litigio è composto. Se una o entrambe le parti respingono le proposte commissionali la controversia è accantonata (e rimane senza soluzione); questa possibilità, nel-

le circostanze attuali, è purtroppo inevitabile.
Il tribunale arbitrale europeo decide i conflitti sulla base del diritto internazionale vigente. La sua sentenza è definitiva e vincolante. Prima di convocare il tribunale si deve però poter tentare un esperimento di conciliazione. Nella maggior parte dei casi tale passo può essere opportuno. Ma se la conciliazione non prende corpo ogni parte deve avere la possibilità di appellarsi unilateralmente al tribunale arbitrale. Sulle particolarità, come ad esempio sui modi di formazione dell'organo e sulla procedura di lavoro dello stesso, rinviamo semplicemente al progetto di trattato presentato dalla Svizzera.

11. Nel caso di conflitti giustiziabili uno Stato può far valere soltanto i propri diritti e le proprie pretese. Analogamente, per i conflitti non giustiziabili, può mettere in moto la procedura (conciliativa) soltanto quello Stato che vuole far valere un suo interesse diretto. Ammettendo una specie di "accusa popolare", l'obbligo degli Stati di sottoporsi alla procedura conciliativa sarebbe esteso in modo eccessivo e potrebbe comportare uno scompiglio nelle relazioni internazionali.
L'avvio della procedura dipende dall'iniziativa degli Stati. "Dove non c'è un accusatore, non c'è un giudice". L'obbligo di adire a un'istanza competente non potrebbe però essere concretizzato. Ci troviamo qui di fronte a una lacuna del sistema che tuttavia non può essere evitata. Nè un tribunale arbitrale nè una commissione di conciliazione possono prendere l'iniziativa di avocare a se un problema controverso. Per fare ciò sarebbe necessario l'impianto di un'organizzazione internazionale a carattere politico con una competenza corrispondente. Il progetto svizzero non ha fini tanto ambiziosi.

Ovviamente le parti in conflitto, per risolvere un determinato caso, hanno sempre la possibilità di scegliere con reci-

proco accordo, un'altra procedura. La libertà degli Stati non deve essere limitata se esiste la possibilità di trovare un'intesa su un'altra efficace soluzione. In tal senso il sistema svizzero di appianamento delle controversie ha un carattere sussidiario.
Infine, va ricordato che un sistema di appianamento delle controversie tra Stati ha una sua utilità anche se le istanze previste non vengono sollecitate. Già la sua semplice esistenza può esercitare una certa pressione sulle parti affinchè intavolino trattative per una diretta soluzione del conflitto, oppure affinchè scelgano un'altra procedura. Lo strumento della trattativa risulterebbe in tal modo rivalorizzato e già questo fatto costituirebbe un passo innanzi.

LE PROSPETTIVE DI REALIZZAZIONE

12. Non bisogna farsi illusioni circa le difficoltà insite nella realizzazione di un progetto del genere. Queste difficoltà consistono principalmente nella mancanza di una concezione comune sui principi fondamentali e di una coscienza giuridica comune. Le divergenze ideologiche costituiscono un ostacolo difficilmente superabile. Per uno Stato che appartiene a un certo campo ideologico è difficile riconoscere come obiettivo e indipendente un arbitro o un mediatore dell'altro campo. Secondo la dottrina marxista-leninista le istituzioni devono essere al servizio di una classe ed essere di conseguenza uno strumento della lotta di classe. A ciò si aggiungano le difficoltà derivanti dall'esistenza di blocchi e di alleanze.

Ciò nonostante deve essere compiuto uno sforzo per creare un nuovo sistema di appianamento delle controversie internazionali. I blocchi già tendono ad essere meno compatti; la conferenza sulla sicurezza in Europa, secondo gli intendimenti di parecchi governi, aveva appunto lo scopo di promuovere questo processo. L'efficacia del sistema dipende in larga misura dalla

indipendenza delle persone che dovranno far parte delle istanze previste dal sistema; a tale proposito appare necessario che il tribunale arbitrale e la commissione di conciliazione siano composti da singole persone e non da delegati degli Stati. In questo contesto un ruolo importante possono avere personalità di Stati neutrali e non allineati.

13. Nella seconda fase della conferenza (che si è svolta a Ginevra) nessuno Stato ha respinto il progetto svizzero. Solo gli Stati del blocco orientale hanno respinto l'obbligatorietà del sistema, ritenendola un'ingerenza nella loro sovranità statale. Le loro delegazioni, e in particolare quella della Unione Sovietica, hanno a più riprese dichiarato che i tempi non sono ancora maturi, ma che potrebbero diventarlo più tardi e che per ciò l'idea non doveva essere abbandonata.

La Francia, che dalla fine della prima guerra mondiale si era battuta coerentemente per una soluzione obbligatoria delle controversie, ha cambiato atteggiamento a partire dal 1974, in seguito al procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia per gli esperimenti nucleari nel Pacifico. V'è tuttavia da sperare che non si tratti di una posizione definitiva.

Gli Stati Uniti hanno manifestato da parte loro una certa prudenza; hanno salutato con simpatia il progetto, senza tuttavia dargli un appoggio convinto. Tutti gli altri paesi - e tra questi la Romania - hanno appoggiato il progetto; i neutrali con particolare convinzione. La Jugoslavia ha da parte sua suggerito delle proposte aggiuntive di grande valore.

La conferenza, nella fase di Ginevra, ha discusso a fondo sia l'idea sia il progetto di trattato presentato dalla Svizzera. La conferenza non è tuttavia stata in grado di elaborare un accordo definitivo, già per il fatto che quasi tutti gli Stati fin dalle prime batture dei lavori avevano fatto presente

che la conferenza avrebbe dovuto sfociare in dichiarazioni di intenti (politiche) e non in trattati. Essi si sono comunque detti d'accordo di approfondire il discorso per giungere ad un metodo accettabile per risolvere in modo pacifico le controversie internazionali sulla base del nostro progetto. La Svizzera ha così ottenuto il mandato di convocare una conferenza di esperti nell'ambito del "seguito" del vertice di Helsinki. Ai futuri lavori dovranno partecipare rappresentanti di tutti i 35 Stati presenti a Helsinki (ciò che corrisponde all'idea che sta alla base del progetto svizzero). L'accordo di principio degli Stati e il mandato conferito alla Svizzera sono espressamente menzionati negli atti finali della conferenza di Helsinki. La proposta svizzera rimane quindi all'ordine del giorno della politica europea.

14. Sul seguito che avrà il progetto svizzero, oggi non si può ancora dire nulla di concreto. Si può però affermare che non potrà essere concretizzato sul vuoto; il suo futuro dipende dall'evoluzione politica e dalla continuazione della politica della distensione. I lavori devono essere continuati nell'ambito della prossima conferenza di Belgrado. Le fortune del progetto svizzero dipenderanno dalla costellazione politica presente a Belgrado. Bisognerà anche prendere in considerazione un certo numero di varianti. Si tratterà di verificare se si debba insistere sulla proposta globale già prospettata, oppure se si debba procedere a tappe, oppure ancora se in un primo tempo il sistema non debba essere valido solo per determinate materie, oppure infine se al sistema proposto non si debbano apportare delle riserve esplicite. Sarebbe anche possibile concretizzare dapprima la procedura che prevede un tribunale arbitrale e in un secondo tempo quella che fa capo alla commissione di conciliazione. Ma sarebbe anche possibile procedere in senso inverso.

4

D E C I S I O N I

DELLA RIUNIONE PREPARATORIA INCARICATA DI ORGANIZZARE LA RIUNIONE DI BELGRADO 1977 DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA, CONVOCATA IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ATTO FINALE RELATIVE AI SEGUITI DELLA CONFERENZA

In conformità delle disposizioni dell'Atto Finale concernenti i seguiti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, i rappresentanti dell'Austria, del Belgio, della Bulgaria, del Canada, della Cecoslovacchia, di Cipro, della Danimarca, della Finlandia, della Francia, della Repubblica Federale di Germania, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Islanda, dell'Italia, della Jugoslavia, del Liechtenstein, del Lussemburgo, di Malta, di Monaco, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, del Regno Unito, della Repubblica Democratica Tedesca, della Romania, di San Marino, della Santa Sede, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Svezia, della Svizzera, della Turchia, dell'Ungheria e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si sono riuniti a Belgrado dal 15 giugno al 5 Agosto 1977 per organizzare la Riunione di Belgrado 1977, che avrà luogo a livello dei rappresentanti degli Stati partecipanti, designati dai Ministri degli Affari Esteri.

Nel corso della seduta inaugurale della Riunione Preparatoria, S.E. Miloš Minić, Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale degli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti.

La Riunione Preparatoria ha adottato le seguenti decisioni riguardanti la data, la durata, l'ordine del giorno e le altre modalità della Riunione di Belgrado 1977 :

I. ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura ufficiale della Riunione;

   Allocuzione di un rappresentante del paese ospite;

   Allocuzione del Segretario Generale delle Nazioni Unite o di un suo rappresentante.

2. Dichiarazioni di apertura dei rappresentanti degli Stati partecipanti.

3. Contributi :

   a) della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) e dell'UNESCO;

   b) degli Stati mediterranei non partecipanti.

4. Scambio di vedute approfondito

   sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale, sia sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza

   come pure, nel contesto delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento delle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e lo sviluppo della cooperazione in Europa e lo sviluppo del processo di distensione in futuro.

   Esame di proposte concernenti le questioni suddette.

5. Definizione delle modalità appropriate per lo svolgimento di altri incontri conformemente a tutte le disposizioni del capitolo dell'Atto Finale relativo ai Seguiti della Conferenza.

6. Redazione di un documento conclusivo, che comprenderà decisioni relative ai summenzionati punti dell'ordine del giorno.

7. Adozione del documento conclusivo.

8. Dichiarazioni di chiusura dei rappresentanti degli Stati partecipanti.

9. Chiusura ufficiale della Riunione.

II. QUADRO ORGANIZZATIVO, CALENDARIO E ALTRE MODALITA' DELLA RIUNIONE

1. I punti dell'ordine del giorno 1, 2, 3a e 7, 8, 9 saranno trattati in seduta plenaria pubblica.

2. I punti dell'ordine del giorno 3b, 4, 5 e 6 saranno trattati nella Plenaria, che è l'organo principale della Riunione, e nei rispettivi organi di lavoro sussidiari :

   questioni relative alla sicurezza in Europa

   cooperazione nei campi dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente

questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo

cooperazione nel settore umanitario e in altri settori

seguiti della Conferenza.

Altri organi di lavoro sussidiari potranno essere istituiti dalla Plenaria per la trattazione di questioni particolari.

3. Gli appropriati organi di lavoro sussidiari tratteranno tutti gli aspetti del punto 4 dell'Ordine del giorno in maniera sistematica conformemente a tutte le rispettive disposizioni dell'Atto Finale. Essi saranno guidati nei loro lavori dalla Plenaria a cui riferiranno.

4. La discussione sul punto 4 dell'Ordine del giorno inizierà con un dibattito generale in Plenaria che servirà ad avviare i lavori degli organi di lavoro sussidiari su tutti i capitoli dell'Atto Finale. Tali organi di lavoro sussidiari cominceranno i lavori non oltre due settimane dopo l'inizio della Riunione.

5. Gli Stati mediterranei non partecipanti saranno invitati a presentare, se lo desiderano, i loro contributi in seduta plenaria e in seno all'organo di lavoro sussidiario appropriato, nel contesto delle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale relative alla realizzazione degli obiettivi enunciati nel capitolo sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo. Questo organo potrà decidere di invitare nuovamente tali Stati a presentare contributi complementari nel corso della Riunione, ove lo ritenga necessario. Il Segretario Esecutivo trasmetterà gli inviti a questi Stati e, previa consultazione con loro, proporrà alla Plenaria date per la presentazione dei loro contributi, preferibilmente nel corso della terza settimana della Riunione.

6. La CEE/ONU e l'UNESCO saranno invitate a presentare i loro contributi in plenaria pubblica al termine delle dichiarazioni di apertura. Il contenuto di tali contributi sarà trattato dagli organi di lavoro appropriati. La Plenaria potrà inoltre decidere di invitare queste due organizzazioni a presentare contributi agli organi di lavoro sussidiari appropriati. Il Segretario Esecutivo trasmetterà gli inviti a queste organizzazioni e, previa consultazione con loro, proporrà alla Plenaria una data per la presentazione dei loro contributi.

7. Le riunioni della Plenaria e degli organi di lavoro sussidiari si svolgeranno conformemente al programma di lavoro allegato in annesso al presente documento. Il programma di lavoro successivo rifletterà il ritmo dei lavori descritto nell'annesso a partire dalla quarta settimana in poi e terrà conto dei progressi compiuti dai vari organi di lavoro e delle proposte presentate.

8. Le disposizioni procedurali e di lavoro come pure la scala di ripartizione delle spese della Conferenza si applicheranno mutatis mutandis, alla Riunione.

9. In conformità delle disposizioni procedurali il Governo della Jugoslavia ha designato il Segretario Esecutivo e tale designazione è stata approvata dagli Stati partecipanti.

10. Le dichiarazioni di apertura di cui al punto 2 dell'Ordine del giorno saranno rese nel seguente ordine:

Svizzera, Paesi Bassi, Romania, Norvegia, Portogallo, San Marino, Svezia, Bulgaria, Jugoslavia, Turchia, Finlandia, Islanda, Repubblica Federale di Germania, Cecoslovacchia, Austria, Lussemburgo, Liechtenstein, Spagna, Grecia, Francia, URSS, Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti d'America, Canada, Santa Sede, Ungheria, Repubblica Democratica Tedesca, Malta, Monaco, Belgio, Italia, Cipro, Danimarca, Irlanda.

Le dichiarazioni, di regola, non devono superare 30 minuti per oratore.

11. Le dichiarazioni di chiusura di cui al punto 8 dell'Ordine del giorno saranno rese nel seguente ordine:

Cecoslovacchia, Stati Uniti d'America, Repubblica Democratica Tedesca, Grecia, Spagna, Norvegia, Austria, Svezia, Belgio, Irlanda, Bulgaria, Ungheria, Turchia, Jugoslavia, Italia, Repubblica Federale di Germania, Monaco, Svizzera, URSS, Santa Sede, Malta, Romania, Finlandia, Francia, Canada, Polonia, Danimarca, Portogallo, Gran Bretagna, Islanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, San Marino, Cipro, Liechtenstein.

Le dichiarazioni, di regola, non devono superare 20 minuti per oratore.

12. La presidenza delle sedute plenarie di apertura e di chiusura sarà assunta dal Rappresentante della Jugoslavia. Dopo la seduta di apertura la presidenza sarà assicurata, con rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese, iniziando dal Rappresentante della Repubblica Federale di Germania.

13. La Riunione avrà inizio il 4 ottobre 1977 alle ore 11,00. A partire dall'inizio dell'ottava settimana la Plenaria riceverà rapporti degli organi di lavoro sussidiari. Gli organi di lavoro sussidiari completeranno i lavori entro il 16 dicembre 1977 al fine di lasciare alla Plenaria tempo sufficiente per la redazione del documento conclusivo. A tale scopo la Plenaria può costituire gruppi di redazione. Ogni sforzo dovrebbe essere compiuto affinchè il documento conclusivo venga concordato non oltre il 22 dicembre 1977. Qualora

entro questa data tale scopo non sia stato raggiunto i lavori riprenderanno a metà gennaio per proseguire fin verso metà febbraio 1978 al fine di completare la redazione del documento conclusivo. Conformemente all'Ordine del giorno, la Riunione terminerà in ogni caso con l'adozione del suo documento conclusivo, e fissando la data e il luogo della prossima Riunione analoga alla presente.

Belgrado, 5 agosto 1977

ANNESSO

PROGRAMMA DI LAVORO

Le riunioni della Plenaria e degli organi di lavoro sussidiari si svolgeranno conformemente al seguente programma di lavoro:

- Nel corso della prima settimana la Plenaria si riunirà in sedute pubbliche il mattino e il pomeriggio.

- Nel corso della seconda settimana la Plenaria si riunirà per un dibattito generale in sedute a porte chiuse il mattino e il pomeriggio.

- Nel corso della terza settimana la Plenaria terrà quattro sedute ordinarie e le sedute supplementari necessarie per accogliere i contributi degli Stati mediterranei non partecipanti; gli organi di lavoro sussidiari S, E e H terranno cinque sedute ciascuno.

- Dalla quarta all'ottava settimana la Plenaria terrà tre sedute settimanali, gli organi di lavoro sussidiari S, E e H cinque sedute ciascuno e gli organi di lavoro sussidiari M e F terranno complessivamente, di regola, in media cinque sedute alla settimana.

- Un programma di lavoro di sei settimane è riportato qui di seguito.

- La Plenaria adotterà i programmi di lavoro successivi.

Nota esplicativa dei simboli usati nel programma di lavoro

PL	Plenaria	
S	Organo di lavoro sussidiario sulle	questioni relative alla sicurezza in Europa
E	Organo di lavoro sussidiario sulla	cooperazione nei campi dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente
M	Organo di lavoro sussidiario sulle	questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo
H	Organo di lavoro sussidiario sulla	cooperazione nel settore umanitario e in altri settori
F	Organo di lavoro sussidiario sui	seguiti della Conferenza

PROGRAMMA DI LAVORO

4 ottobre - 11 novembre 1977

PRIMA SETTIMANA	Lunedì 3 ott.	Martedì 4 ott.	Mercoledì 5 ott.	Giovedì 6 ott.	Venerdì 7 ott.
Mattino	-	PL	PL	PL	PL
Pomeriggio	-	PL	PL	PL	PL

SECONDA SETTIMANA	Lunedì 10 ott.	Martedì 11 ott.	Mercoledì 12 ott.	Giovedì 13 ott.	Venerdì 14 ott.
Mattino	PL	PL	PL	PL	PL
Pomeriggio	PL	PL	PL	PL	PL

TERZA SETTIMANA	Lunedì 17 ott.	Martedì 18 ott.	Mercoledì 19 ott.	Giovedì 20 ott.	Venerdì 21 ott.
Mattino	PL	PL	S E	PL	PL
Pomeriggio	S E H	S E H	H	S E H	S E H

QUARTA SETTIMANA	Lunedì 24 ott.	Martedì 25 ott.	Mercoledì 26 ott.	Giovedì 27 ott.	Venerdì 28 ott.
Mattino	PL E	F E	PL	E M	PL
Pomeriggio	S M H	S M H	S E H	S F H	S E H

QUINTA SETTIMANA	Lunedì 31 ottobre	Martedì 1 novembre	Mercoledì 2 novembre	Giovedì 3 novembre	Venerdì 4 novembre
Mattino	PL	S E M	PL E	S F	PL
Pomeriggio	S E H	F H	S F H	E M H	S E H

SESTA SETTIMANA	Lunedì 7 novembre	Martedì 8 novembre	Mercoledì 9 novembre	Giovedì 10 novembre	Venerdì 11 novembre
Mattino	PL E	E F	PL	S F	PL
Pomeriggio	S H M	S H M	S E H	E M H	S E H

ESTRATTO DAL GIORNALE N. 66 DEL 5 AGOSTO 1977

5. Decisioni adottate :

La Riunione ha adottato le Decisioni della Riunione Preparatoria incaricata di organizzare la Riunione di Belgrado 1977 dei rappresentanti degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, convocata in base alle disposizioni dell'Atto Finale relative ai Seguiti della Conferenza.

6. Dichiarazioni del Presidente

- sul punto 5 dell'Ordine del giorno :

In occasione della registrazione del punto 5 dell'Ordine del giorno il Presidente ha rilevato l'intesa generale della Riunione che la definizione delle modalità appropriate per lo svolgimento di altre Riunioni comprende parimenti la determinazione della data e del luogo della prossima Riunione analoga alla presente.

- sul punto 6 dell'Ordine del giorno :

In occasione della registrazione del punto 6 dell'Ordine del giorno il Presidente ha rilevato l'intesa generale della Riunione che il termine "decisioni" comprende anche "conclusioni e raccomandazioni".

- sul punto 3 del Quadro organizzativo, calendario e altre modalità della Riunione :

Nell'organizzare i loro lavori gli organi di lavoro sussidiari si atterranno sia a tutti i compiti enumerati nel punto 4 dell'Ordine del giorno che alle indicazioni contenute nel punto 3 del Quadro organizzativo. Essi effettueranno l'esame di questo punto dell'Ordine del giorno in maniera ordinata e strutturata conformemente all'Atto Finale. Gli organi di lavoro sussidiari procederanno quindi alla redazione in base alle proposte riguardanti questi argomenti. I loro dibattiti saranno il più possibile concisi e i loro sforzi mireranno alla redazione dei contributi degli organi di lavoro sussidiari per il documento conclusivo della Riunione.

- sul punto 4 del Quadro organizzativo, calendario e altre modalità della Riunione :

Si raccomanda di presentare le proposte attinenti a questioni di fondo, cui si fa riferimento nel punto 4 dell'Ordine del giorno, in seno alla Plenaria o in seno agli organi di lavoro sussidiari al più tardi nel corso della quinta settimana dall'inizio della Riunione. Dopo il dibattito generale la Plenaria dovrebbe mantenere equilibrati i periodi di tempo dedicati a ciascun capitolo dell'Atto Finale.

- sul punto 13 del Quadro organizzativo, calendario e altre modalità della Riunione :

a) In ogni caso la Riunione adotterà il suo documento conclusivo e fisserà la data e il luogo della prossima riunione analoga alla presente, prima di terminare i suoi lavori.

b) Se gli organi di lavoro sussidiari non completeranno il loro lavoro redazionale entro il 16 dicembre 1977, saranno costituiti gruppi di redazione per assistere la Plenaria nella preparazione del documento conclusivo.

c) Nulla in queste decisioni o nelle altre decisioni adottate dalla Riunione Preparatoria può pregiudicare il principio del consenso.

Il Presidente ha rilevato che non è stata sollevata alcuna obiezione alle sue dichiarazioni.

5

Il nostro Paese intende svolgere un ruolo importante in seno a questo organismo dell'ONU

LA SVIZZERA E LA COMMISSIONE ECONOMICA DELLE NAZIONI UNITE PER L'EUROPA

Dott. Cornelio Sommaruga

E' nel rispetto di tre principi essenziali che la Svizzera definisce, da più di un secolo e mezzo, i grandi orientamenti della sua politica estera: una neutralità permanente, con la solidarietà come complemento e l'universalità come corollario.
Certo, la neutralità è stata e resta uno degli elementi costitutivi maggiori della politica di indipendenza della Svizzera; ma questa neutralità non è mai servita come alibi ad una eventuale attitudine di indifferenza, di ripiego su se stessa; ciò di cui bisognerebbe piuttosto parlare, ciò che andrebbe messo in risalto, è piuttosto l'indipendenza nella interdipendenza.
L'interdipendenza è, in tutti i campi, un fatto della nostra epoca, del quale un piccolo paese industrializzato, che non dispone di materie prime, senza accesso al mare, circondato da Stati dinamici, non può non sentire le conseguenze. Incontestabilmente, l'indipendenza non ha più oggi, lo stesso significato di un tempo. Non si potrebbe concepirla oggi senza una cooperazione attiva sul piano internazionale. Perciò la Svizzera si sforza di integrarsi in una comunità di popoli che va diventando sempre più importante; e cerca di conformarsi alle norme in vigore sul piano internazionale.
Trattandosi più precisamente degli elementi specifici della sua politica economica estera, sono, evidentemente, in primo luogo

L'articolo che ci ha gentilmente messo a disposizione è destinato a essere pubblicato nella Rivista di politica internazionale di Belgrado, alla vigilia dell'atto finale, previsto per il 1977 nella capitale jugoslava, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Lo scopo dello scritto è quello di far conoscere l'interesse della Svizzera alla cooperazione economica su scala europea. Del resto la vice-presidenza conferita allo stesso Sommaruga per questa commissione dell'ONU è di per sé testimone delle responsabilità che il nostro paese intende assumersi in questo ambito.

influenzati dal coinvolgimento particolarmente sensibile della Svizzera nell'economia mondiale. Un paese il cui prodotto nazionale lordo risulta per più del 30 per cento del suo commercio, per circa il 40 per cento delle attività economiche, che dipende dalle importazioni per più dell'80 per cento dei suoi bisogni di energia e quasi interamente per le materie prime, è nella situazione giusta per risentire le esigenze di uno sviluppo in continua crescita della cooperazione internazionale. Tale necessità diventa ancor più imperativa quando è dettata dall'evoluzione di un contesto più ampio, molto ampio anzi, dal momento che è di dimensioni mondiali.

Se la rottura dell'equilibrio delineatasi da qualche anno ha fatto nascere problemi nuovi per quanto concerne l'avvenire delle relazioni pubbliche internazionali, la cooperazione vi ha trovato incontestabilmente nuovi compiti. Al risveglio delle inquietudini individuali ha fatto riscontro un rafforzamento inevitabile di un sentimento di solidarietà. Di fronte alla ampiezza e alle ramificazioni dei problemi cui ci si è trovati di fronte, nessun paese - e senza dubbio neppure nessun gruppo di paesi - poteva sperare di migliorare la propria posizione a spese degli altri e senza portare il suo contributo alla soluzione delle difficoltà generali. E anche se oggi si può constatare che la capacità di assestamento dell'economia mondiale si è rivelata tutto sommato abbastanza notevole, e se la recessione, per profonda e durevole che fosse, non si è tuttavia trasformata in crisi aperta, resta comunque che le difficoltà sono lungi dall'essere sormontate ed esigono il proseguimento di un'ampia azione di cooperazione economica su scala mondiale. L'apparizione e la concomitanza di problemi critici, profondi e interdipendenti, non sono fenomeni accidentali o isolati. Risultano senza dubbio dallo scarto che si è creato tra gli aumentati bisogni di risorse - risorse naturali e capitali - e la capacità di produrre e ripartire queste risorse nello stesso modo, e soprattutto agli stessi prezzi relativi che in passato. La crescita economica rapida, registrata durante circa 25 anni, è stata tale grazie all'apparizione di tecniche nuove e alla soppressione progressiva degli ostacoli al commercio internazio

nale. Oggi si tratta senza dubbio di trovare nuove forme di crescita, di adottare nuovi tipi di politica in materia di risorse, allo scopo di equilibrare meglio gli elementi fondamentali dello sviluppo economico.
Più che mai, soluzioni unilaterali a conflitti di interessi divergenti appaiono aleatorie e controproduttive; una concertazione rinforzata a livello internazionale continua a giustificarsi, anzi meglio, a imporsi.
Trattandosi dell'Europa è ragionevole ammettere che questa concertazione cerca di approfondirsi dapprima all'interno di gruppi sotto-regionali aventi lo stesso sistema economico e sociale. Accettato questo, una tale evoluzione può e deve anche manifestarsi parallelamente a livello del continente nel suo insieme, tant'è vero che sarebbe di beneficio per tutti i paesi europei, indipendentemente dai loro sistemi economici e dal loro livello di sviluppo, il fatto di tirare utilmente profitto dalle esigenze e dalle possibilità nuove di allargamento della cooperazione intra-europea.
Ed è naturalmente qui che la Commissione economica per l'Europa acquista tutto il suo valore. Valore che risulta dal semplice fatto che nel campo delle relazioni economiche multilaterali tra l'Est e l'Ovest dell'Europa, l'ECE è, e rimane, la sola organizzazione permanente di Stati sovrani ed uguali, dove paesi grandi e piccoli, aventi sistemi politici ed economici diversi, e situati a stadi di sviluppo differenti, hanno la possibilità di esaminare insieme problemi che non possono risolvere separatamente.
E se, oltretutto, a questi elementi di fatto si aggiunge la manifestazione di una volontà politica nello stesso senso, le condizioni si trovano allora realizzate per dare nuovo impulso al rafforzamento della cooperazione regionale europea a livello del continente. Firmando l'Atto finale di Helsinki, gli altri rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa hanno precisamente espresso la loro volontà politica di collaborare allo sviluppo di un clima favorevole a questo rafforzamento della cooperazione.

Ma l'importante è passare dall'espressione alla realizzazione, compito naturalmente tutt'altro che facile in una regione che, forse più che nessun'altra al mondo, è stata così a lungo condizionata dalla sfiducia reciproca.
Comunque sia, resta che questo clima favorevole non è stato di fatto, nato miracolosamente il 1. agosto 1975 a Helsinki, ma costituisce un ulteriore "processo evolutivo permanente", nel quale l'Atto finale rappresenta una potenzialità che varia infine solo come applicazione concreta nella lettera e nello spirito.
Costituendo l'occasione per una realizzazione - quella operata in materia economica e a livello multilaterale - la Commissione economica per l'Europa serve, e allo stesso tempo ne trae beneficio, la causa del rispetto degli impegni presi. Simultaneamente, dà ai suoi membri la possibilità di trarre il maggior beneficio dalle nuove prospettive che gli vengono offerte di cooperare più intensamente, più armoniosamente, più efficacemente.
Nello stesso spirito che l'ha condotta a unire i suoi sforzi a quelli dei colleghi europei in vista dello stabilimento, attraverso la CSCE, di una sicurezza e di una cooperazione rinforzata sul nostro continente, la Svizzera è pienamente disposta a concorrere allo sviluppo operato e necessario della Commissione economica per l'Europa, a chi ha d'altronde il privilegio di offrire ospitalità sin dalla sua creazione nel 1947.
Non avendo cessato di vibrare all'unisono con la vita dell'Europa, risentendo le sue rotture come tante lotte fratricide, deve essere pronta oggi - e lo è - a lavorare senza posa all'approfondimento di una concertazione tanto auspicata.
E' nel marzo 1972 che la Svizzera è diventata membro, a parte intera, della Commissione economica per l'Europa.
Ma è già dal 1948 - un anno solo dopo la sua creazione - che la Svizzera si è associata ai lavori dell ECE, a titolo consultivo, ottenendo tre anni più tardi - nel 1951 - la qualità di membro a pieni diritti dell'insieme degli organi sussidiari della Commissione.

Se dunque, durante una ventina d'anni, il suo statuto consultivo è apparso alla Svizzera come una soluzione soddisfacente per il fatto che l'ECE non era allora riuscita a svincolarsi pienamente nei confronti generati della guerra fredda, il suo interesse, e il ruolo che è stata indotta a svolgere in un certo numero di settori d'attività - in particolare commercio, energia elettrica, trasporti - non ne hanno assolutamente risentito. Oggi naturalmente, tenuto conto particolarmente del posto occupato dalla Commissione nel nuovo contesto nato dalla CSCE la Svizzera non può che felicitarsi di collaborare al compito comune su piede di assoluta uguaglianza con i circa 33 altri paesi membri dell'organizzazione.

Senza dubbio, e nell'apprezzamento che si può fare dell'utilità dell'ECE, conviene far prova di realismo. Per la sua stessa natura, la Commissione non è, in linea di principio, destinata a servire da quadro alla realizzazione diretta di obiettivi specificamente operazionali. Quindi, trattandosi per esempio del commercio, non ha mezzi - come quelli del GATT segnatamente - che le permettano di intavolare negoziazioni commerciali multilaterali.

Per contro la sua caratteristica particolare, che le conferisce il suo valore, è il ventaglio delle sue attività, sia quanto a soggetti trattati che in rapporto ai metodi di lavoro. Così non meno di venti temi generali costituiscono la gamma estremamente diversificata delle preoccupazioni della Commissione, rilevanti via via dal commercio, dalla scienza e dalla tecnica, dall'energia, dall'ambiente, dall'industria, dai trasporti, dall'agricoltura, dal turismo, ecc... Centro di studi e di discussioni in comune, destinati a facilitare la ricerca e l'analisi dell'evoluzione economica della regione, la Commissione dà d'altra parte e in maniera metodica, la possibilità di stabilire dei contatti tra agenti di decisione, esperti o tecnici, di mettere in contatto uomini d'affari o di scienza, di pubblicare in modo permanente e regolare delle analisi economiche e delle statistiche, di organizzare dei seminari o dei viaggio di studio.

Per dirla in modo semplice e breve, l'ECE è in qualche maniera e anzitutto un' "ampia finestra" aperta sul continente europeo: evocando un tale "programma", si capisce il beneficio che un paese come la Svizzera, piccolo territorio nel cuore dell'Europa e a lei fortemente tributario, può effettivamente trarne. Ciò che dà incontestabilmente vitalità a un'organizzazione, e quindi la rende efficace, è la sua attitudine a dare alla sua attività un carattere pragmatico ed evolutivo. Il merito della Commissione economica per l'Europa sta nello sforzo costante, sotto l'impulso continuo dei suoi segretari esecutivi successivi - e segnatamente di quello attualmente in carica, Janesz Stanovnik - di adattare il suo programma di lavoro ai bisogni e alle possibilità del momento.
Perciò, sei anni fa, al termine di un esame generale del suo programma e dei suoi metodi di lavoro, la Commissione ha definito quattro settori di priorità globale, e precisamente: promozione degli scambi commerciali, sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica, protezione dell'ambiente, studi, e ricerche di pianificazione economica a lungo termine. Alla luce dell'evoluzione registrata da allora nella situazione economica generale, e tenuto conto segnatamente delle nuove prospettive offerte dalla CSCE, Stanovnik propone oggi, sempre mantenendo l'accento posto anteriormente sulle quattro grandi questioni prioritarie, di completarne l'avvicinamento attraverso quatto altre preoccupazioni complementari, e cioè: organizzazione di una infrastruttura integrata a livello regionale, utilizzazione razionale dell'energia, raccoglimento e diffusione più ampia di dati statistici, e infine la necessità di tener conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo economico della regione.
Compiacendosi di sottolineare il contributo che Stanovnik porta una volta di più e con la chiarezza e la pertinenza che gli conosciamo, alla vitalità dell'ECE, la Svizzera è disposta a seguire i nuovi orientamenti tracciati dal Segretario esecutivo. Lo fa nella convinzione che un tale riadattamento, oltre al fatto di rispondere perfettamente ai bisogni attuali, metterà la Commissione in grado di servire nel modo migliore e con la maggior efficienza, la causa della cooperazione economica interre-

gionale, alle nuove condizioni uscite dalla CSCE.
Ed è questo un elemento di grande importanza, se si pensa alla attestazione di fiducia che hanno testimoniato all'ECE gli Stati firmatari dell'Atto finale, quando hanno espressamente indicato il loro desiderio di trarre partito dalle possibilità offerte in particolare dalla Commissione economica per l'Europa nell'attuazione multilaterale del "capitolo economico" dell'Atto finale. In presenza di iniziative nuove, come quelle della Unione Sovietica tendenti a organizzare conferenze paneuropee sulla cooperazione nei settori della protezione dell'ambiente, dello sviluppo dei trasporti e dell'energia, è fondamentale, dal punto di vista svizzero, che la Commissione sappia ancora e sempre dar prova della sua piena e completa efficacia in quanto strumento della cooperazione economica intra-europea.
La Svizzera è convinta che il certificato di fiducia rilasciato alla Commissione a Helsinki, il 1. agosto 1975, le sarà rinnovato nel 1977, in occasione della riunione di Belgrado, ed è pronta a portarvi tutti il suo contributo.